



2019

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2019-2021

La legge 190/2012 ha introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione al fine di valorizzare i principi fondamentali di uno Stato democratico quali: eguaglianza, trasparenza, fiducia nelle Istituzioni, legalità e imparzialità dell'azione degli apparati pubblici. Sul piano operativo, il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) è volto ad indirizzare le amministrazioni pubbliche nella prima predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T). Sulla base dei riferimenti normativi e operativi, il MIUR, tenuto conto del proprio contesto interno, del contesto esterno e della peculiarità delle sue funzioni, ha redatto il P.T.P.C.T, quale strumento per sistematizzare il processo finalizzato ad una strategia di prevenzione della corruzione.

SOMMARIO

1	Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del MIUR	3
1.1	Gli esiti dell'attività di consultazione	4
2	IL SISTEMA DI PREVENZIONE NEL MIUR: OGGETTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	4
2.1	IL CONTESTO INTERNO	4
2.1.1	Le funzioni del MIUR	4
2.1.2	L'organizzazione del MIUR	4
2.1.3	I numeri del MIUR	5
2.1.4	Il sistema informativo del MIUR	10
2.1.5	Flussi documentali e protocollo	11
2.1.6	Richieste di accesso civico e civico generalizzato	13
2.1.7	Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)	13
2.1.8	Ulteriori dati e informazioni di contesto utili ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza: il contenzioso	13
2.1.9	Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (Rasa)	16
2.2	Il contesto esterno	17
2.2.1	La formazione scolastica	17
2.2.2	Le Università e l'Alta formazione artistica e musicale	28
2.2.3	La ricerca scientifica e tecnologica	33
3	Il sistema di gestione del rischio di corruzione nel MIUR	34
3.1	La gestione del rischio: l'approccio metodologico	36
3.1.1	La gestione del rischio: il contesto (rinvio)	37
3.1.2	La gestione del rischio: le aree di rischio	38
3.1.3	La gestione del rischio: utilizzo ed adattamento dei processi individuati nell'ambito del controllo di gestione. La mappatura dei processi.	39
3.2	L'organizzazione del sistema di prevenzione della corruzione del MIUR	40
3.2.1	Approccio selettivo	40
3.2.2	I soggetti coinvolti	40
3.2.3	I presidi al ciclo di prevenzione della corruzione	42
3.3	La gestione del rischio: il modello per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio corruzione	44
3.3.1	L'analisi dei rischi di corruzione	45
3.3.2	L'identificazione e l'analisi dei rischi di corruzione	45
3.4	La ponderazione dei rischi: i rischi prioritari	51
3.5	La gestione del rischio: trattamento	51
3.6	La gestione del rischio: monitoraggio e reporting	53
4	Misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione	54
4.1	Trasparenza	54
4.1.1	<i>Il sito web</i>	54
4.1.2	Le iniziative di comunicazione della trasparenza	56
4.1.3	Pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente" negli Uffici dell'Amministrazione centrale	56
4.1.4	Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	57
4.1.5	Il Registro degli accessi	57
4.1.6	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	58
4.1.7	Individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati	58
4.1.8	Pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente" negli Uffici dell'Amministrazione centrale	60

4.1.9	Publicazione dei dati negli Uffici scolastici regionali	60
4.1.10	Le tipologie di dati da pubblicare	60
4.1.11	L'Accesso civico: Accesso civico "semplice" e Accesso civico "generalizzato" (c.d. FOIA)	62
4.1.12	La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici	64
4.2	Il Codice di Comportamento	64
4.3	Rotazione del personale	65
4.4	Astensione per conflitto d'interesse	66
4.5	Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconfiribilità e incompatibilità	68
4.6	Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali	70
4.7	Formazione di commissioni	70
4.8	I Patti di integrità	70
4.9	La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	71
4.10	Formazione in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza	73
4.11	Misure conseguenti alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 relativamente alle Istituzioni Universitarie e agli Enti pubblici di ricerca	74
4.11.1	Istituzioni universitarie	75
4.11.2	Enti pubblici di ricerca	76
4.12	Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati.	77
4.12.1	"Indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'INVALSI e sull'INDIRE" di competenza della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	78
4.12.2	Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati di competenza della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione	79
4.13	Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione	82
4.13.1	I Finanziamenti europei "Per la Scuola"	83
5	collegamenti con il piano della performance	85

1 IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA DEL MIUR

Con l'approvazione della legge 16 novembre 2012, n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* l'ordinamento italiano si è dotato, nel contrasto alla corruzione, di un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, nell'adozione del Piano nazionale anticorruzione e, a livello di ciascuna amministrazione, nell'adozione di Piani di Prevenzione Triennali.

Il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), secondo il disposto dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, costituisce la modalità principale attraverso la quale le Amministrazioni Pubbliche definiscono e comunicano all'Autorità Nazionale Anticorruzione *“la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”* (art. 1, comma 5).

Il PTPCT rappresenta lo strumento attraverso il quale il MIUR descrive il *“processo”* finalizzato ad implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo ovvero all'individuazione e all'attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il rischio di comportamenti corrotti. Esso, quindi, è frutto di un processo di analisi del fenomeno stesso e di successiva identificazione, attuazione e monitoraggio di un sistema di prevenzione della corruzione.

Il PTPCT viene proposto al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della ricerca entro il termine stabilito del 31 gennaio 2019 dal Responsabile della prevenzione della corruzione della trasparenza del Ministero, nella sua articolazione centrale e periferica, la dott.ssa Gianna BARBIERI, nominata con DM n. 13 del 12 gennaio 2017. I referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza continuano ad essere individuati nei Capi dipartimento e nei Direttori generali delle strutture centrali e periferiche.

Negli uffici scolastici regionali che, a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, sono di livello dirigenziale non generale, il referente della prevenzione della corruzione è individuato nel dirigente di seconda fascia preposto all'USR stesso.

Nel corso del 2017 è stata altresì formalizzata (Decreto Direttoriale n.16 del 26-01-2017) la struttura di *“Staff tecnico – amministrativo di supporto”*, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, per il supporto ai referenti e relativamente a tutte le attività specificate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero. Il suddetto Staff opera alle dirette dipendenze del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolgendo le attività richieste congiuntamente alle mansioni e funzioni comunque assegnate in ragione dell'ufficio di appartenenza.

L'attività svolta nel corso del 2018 in materia di prevenzione della corruzione è stata sintetizzata nella Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012, trasmessa all'Organo di indirizzo politico e reperibile nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, sotto sezione *“Atri contenuti – Anticorruzione”* del sito istituzionale del Ministero.

Il presente piano, realizzato sulla base delle indicazioni fornite dal PNA 2016 (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) nonché dei successivi aggiornamenti allo stesso (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione e della Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione) e dei risultati e delle azioni intraprese nel 2018, dettagliati nella richiamata Relazione, costituisce un aggiornamento del precedente PTPCT.

Il principale elemento di novità attiene alla sezione dedicata alle procedure per l'impiego dei finanziamenti europei e nazionali in ragione della considerevole entità delle risorse pubbliche assegnate alle amministrazioni dall'Unione europea e dal Governo. L'Autorità nell'aggiornamento 2018 al PNA, infatti, ha ritenuto opportuno procedere ad un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi alle diverse fasi procedurali identificando, in via solo esemplificativa ed ipotetica, alcune aree maggiormente esposte e talune misure volte alla mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi.

La sostanziale riproposizione delle misure di prevenzione già previste dal PTPCT 2017-2019 appare necessaria e in linea con l'attività che il MIUR intende svolgere nel prossimo triennio. Nella fase che si sta affrontando, fase iniziale del processo di *risk management*, che ha visto la conclusione dell'attività di mappatura dei processi, risulta difficoltoso individuare ulteriori misure specifiche e adattare con maggior precisione le misure generali ai singoli rischi di corruzione. Solo con la conclusione del processo di *risk assessment*, infatti, sarà possibile procedere con l'individuazione di correttivi e modalità più specifiche e maggiormente mirate a prevenire i rischi.

Destinatario di tale Piano è tutto il personale dipendente ed in servizio presso il MIUR (Amministrazione centrale e periferica), ivi compreso quello con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno e a tempo parziale, nonché il personale comandato. Inoltre, le prescrizioni in esso contenute si applicano ai collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e incarichi negli uffici di diretta collaborazione del Ministro; ai dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo di imprese e ditte fornitrici di beni o servizi in favore dell'amministrazione e che svolgano la propria attività all'interno del Ministero o presso gli USR.

La violazione delle misure di prevenzione integra, anche a norma dell'art. 8 del Codice di comportamento dei dipendenti MIUR, comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Il Piano di cui al presente documento ha validità triennale ed è riferito al periodo 2019 – 2021.

1.1 Gli esiti dell'attività di consultazione

In considerazione dei limitati profili di novità, come lo scorso anno, la consultazione, nella fase di elaborazione del PTPCT, è avvenuta attraverso l'invito rivolto ai soggetti attivamente coinvolti nell'attuazione della strategia di prevenzione (Referenti e, per il loro tramite i dirigenti e il personale in servizio), le OOSS sindacali del Ministero quali stakeholder dell'Amministrazione nonché l'OIV.

Alla scadenza del termine assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni, non è pervenuto alcun contributo.

2 IL SISTEMA DI PREVENZIONE NEL MIUR: OGGETTO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

2.1 IL CONTESTO INTERNO

2.1.1 Le funzioni del MIUR

Al MIUR sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione scolastica ed istruzione superiore, di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica (art. 49 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni).

2.1.2 L'organizzazione del MIUR

Il MIUR ha subito, negli ultimi anni, numerosi e diversi interventi di riordino da parte del legislatore che hanno tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 in merito al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Il complesso processo di riorganizzazione del MIUR e delle sue articolazioni sul territorio ha visto, infatti, il susseguirsi di accorpamenti e di scorpori delle due macro aree dell'Istruzione da un lato e dell'Università e della Ricerca dall'altro.

L'attuale organizzazione, disposta ai sensi dell'art. 2, del D.l. 95/2012 convertito con modificazioni dall'art.1, co. 1 della L. 135/2012, è disciplinata dal DPCM 14 febbraio 2014, n. 98 (GU n. 161 del 14 luglio 2014) recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" la cui entrata in vigore nel mese di luglio 2014 ha portato ad un significativo processo di riorganizzazione dell'intera struttura ministeriale sia centrale che periferica con la finalità di apportare non solo una riduzione numerica di tutto l'apparato amministrativo, ma anche di realizzare miglioramenti di carattere qualitativo funzionale. L'obiettivo è stato, infatti, quello di razionalizzare innovando e migliorando l'assetto interno di distribuzione delle competenze evitando duplicazioni, interferenze e sovrapposizioni.

Il modello organizzativo è rimasto inalterato permanendo l'organizzazione dipartimentale e il numero dei tre Dipartimenti in quanto essi, per la complessa e diversificata *mission* del Ministero, devono assicurare l'esercizio organico ed integrato delle rispettive funzioni, essendo collegati a grandi aree di materie omogenee.

Il nuovo assetto ha inteso rafforzare la connessione tra i tre Dipartimenti con l'obiettivo di mettere al centro dell'azione amministrativa del Ministero, "lo studente" in tutto il suo percorso di istruzione, formazione tecnica, formazione superiore e applicazione alla ricerca.

Dall'entrata in vigore delle disposizioni sopra citate, il MIUR si articola a livello centrale, quindi, in tre Dipartimenti all'interno dei quali sono istituiti 9 uffici di livello dirigenziale generale (tre Direzioni generali per ciascun Dipartimento):

- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione che si occupa di istruzione è articolato in 3 direzioni generali una che assorbe tutte le competenze in materia di definizione degli interventi in materia di istruzione e formazione tecnico professionale; una competente nella definizione degli indirizzi in materia di reclutamento del personale scolastico; la terza con compiti specifici in materia di politiche sociali e welfare per i giovani;
- Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca che si occupa di università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca è articolato in 3 direzioni generali una competente dell'attività di promozione, programmazione coordinamento della ricerca in ambito nazionale, europeo ed internazionale; due si occupano di formazione superiore, una dedicata alla programmazione, al coordinamento e al funzionamento delle istituzioni di formazione superiore e l'altra dedicata allo studente, lo sviluppo dell'internazionalizzazione della formazione superiore;
- Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali che assicura le funzioni strumentali al Ministero è articolato in una direzione generale che si occupa delle risorse umane e finanziarie, una direzione che si occupa dei servizi, e quindi di contratti, acquisti, sistemi informativi e statistica e una direzione che opera in materia di edilizia scolastica, gestione dei fondi strutturali per l'istruzione per l'innovazione digitale.

A livello periferico, il MIUR si articola in 18 Uffici scolastici regionali, di cui 14 di livello dirigenziale generale e 4, secondo la nuova organizzazione, di livello non generale. La presenza di articolazioni regionali consente all'Amministrazione di svolgere le proprie funzioni in raccordo con gli altri attori, sia soggetti pubblici che privati, operanti sul territorio con un ruolo attivo nell'attuazione delle politiche scolastiche.

Gli uffici scolastici regionali di livello non generale sono quelli con una popolazione studentesca inferiore a n. 150.000 unità e cioè:

- USR Molise (42.000 studenti)
- USR Basilicata (84.000 studenti)
- USR Umbria (119.000 studenti)
- USR Friuli Venezia Giulia (145.000 studenti).

2.1.3 I numeri del MIUR

Il decreto 95/2012, quindi, ha previsto una riduzione almeno pari al 20% della dotazione organica dirigenziale generale e non generale e una riduzione pari ad almeno il 10% della spesa sostenuta per il personale non dirigenziale.

La struttura organizzativa del Ministero fissata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 17 del 20 gennaio 2009, prevedeva complessivamente 34 incarichi dirigenziali generali (3 Capi Dipartimento + 31 direzioni generali, di cui 13 presso l'Amministrazione centrale e 18 presso gli Uffici scolastici regionali).

Per effetto della riduzione del 20% di cui al DL 95/2012, la nuova dotazione organica degli uffici dirigenziali generali viene ridotta a 27 posti con una contrazione di 7 incarichi dirigenziali generali.


La riduzione dei 7 uffici dirigenziali generali è stata operata con il DPCM 98/2014 attraverso due azioni:

- soppressione di 3 Direzioni generali presso l'Amministrazione centrale (una per ciascun Dipartimento);
- creazione di 4 USR di livello non generale.

Per quanto riguarda gli uffici di livello non generale del Ministero, per effetto della riduzione della dotazione organica superiore al 20% , a causa di compensazioni orizzontali e verticali che sono state adottate (sulla base della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione n. 10/2012), la nuova dotazione organica degli uffici dirigenziali di livello non generale è di 413 posti di cui 191 dirigenti tecnici e 222 dirigenti amministrativi con una contrazione di 131 uffici.

Relativamente al personale di livello non dirigenziale, la dotazione organica era costituita da n.7034 posti, per effetto della prevista riduzione di spesa pari al 10% di cui al sopraccitato decreto legge, cui si sono aggiunte compensazioni verticali ed orizzontali, la nuova dotazione organica è di 5978 unità con una contrazione di 1056 posti.

1. DOTAZIONE ORGANICA DPCM 22.01.2013 EMANATO IN RAGIONE DEL DL 95/2012



Il contingente dei posti di dotazione organica del personale delle aree è ripartito secondo i dati di cui alla seguente tabella:

2. RIPARTIZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLE AREE (DM 773 DEL 5 OTTOBRE 2015)

Dotazione organica				
Personale delle aree				
	Area I	Area II	Area III	Totale
TOTALE DOTAZIONE	344	3144	2490	5978
Amministrazione centrale	60	456	617	1133
Amministrazione Periferica	248	2688	1873	4845
Abruzzo	7	86	62	155
Basilicata	5	44	32	81
Calabria	16	151	81	248
Campania	26	276	181	483

Emilia – Romagna	16	170	124	310
Friuli Venezia Giulia	11	70	54	135
Lazio	22	192	146	360
Liguria	10	71	58	139
Lombardia	36	368	271	675
Marche	9	83	59	151
Molise	5	32	25	62
Piemonte	22	201	136	359
Puglia	19	194	119	332
Sardegna	11	96	69	176
Sicilia	30	255	161	446
Toscana	14	153	123	290
Umbria	5	51	31	87
Veneto	20	195	141	356

Dagli ultimi dati pervenuti dalla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie e aggiornati alla data del 5 giugno 2018, il numero complessivo dei dipendenti di ruolo in servizio è pari a 3121 unità di cui 175 appartenenti all'area della dirigenza.

3. Il MIUR in cifre – Il personale di ruolo (6 giugno 2018)

STRUTTURA	DIRIGENTI	AREA III	AREA II	AREA I	TOTALE PER STRUTTURA
AMMINISTRAZIONE CENTRALE	77	358	297	44	776
AMMINISTRAZIONE PERIFERICA	98	865	1456	161	2580
TOTALE PER QUALIFICA	175	1223	1753	205	3356

Il personale che opera nell'amministrazione centrale ammonta a 776 unità di cui 77 appartenente all'area della dirigenza. Presso l'amministrazione periferica, invece, il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato, ammonta a 2580 di cui 98 appartenenti all'area della dirigenza.

In termini percentuali circa il 22% del personale di ruolo presta servizio nell'amministrazione centrale mentre, il rimanente 78% svolge la propria attività nell'amministrazione periferica.

Nella tabella sotto riportata è rappresentata per ciascuna struttura dell'Amministrazione centrale, a livello aggregato, la distribuzione del personale fra le aree.

In particolare, dall'esame dei dati risulta che il 45% del personale di ruolo dell'Amministrazione centrale è in servizio presso il Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (DPPR) e solo rispettivamente il 21% e il 22% assegnato al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione (DPIT) e al Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca (DPFSR). Tale dato è da bilanciare con la considerazione che presso il Dipartimento per la programmazione e, in particolare, presso la Direzione generale per le risorse umane e finanziarie è in essere il "Servizio automobilistico" e i "Servizi Generali" (portineria) per un totale di circa 100 unità.

4. FIGURA – Tabella del personale di ruolo nelle strutture dell'amministrazione centrale (6 giugno 2018)

STRUTTURA	DIRIGENTI	AREA III	AREA II	AREA I	TOTALE PER STRUTTURA	% SUL TOTALE DEL PERSONALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE	77	358	297	44	776	
GABINETTO	6	49	44	11	110	14
DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE (DPIT)	34	68	58	5	165	21

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI (DPPR)	20	147	121	25	313	40
DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA (DPFSR)	17	94	74	3	188	24
<u>TOTALE PER QUALIFICA</u>	77	358	297	44	776	
<u>% SUL TOTALE DEL PERSONALE</u>	10	46	38	6		

La distribuzione del personale di ruolo in servizio presso l'Amministrazione periferica è rappresentata dalla seguente tabella.

4. TABELLA DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DISTINTO PER QUALIFICHE E STRUTTURE (5 giugno 2015)


<u>STRUTTURA</u>	<u>DIRIGENTI</u>	<u>AREA III</u>	<u>AREA II</u>	<u>AREA I</u>	<u>TOTALE PER STRUTTURA</u>	<u>% SUL TOTALE DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA STRUTTURA</u>
	98	865	1456	161	2580	
<u>AMMINISTRAZIONE PERIFERICA</u>						
Abruzzo	4	29	48	1	82	3
Basilicata	2	16	27	3	48	2
Calabria	2	45	111	15	173	7
Campania	16	81	158	9	264	10
Emilia Romagna	8	70	81	4	163	6
Friuli Venezia Giulia	3	33	31	8	75	3
Lazio	8	83	108	10	209	8
Liguria	3	18	31	9	61	2
Lombardia	6	103	157	19	285	11
Marche	6	23	26	4	59	2
Molise	1	11	22	5	39	2
Piemonte	6	54	112	14	186	7
Puglia	5	46	104	8	163	6

Sardegna	4	27	43	7	81	3
Sicilia	8	73	175	23	279	11
Toscana	6	64	81	3	154	6
Umbria	1	14	30	3	48	2
Veneto	9	75	111	16	211	8
<u>% sul totale del personale per qualifiche</u>	4	34	56	6		

Da un esame comparato della dotazione organica e personale di ruolo al 6 giugno 2018 risulta in tutte le qualifiche una notevole scoperta di organico che compromette, soprattutto in vista dei futuri pensionamenti (Cofr. Tab. 5), l'attività ministeriale. A fronte, infatti, di una dotazione organica di dirigenti complessivamente fissata con il DPCM 11 febbraio 2014, n. 98 pari a 440 unità sono 175 i dirigenti di ruolo con scoperta complessiva pari a circa il 60% dell'organico complessivo cui si fa fronte, nelle percentuali normativamente stabilite, con incarichi ex art. 19 comma 5bis e 6 del D.lgs. 165/01 nonché con l'istituto della reggenza. Diversa la situazione del personale delle aree la cui scoperta organica sebbene complessivamente più contenuta risulta particolarmente gravosa, come accennato, per assicurare la corretta funzionalità delle strutture soprattutto dell'Amministrazione periferica in prima linea nella gestione del sistema scuola; così con riferimento all'area III la scoperta rispetto alla dotazione organica è pari al 51%. Parzialmente differente la situazione relativamente al personale di Area II rispetto alla quale si registra al 5 giugno 2018 una scoperta complessiva di circa il 40%. Quanto all'Area I a livello complessivo risulta vacante il 40% dei posti.


Tab 5 - Tabella complessiva e di raffronto tra personale di ruolo e dotazione organica per qualifiche

	Personale di ruolo al 31 dicembre 2016				Dotazione organica DPCM 98/2014			
	Dirigenti	Area III	Area II	Area I	Dirigenti	Area III	Area II	Area I
Amministrazione centrale	77	358	297	44	124	617	456	60
Amministrazione periferica	98	865	1456	161	316	1873	268	248
TOTALE	175	1223	1753	205	404	2490	3144	344



Dalla tabella che segue si evince che nel triennio 2018-2020 gli organici subiranno un decremento di 603 unità, infatti il numero dei dipendenti di ruolo passerà da 3356 unità al 5 giugno 2018 a 2753 del 2020. La riduzione prevista del numero dei dipendenti è dovuta principalmente al personale che obbligatoriamente cesserà il servizio cui dovrà aggiungersi, previsione difficilmente stimabile, quello che volontariamente chiederà il collocamento a riposo. Chiaramente i dati che seguono fotografano l'andamento della dotazione organica previsionale al 5 giugno 2018 in assenza di nuove assunzioni.

5. Andamento del personale di ruolo del MIUR nel prossimo triennio



2.1.4 Il sistema informativo del MIUR

Il MIUR gestisce il proprio sistema informativo avvalendosi prevalentemente di contratti pluriennali affidati a società (o raggruppamenti temporanei di impresa) specializzate e selezionate attraverso procedure di gara aperte, di rilevanza comunitaria, aggiudicate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I contratti di maggiore entità attualmente in vigore (dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017) riguardano i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo e sono i seguenti:

- Contratto per "Servizi di gestione e sviluppo applicativo", affidato ad un RTI composto dalle società HP Enterprise Services Italia S.r.l. e Selex Elsag S.p.A., di importo "massimo" di € 117.529.390,40
- Contratto per "Servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale", affidato ad un RTI composto dalle società Al maviva S.p.A. e Fastweb S.p.A. di importo "massimo" di € 72.742.745,00

Entrambi sono contratti che prevedono una molteplicità di servizi, alcuni dei quali a corrispettivo fisso ed altri a "consumo di risorse", il cui dimensionamento dipende dalle esigenze dell'amministrazione e dalla disponibilità di bilancio.

Ai sensi dell'art.14 bis, comma 2, lettera h) del Codice Amministrazione Digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sull'esecuzione di tali contratti è obbligatorio un Monitoraggio che, ai sensi dell'art. 3 comma 2

della circolare AGID n. 4 del 15 dicembre 2016 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2016 (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016), può essere svolto da società esterne.

A seguito dell'espletamento di una gara comunitaria a procedura aperta, è stato firmato un nuovo contratto quinquennale di monitoraggio Rep. 2051 del valore di € 2.576.483,33 IVA esclusa con decorrenza il 1 gennaio 2017 e termine il 31 dicembre 2021 con un RTI composto dalla società HSPI S.p.A Impresa Mandataria CF 02355801206 e P.R.S. Planning Ricerche Studi S.r.l. Impresa Mandante CF 04218941005.

A tali contratti si aggiunge quello per la fornitura dei “*Servizi di connettività e sicurezza nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività*”, utilizzati per la connessione in rete, anche attraverso le comunicazioni in VoIP, degli uffici centrali e territoriali dell’amministrazione e a servizio delle istituzioni scolastiche, per garantire il collegamento alla rete Internet e alla rete Intranet del CED di Monte Porzio Catone e del sito di Disaster Recovery, garantendo così la fruizione dei servizi istituzionali messi a disposizione dal sistema informativo per le scuole, i docenti, i cittadini e le altre pubbliche amministrazioni.

Questo contratto viene affidato, generalmente con contratti pluriennali, a società selezionate attraverso procedure di gara indette da Consip.

Ulteriori contratti di acquisto, di entità ridotta rispetto ai precedenti, vengono stipulati utilizzando il MEPA per materiali informatici non compresi nei contratti del sistema informativo e licenze software.

2.1.5 Flussi documentali e protocollo

La gestione dei flussi documentali è l’insieme di funzionalità che consentono di gestire e organizzare la documentazione ricevuta e prodotta dalle amministrazioni. Consente la corretta registrazione di protocollo, l’assegnazione, la classificazione, la fascicolazione, il reperimento e la conservazione dei documenti informatici.

Tale attività nel MIUR è garantita dall’adozione del “*Manuale di gestione documentale del MIUR*” (DDG n. 240 del 9/10/2015) di cui l’articolo 5 del DPCM 3 dicembre 2013 ad oggetto “*Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47 57-bis e 71 del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n 82 del 2005*” che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

In tale contesto il protocollo informatico realizza le condizioni operative per gestire il flusso informativo e documentale anche ai fini dello snellimento delle procedure e di una maggiore trasparenza dell’azione amministrativa.

Il MIUR, con decreto direttoriale della Direzione generale competente in materia (Decreto della Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica n. 232 del 30 settembre 2015), ha individuato le proprie aree organizzative omogenee (di seguito, AOO), ha nominato il proprio coordinatore del servizio di gestione informatizzata dei flussi documentali e l’amministratore di Ente del protocollo informatico oltre che assicurare l’adozione di un manuale per ciascuna AOO.

Per ciascuna AOO il sistema di protocollazione è unico. Ciascuna AOO, in particolare, adotta un proprio manuale di gestione, *Manuale di gestione dell’AOO*, che descrive il sistema di gestione, anche ai fini della conservazione dei documenti informatici, presso ciascuna Direzione generale e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.

In termini generali, le comunicazioni in ingresso giungono presso i “*punti unici di accesso*” da cui inizia la gestione per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’Ente. Si distinguono un punto di accesso per ciascuna tipologia di comunicazione: via PEC, via PEO o in formato cartaceo.

Le comunicazioni in uscita possono essere trasmesse:

1. dalle singole Unità Organizzative corrispondenti a ciascun Ufficio delle AOO del MIUR (UO);
2. dall’unica unità di protocollo dell’AOO.

Pertanto, a seconda di come le singole AOO scelgano di gestire le comunicazioni in uscita, il modello adottato dalle stesse sarà:

- *parzialmente accentrato*: tutte le comunicazioni giungono ai “*punti unici di accesso*” mentre possono essere trasmesse in uscita da tutte le UO dell’AOO;

• *accentrato*: tutte le comunicazioni sono gestite sia in ingresso che in uscita da un'unica UO indicata nel manuale dell'AOO.


Le UO ed i soggetti abilitati per la ricezione, l'assegnazione, la consultazione dei documenti, la protocollazione, la classificazione e l'archiviazione dei documenti, sono individuati dal Responsabile della gestione documentale di ogni AOO mediante ordine di servizio trasmesso agli interessati.

Il MIUR dota le proprie AOO di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale per la gestione del servizio per la tenuta del protocollo informatico, la gestione dei flussi documentali e degli archivi. Le caselle di PEC costituiscono l'indirizzo virtuale della sede legale della AOO.

In attuazione di quanto previsto dalla direttiva 27 novembre 2003 del Ministro per l'innovazione e le tecnologie sull'impiego della posta elettronica nelle pubbliche amministrazioni, il MIUR dota le risorse umane in servizio presso le AOO, comprese quelle per le quali non sia prevista la dotazione di un personal computer, di una casella di PEO personale.

L'attuale procedura di protocollo e gestione documentale implementa la gestione del fascicolo FOIA e del registro degli accessi civici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013, art. 5.).

1. flusso di lavorazione dei documenti ricevuti



2. flusso di lavorazione dei documenti trasmessi



2.1.6 Richieste di accesso civico e civico generalizzato

Nel corso del 2018 sono pervenute 177 istanze di accesso civico generalizzato e 4 di accesso civico semplice. Tra i settori di maggior richiesta: graduatorie merito concorsi, graduatorie classi di concorso, disponibilità cattedre, mobilità, riconoscimento titoli conseguiti all'estero.

2.1.7 Segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)

Nel corso del 2018 non sono pervenute segnalazioni.

2.1.8 Ulteriori dati e informazioni di contesto utili ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza: il contenzioso

Il contenzioso del Ministero è gestito, nell'ambito della Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del Ministero.

In particolare, rientrano nella competenza dell'Ufficio III della DGRUF del MIUR, così come precisato dall'art. 7, n. 4, lett. m), n), o) e p) del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca):

- la gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali;
- la trattazione del contenzioso concernente il personale amministrativo dirigenziale non generale e il personale iscritto nelle aree funzionali assegnato agli Uffici dell'Amministrazione centrale, nonché del contenzioso relativo sia al personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali, sia ai dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità di Uffici scolastici regionali;
- la gestione delle attività rientranti nella competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari di maggiore gravità a carico del personale appartenente alle aree funzionali in servizio presso l'amministrazione centrale e del personale dirigenziale di seconda fascia, nonché per tutte le sanzioni disciplinari a carico del personale dirigenziale di prima fascia;
- la cura delle attività connesse ai procedimenti per responsabilità penale, amministrativo-contabile e disciplinare a carico del personale amministrativo dirigente di seconda fascia e delle aree funzionali in servizio presso l'Amministrazione centrale, del personale con qualifica dirigenziale di prima fascia in servizio presso la medesima Amministrazione centrale e gli Uffici scolastici regionali, nonché dei dirigenti di seconda fascia cui è affidata la titolarità degli Uffici scolastici regionali.

Nell'ambito delle competenze generali e delle attribuzioni anzi descritte, l'Ufficio III della DGRUF, relativamente alle attività di natura "contenziosa" e giudiziale, cura nello specifico:

- la gestione delle cause di lavoro instaurate dal personale in servizio dinanzi al Giudice Ordinario, con rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione da parte dei propri dipendenti, nei gradi consentiti dalla legge (primo grado di giudizio – art. 417 bis c.p.c.);
- la gestione delle cause in materia pensionistica instaurate dal personale collocato in quiescenza dinanzi alla Corte dei conti, con rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione da parte dei propri dipendenti, nei gradi consentiti dalla legge (primo e secondo grado di giudizio – art. 6, comma 4, della L. 14 gennaio 1994, n. 19);
- la gestione del contenzioso scaturente dall'attivazione di procedimenti disciplinari a carico del personale in servizio, con difesa in giudizio dell'Amministrazione, a mezzo dei propri dipendenti, nei gradi consentiti dalla legge (primo grado di giudizio – art. 417 bis c.p.c.);

- l'espletamento, nei giudizi in cui l'Amministrazione sia rappresentata e difesa dai propri dipendenti, di tutte le attività processuali e di cancelleria connesse (costituzione in giudizio, iscrizione a ruolo, notificazioni, deposito atti, ritiro sentenze);
- la predisposizione di atti di opposizione a decreti ingiuntivi, atti di precetto e pignoramenti presso terzi;
- l'espletamento dell'istruttoria ministeriale e la redazione delle relazioni difensive da trasmettere al Consiglio di Stato per il rilascio del prescritto parere, nonché gli eventuali ulteriori adempimenti istruttori richiesti mediante pareri interlocutori, nei procedimenti per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;
- la liquidazione dei risarcimenti e delle spese di giudizio, con predisposizione dei decreti di autorizzazione alla spesa e prospetti di spesa;
- la predisposizione di relazioni difensive da inoltrare all'Avvocatura Generale dello Stato per la successiva difesa dell'Amministrazione nei giudizi in materie devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo (Tar e Consiglio di Stato) per le quali è previsto il patrocinio obbligatorio;
- la predisposizione di relazioni difensive da inoltrare all'Avvocatura Generale dello Stato per la successiva difesa dell'Amministrazione nei giudizi in materie devolute alla giurisdizione del Giudice Amministrativo-Contabile ovvero del Giudice Ordinario (con riferimento a quei giudizi o a quei gradi di giudizio in cui l'Amministrazione non possa stare in giudizio direttamente, avvalendosi dei propri dipendenti);
- la formulazione di quesiti e di richieste di parere all'Avvocatura Generale dello Stato su tematiche che interessino il Dipartimento di appartenenza dell'Ufficio contenzioso;
- la consulenza legale agli uffici dell'Amministrazione in tema di gestione delle fasi pre-contenziose.

Alla data del 31.12.2018, risultano pendenti n. 158 cause suddivise tra le Autorità giudiziarie competenti nella misura di cui alla tabella seguente:

Organo competente	giurisdizionale	Numero cause trattate (pendenti dicembre 2018)
Giudice Amministrativo		n. 57
Giudice Contabile		n. 11
Giudice Civile/Lavoro		n. 90
Giudice Penale		n. 0
Totale		n. 158

Le vertenze in questione concernono, principalmente, i seguenti ambiti materiali:

- conferimento degli incarichi dirigenziali di I fascia;
- conferimento degli incarichi dirigenziali di II fascia;
- cessazione anticipata degli incarichi dirigenziali di I fascia;
- procedure selettive per il reclutamento delle figure professionali richieste dall'art. 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola);
- scorrimento delle graduatorie concorsuali;
- progressioni economiche;
- procedura concorsuale per il reclutamento di 145 dirigenti tecnici da assegnare agli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione;
- riconoscimento differenze retributive per mansioni superiori;
- accertamento diritto all'assunzione;

- equiparazione trattamento stipendiale percepito dal personale inquadrato nell'ex Area C, posizioni economiche C2 e C3, a quello attribuito al personale del soppresso ruolo ad esaurimento (ex Direttori di Divisione e Ispettori Generali);
- rideterminazione del trattamento pensionistico corrisposto;
- retrodatazione giuridico-economica nelle procedure interne di riqualificazione del personale;
- opposizioni a pignoramento;
- procedure di selezione passaggi di qualifica;
- perequazione indennità di amministrazione dipendenti ex MPI e ex MURST.

Procedimenti disciplinari

Nel corso del 2018, sono stati attivati e conclusi n.5 procedimenti disciplinari. Il dettaglio delle infrazioni e delle relative sanzioni è illustrato nella tabella seguente.

Procedimenti disciplinari conclusi nell'anno 2018 di competenza dell'U.P.D.

INFRAZIONE	SANZIONE	NORMATIVA
negligenza e imperizia in merito alla procedura da seguire in materia di assenze	sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per n. 10 giorni.	articolo 62, comma 3, lettere a) e b) e comma 4, lettera b) del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni Centrali triennio 2016-2018
disciplinare avviato per stessi fatti addebitati in sede penale - articolo 328 del codice penale (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)	archiviazione	art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs n. 165/2001
violazione doveri d'ufficio per partecipazione , senza alcuna autorizzazione e senza alcun incarico, ad alcuni eventi pubblici	archiviazione	art. 55-bis, comma 4 del D.Lgs n. 165/2001
Mancato esercizio dall'azione disciplinare in relazione a condotte aventi rilevanza disciplinare	sanzione della sospensione dal servizio per n. 5 giorni	articolo 55 <i>sexies</i> , comma 3 del D.Lgs n. 165/2001
ripetute e continue assenze ingiustificate dal servizio	sanzione disciplinare del licenziamento	articolo 55 quater, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 165/2001
condotta negligente, con violazione degli obblighi derivanti dall'incarico dirigenziale ricoperto	sanzione disciplinare pecuniaria di euro 500,00	articolo 7, comma 4 lettera a) e articolo 9, comma 4, lettera g) del C.C.N.L. - Area I Dirigenza sottoscritto il 12.2.2010

2.1.9 Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (Rasa)

Il MIUR – Amministrazione centrale, in quanto stazione appaltante unica, è tenuta a nominare, quale misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, come previsto dalla Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016, un unico soggetto responsabile delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa. Nell'Amministrazione Periferica ogni ufficio scolastico regionale, in quanto autonoma stazione appaltante, individua, anch'esso, un proprio Responsabile.

Tale soggetto denominato "*Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*" ha l'obbligo di provvedere, almeno annualmente, alla verifica iniziale o compilazione ed al successivo aggiornamento delle informazioni necessarie a implementare l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), tenuta nell'ambito della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) presso l'ANAC. Tale funzione viene svolta mediante l'inserimento dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, alla classificazione della stessa e all'articolazione in centri di costo in attuazione a quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

I RASA sono come di seguito individuati:

SEDE	Nominativo
Amministrazione centrale	Vito ABBADESSA
USR Abruzzo	Rosa Angela MICARELLI
USR Basilicata	Mara NAPOLI
USR Campania	Luigi CARUSO
USR Calabria	Concetta GULLI'
USR Emilia Romagna	Simona AMELOTTI
USR Friuli Venezia Giulia	Patrizia PAVATTI
USR Lazio	Pasquale DE FEO
USR Lombardia	Nadia LOMBARDI
USR Liguria	Alexander SPINELLI
USR Marche	Luciano BELARDINELLI
USR Molise	Pasquale DE FEO
USR Umbria	Maura RASIMELLI
USR Piemonte	Marco BODRATO
USR Puglia	Mario TRIFILETTI
USR Sardegna	Sergio REPETTO
USR Sicilia	Raffaele ZARBO

USR Toscana	Fabio PAGLIAZZI
USR Veneto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loredana CIURLEO 2. Enza GUERRA 3. Meri DAL MAGRO 4. Simonetta DE SANTIS 5. Anna GAGLIARDI 6. Alberto CAROLLO 7. Pietro SARRUBO 8. Nicoletta CONTIN

2.2 Il contesto esterno

L'attività del MIUR è orientata alla realizzazione di un percorso funzionale indirizzato ai grandi temi legati allo sviluppo e alla valorizzazione del sistema scolastico e universitario.

Nel perseguimento del proprio obiettivo istituzionale, il Ministero interagisce con tutti i soggetti che partecipano alla creazione di un contesto più favorevole allo sviluppo economico e produttivo del Paese: Unione Europea ed altre istituzioni internazionali, Ministeri, Amministrazioni locali, imprese, associazioni di categoria, parti sociali e consumatori. In un'ottica di regia e coordinamento delle politiche di sviluppo e valorizzazione prima accennate, e nel rispetto dei diversi ruoli e delle differenti competenze, il MIUR ricerca la massima collaborazione di tutti gli attori interessati per affrontare di volta in volta, nel modo migliore, le sfide che attendono il sistema istruzione nel suo insieme. La struttura ministeriale è particolarmente complessa per dimensione della struttura interna, eterogeneità e vastità delle materie trattate e per i numerosi portatori di interessi che con essa interagiscono.

L'analisi del contesto specifico dell'amministrazione può realizzarsi, infatti, attraverso l'esame degli stakeholder, intesi sia come soggetti che contribuiscono alla realizzazione della missione istituzionale, e che perciò sono in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi del Ministero, ma anche come soggetti interessati alle attività dell'amministrazione senza poterle "influenzare". Degli stakeholder fanno parte sicuramente le istituzioni scolastiche, le università e gli enti di ricerca nonché, in generale, tutti gli utenti, attuali o potenziali, e i dipendenti, ma anche altre amministrazioni pubbliche o la collettività, incluso le istituzioni pubbliche di vario livello, i gruppi organizzati quali associazioni di utenti o cittadini, associazioni di categoria, sindacati, oppure gruppi non organizzati (imprese, enti non profit, cittadini e collettività, mass media). Va evidenziato che spesso gli stakeholder sono potenziali partner dell'amministrazione e la loro analisi può consentire di mettere a fuoco opportunità di collaborazione e di sviluppo di strategie comuni. La mappatura degli stakeholder esterni già realizzata, viene costantemente monitorata.

Di seguito si presentano, quindi, una serie di dati e informazioni che si ritengono utili a descrivere il contesto in cui opera il Ministero.

2.2.1 La formazione scolastica

2.2.1.1 Le Istituzioni scolastiche statali¹

Il numero di Istituzioni principali sedi di direttivo è pari a 8.290, comprese le sedi sottodimensionate, di cui 130 sono Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti e 8.160 sono Istituzioni scolastiche (Tab. 1). Queste ultime sono distribuite fra 420 Direzioni Didattiche, 4.867 Istituti Comprensivi, 175 Istituti principali di I grado e 2.698 Istituzioni del II ciclo (Graf. 1).

La Tab. 2 mostra la distribuzione delle Istituzioni scolastiche statali per livello territoriale e tipologia di Istituzione scolastica.

Le 40.879 sedi scolastiche sono rappresentate nel Graf. 2 per livello scolastico e nella Tab. 3 anche con un dettaglio regionale.


¹ MIUR – Ufficio studi e statistica - Focus "Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019" - Settembre 2018 (dati di Organico di Fatto al 27 agosto 2018)

Tab 1 – Istituzioni scolastiche per regione_ A.S. 2018/2019

Regione	Istituzioni Scolastiche	CPIA*	Totale
Piemonte	540	12	552
Lombardia	1.123	19	1.142
Veneto	593	7	600
Friuli Venezia Giulia	167	4	171
Liguria	184	6	190
Emilia Romagna	524	12	536
Toscana	471	11	482
Umbria	139	1	140
Marche	232	5	237
Lazio	717	10	727
Abruzzo	194	3	197
Molise	53	2	55
Campania	988	8	996
Puglia	649	7	656
Basilicata	114	2	116
Calabria	360	6	366
Sicilia	841	10	851
Sardegna	271	5	276
Italia	8.160	130	8.290

CPIA*: Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti


Graf.1 - Istituzioni scolastiche statali per tipologia_ A.S. 2018/2019



Tab.2 - Istituzioni scolastiche statali per tipologia e regione_ A.S. 2018/2019

Regione	Direzioni Didattiche	Istituti Comprensivi	Istituti Principali di I grado	Totale I ciclo	Il ciclo e Istituzioni Educative	Totale Istituzioni Scolastiche
Piemonte	24	334	11	369	171	540
Lombardia	1	773	1	775	348	1.123
Veneto	1	393	0	394	199	593
Friuli Venezia Giulia	0	108	0	108	59	167
Liguria	0	118	0	118	66	184
Emilia Romagna	27	312	14	353	171	524
Toscana	17	286	7	310	161	471
Umbria	24	66	5	95	44	139
Marche	2	146	0	148	84	232
Lazio	6	461	1	468	249	717
Abruzzo	8	115	6	129	65	194
Molise	3	26	1	30	23	53
Campania	116	504	50	670	318	988
Puglia	82	307	38	427	222	649
Basilicata	0	72	0	72	42	114
Calabria	3	227	3	233	127	360
Sicilia	92	465	31	588	253	841
Sardegna	14	154	7	175	96	271
Italia	420	4.867	175	5.462	2.698	8.160

Graf. 2 - Sedi scolastiche statali_ A.S. 2018/2019



Tab. 3 - Sedi scolastiche statali per regione e livello scolastico_A.S. 2018/2019

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale sedi scolastiche
Piemonte	1.094	1.268	524	346	3.232
Lombardia	1.334	2.188	1.097	653	5.272
Veneto	605	1.369	578	356	2.908
Friuli Venezia Giulia	300	365	156	123	944
Liguria	310	418	169	124	1.021
Emilia Romagna	733	945	435	303	2.416
Toscana	929	937	398	333	2.597
Umbria	314	287	112	93	806
Marche	492	438	221	157	1.308
Lazio	1.044	1.128	567	456	3.195
Abruzzo	464	402	212	135	1.213
Molise	121	122	72	50	365
Campania	1.550	1.485	741	625	4.401
Puglia	972	725	415	456	2.568
Basilicata	212	197	135	107	651
Calabria	841	809	439	289	2.378
Sicilia	1.521	1.398	645	565	4.129
Sardegna	490	479	313	193	1.475
Italia	13.326	14.960	7.229	5.364	40.879

2.2.1.1 Alunni e classi²

Nell'anno scolastico 2018/2019 gli alunni che frequentano le scuole statali sono 7.682.635, per un totale di 370.611 classi (Tab. 4).

La Tab. 5 rappresenta la distribuzione regionale per livello scolastico degli alunni, delle classi e degli alunni con disabilità.

² MIUR – Ufficio studi e statistica - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019” - Settembre 2018 (dati di Organico di Fatto al 27 agosto 2018)

Tab. 4 - Alunni, classi, alunni con disabilità per regione_scuole statali A.S.2018/2019

Regione	Totale		
	Alunni	Classi	Alunni con disabilità
Piemonte	530.382	25.494	14.569
Lombardia	1.188.581	54.750	40.740
Veneto	594.915	28.165	16.962
Friuli Venezia Giulia	144.004	7.424	3.646
Liguria	171.791	8.102	6.031
Emilia Romagna	549.100	24.902	17.534
Toscana	481.118	22.351	14.652
Umbria	117.665	5.751	3.992
Marche	210.045	10.049	6.906
Lazio	732.994	34.517	24.432
Abruzzo	173.061	8.605	6.685
Molise	38.079	2.052	1.078
Campania	879.561	44.301	27.581
Puglia	584.982	27.725	17.866
Basilicata	78.054	4.168	1.861
Calabria	275.748	14.797	7.778
Sicilia	729.810	36.219	26.299
Sardegna	202.745	11.239	7.111
Italia	7.682.635	370.611	245.723

Tab. 5 - Alunni, classi, alunni con disabilità delle scuole statali per regione e livello scolastico_A.S.2018/2019

Regione	Infanzia			Primaria			I grado			II grado		
	Alunni	Sezioni	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità	Alunni	Classi	Alunni con disabilità
Piemonte	67.229	3.084	1.310	175.653	9.199	5.146	111.974	5.304	4.203	175.526	7.907	3.910
Lombardia	110.493	4.780	2.942	430.360	21.042	16.751	265.256	12.190	12.567	382.472	16.738	8.480
Veneto	42.463	1.930	1.126	213.637	11.005	6.795	134.907	6.271	4.963	203.908	8.959	4.078
Friuli V.G.	15.607	773	303	48.024	2.647	1.263	30.995	1.517	1.055	49.378	2.487	1.025
Liguria	19.838	863	500	54.049	2.845	2.097	36.602	1.693	1.652	61.302	2.701	1.782
Emilia R.	51.521	2.242	1.022	188.765	9.107	6.418	117.499	5.224	4.456	191.315	8.329	5.638
Toscana	64.303	2.795	1.362	150.653	7.405	4.675	98.833	4.482	3.645	167.329	7.669	4.970
Umbria	17.744	770	367	37.306	2.041	1.216	24.009	1.124	967	38.606	1.816	1.442
Marche	31.659	1.394	810	65.751	3.445	2.353	41.308	1.900	1.604	71.327	3.310	2.139
Lazio	86.186	3.777	2.269	241.112	12.096	9.732	156.680	7.319	6.087	249.016	11.325	6.344
Abruzzo	27.787	1.253	747	53.822	2.920	2.137	34.466	1.704	1.623	56.986	2.728	2.178
Molise	5.416	291	107	11.228	689	296	7.523	390	255	13.912	682	420
Campania	117.140	5.961	2.865	259.339	14.146	9.594	187.798	9.441	7.550	315.284	14.753	7.572
Puglia	81.187	3.733	1.667	176.188	8.924	5.730	117.931	5.497	4.503	209.676	9.571	5.966
Basilicata	10.828	553	194	22.204	1.300	569	15.051	800	415	29.971	1.515	683
Calabria	38.626	1.983	705	83.536	4.981	2.581	55.249	2.926	2.121	98.337	4.907	2.371
Sicilia	105.883	5.133	2.487	224.914	12.066	9.449	152.595	7.521	7.314	246.418	11.499	7.049
Sardegna	25.181	1.271	651	61.980	3.496	2.227	40.765	2.197	1.843	74.819	4.275	2.390
Italia	919.091	42.586	21.434	2.498.521	129.354	89.029	1.629.441	77.500	66.823	2.635.582	121.171	68.437

Graf.3 mostra la distribuzione degli studenti della scuola secondaria di II grado, per percorso di studi.

Graf. 3 - Alunni per percorso di studi - Scuola secondaria di II grado statale_A.S. 2018/2019



La tabella 6 offre un maggiore dettaglio sulla distribuzione regionale degli studenti di II grado della scuola statale, per percorso di studio.

**Tab. 6 - Alunni per regione e percorso di studio A.S.2018/2019 -
Scuola secondaria di II grado statale A.S. 2018/2019**

Regione	Percorso di studio			Totale
	Licei	Tecnici	Professionali	
Piemonte	83.304	58.979	33.243	175.526
Lombardia	178.316	135.875	68.281	382.472
Veneto	85.144	76.833	41.931	203.908
Friuli Venezia Giulia	22.721	18.207	8.450	49.378
Liguria	31.729	17.229	12.344	61.302
Emilia Romagna	83.747	66.399	41.169	191.315
Toscana	82.690	49.842	34.797	167.329
Umbria	21.366	10.366	6.874	38.606
Marche	34.158	21.968	15.201	71.327
Lazio	150.923	62.808	35.285	249.016
Abruzzo	31.620	17.420	7.946	56.986
Molise	6.942	4.610	2.360	13.912
Campania	162.990	85.567	66.727	315.284
Puglia	98.107	66.854	44.715	209.676
Basilicata	14.652	8.687	6.632	29.971
Calabria	46.751	32.002	19.584	98.337
Sicilia	122.849	71.594	51.975	246.418
Sardegna	36.881	22.750	15.188	74.819
Italia	1.294.890	827.990	512.702	2.635.582

La Tab. 7 riporta il totale degli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole statali, distribuito per regione e per livello scolastico. Il dato è previsionale ed è stato elaborato sulla base delle Rilevazioni sulle scuole degli anni scolastici precedenti.

Tab. 7 - Alunni con cittadinanza non italiana per regione e livello scolastico A.S.2018/2019 (valore atteso)

Regione	Infanzia	Primaria	Secondaria I grado	Secondaria II grado	Totale
Piemonte	11.223	28.721	16.589	17.262	73.795
Lombardia	24.349	84.556	48.292	45.013	202.210
Veneto	9.789	35.970	20.731	17.740	84.230
Friuli Venezia Giulia	2.624	7.378	4.200	3.935	18.137
Liguria	3.557	8.663	5.046	6.734	24.000
Emilia Romagna	13.204	37.473	21.102	23.924	95.703
Toscana	11.368	25.988	14.820	19.010	71.186
Umbria	2.596	5.427	3.658	4.531	16.212
Marche	3.622	8.043	4.868	6.504	23.037
Lazio	9.404	27.309	15.990	19.748	72.451
Abruzzo	2.433	4.558	2.796	3.414	13.201
Molise	269	422	254	387	1.332
Campania	4.277	8.526	5.615	7.392	25.810
Puglia	3.413	6.090	3.719	5.117	18.339
Basilicata	544	969	703	1.064	3.280
Calabria	1.854	3.700	2.561	3.660	11.775
Sicilia	4.608	8.552	6.164	8.369	27.693
Sardegna	699	1.755	1.162	1.929	5.545
Italia	109.833	304.100	178.270	195.733	787.936

2.2.1.2 Posti del personale docente³

La tabella di seguito riportata mostra la distribuzione regionale dei posti totali di Organico di fatto, distinti tra posti comuni e per il sostegno.

Come riportato in tabella, i posti istituiti per l'a.s. 2018/2019 sono complessivamente 822.723, di cui 681.311 posti comuni e 141.412 posti di sostegno. I posti comprendono sia l'organico dell'autonomia sia l'adeguamento di detto organico alle situazioni di fatto; per il sostegno sono comprese anche le deroghe.

³ MIUR – Ufficio studi e statistica - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019” - Settembre 2018 (dati di Organico di Fatto al 27 agosto 2018)

**Tab. 8 - Posti comuni e di sostegno per regione_Scuola statale
_A.S. 2018/2019**

Regione	Posti comuni	Posti di sostegno	Totale posti
Piemonte	47.845	11.179	59.024
Lombardia	102.167	17.614	119.781
Veneto	52.056	8.815	60.871
Friuli Venezia Giulia	14.001	1.610	15.611
Liguria	15.373	2.664	18.037
Emilia Romagna	46.774	8.969	55.743
Toscana	42.369	9.437	51.806
Umbria	10.831	2.470	13.301
Marche	18.553	4.173	22.726
Lazio	62.717	15.150	77.867
Abruzzo	15.821	4.471	20.292
Molise	4.027	765	4.792
Campania	78.467	15.117	93.584
Puglia	49.578	10.455	60.033
Basilicata	8.375	1.346	9.721
Calabria	27.847	4.443	32.290
Sicilia	64.034	17.335	81.369
Sardegna	20.476	5.399	25.875
Italia	681.311	141.412	822.723

Degli oltre 681mila posti comuni, 15.232 sono “posti di adeguamento” (Tab. 9), mentre, dei 141.412 posti di sostegno, 41.332 sono “posti di sostegno in deroga” (Tab. 10).

Tab. 9 - Posti comuni per regione_Scuola statale_A.S. 2018/2019

Regione	Totale posti comuni	Posti per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia	Totale posti comuni e adeguamento
Piemonte	46.283	1.562	47.845
Lombardia	99.017	3.150	102.167
Veneto	50.535	1.521	52.056
Friuli Venezia Giulia	13.554	447	14.001
Liguria	14.985	388	15.373
Emilia Romagna	44.761	2.013	46.774
Toscana	41.005	1.364	42.369
Umbria	10.485	346	10.831
Marche	17.996	557	18.553
Lazio	61.567	1.150	62.717
Abruzzo	15.625	196	15.821
Molise	3.946	81	4.027
Campania	78.033	434	78.467
Puglia	49.340	238	49.578
Basilicata	8.149	226	8.375
Calabria	27.447	400	27.847
Sicilia	63.216	818	64.034
Sardegna	20.135	341	20.476
Italia	666.079	15.232	681.311

**Tab. 10 - Posti di sostegno per regione_Scuola statale
_ A.S. 2018/2019**

Regione	Posti di sostegno	Posti di sostegno in deroga	Totale posti di sostegno
Piemonte	6.224	4.955	11.179
Lombardia	13.492	4.122	17.614
Veneto	6.336	2.479	8.815
Friuli Venezia Giulia	1.329	281	1.610
Liguria	2.223	441	2.664
Emilia Romagna	5.870	3.099	8.969
Toscana	4.834	4.603	9.437
Umbria	1.296	1.174	2.470
Marche	2.609	1.564	4.173
Lazio	11.237	3.913	15.150
Abruzzo	2.630	1.841	4.471
Molise	707	58	765
Campania	13.225	1.892	15.117
Puglia	8.771	1.684	10.455
Basilicata	1.090	256	1.346
Calabria	3.961	482	4.443
Sicilia	11.506	5.829	17.335
Sardegna	2.740	2.659	5.399
Italia	100.080	41.332	141.412

2.2.1.3 Le scuole paritarie⁴

I dati sulle scuole paritarie si riferiscono all'anno scolastico appena concluso e sono stati elaborati utilizzando le informazioni acquisite dalle Rilevazioni sulle scuole.

Le scuole paritarie nell' a.s. 2017/2018 erano 12.662 e gli studenti pari a 879.158. La scuola dell'infanzia si conferma il settore educativo che accoglie maggiormente gli studenti delle scuole paritarie: 541.447 bambini distribuiti in 9.066 scuole.

Graf. 4 - Scuole paritarie per livello scolastico A.S. 2017/2018



⁴ MIUR – Ufficio studi e statistica - Focus “Principali dati della scuola – Avvio Anno Scolastico 2018/2019” - Settembre 2018.

Tab. 11 - Scuole paritarie per livello scolastico e Regione A.S. 2017/2018

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	546	77	50	66	739
Valle d'Aosta	8	3	1	4	16
Lombardia	1.733	241	190	358	2.522
Trentino Alto Adige	158	10	17	22	207
Veneto	1.119	94	65	104	1.382
Friuli Venezia Giulia	178	22	12	15	227
Liguria	228	46	23	20	317
Emilia Romagna	811	65	45	60	981
Toscana	416	83	26	50	575
Umbria	79	10	4	7	100
Marche	98	15	7	31	151
Lazio	734	212	91	220	1.257
Abruzzo	115	19	6	23	163
Molise	30	3	0	0	33
Campania	1.023	316	39	285	1.663
Puglia	450	46	9	35	540
Basilicata	42	3	0	4	49
Calabria	358	24	11	37	430
Sicilia	708	91	26	199	1.024
Sardegna	232	23	6	25	286
Italia	9.066	1.403	628	1.565	12.662

Tab. 12 – Alunni scuole paritarie per livello scolastico e Regione A.S. 2017/2018

Regione	Infanzia	Primaria	I grado	II grado	Totale
Piemonte	35.743	10.988	5.791	5.356	57.878
Valle d'Aosta	500	357	155	533	1.545
Lombardia	139.893	38.617	24.885	29.762	233.157
Trentino Alto Adige	9.578	1.282	2.330	2.599	15.789
Veneto	79.286	12.454	6.887	8.598	107.225
Friuli Venezia Giulia	11.889	2.128	1.238	881	16.136
Liguria	12.742	5.358	1.702	2.490	22.292
Emilia Romagna	54.903	10.422	5.285	3.841	74.451
Toscana	22.031	9.038	1.960	2.780	35.809
Umbria	3.466	744	133	297	4.640
Marche	5.060	1.269	327	1.402	8.058
Lazio	53.475	26.723	8.179	13.953	102.330
Abruzzo	4.728	1.901	244	893	7.766
Molise	982	197	0	0	1.179
Campania	42.814	29.258	1.926	18.326	92.324
Puglia	18.664	5.082	559	1.992	26.297
Basilicata	1.661	321	0	122	2.104
Calabria	11.637	1.791	379	1.385	15.192
Sicilia	22.506	8.201	1.547	9.078	41.332
Sardegna	9.889	2.303	623	839	13.654
Italia	541.447	168.434	64.150	105.127	879.158

2.2.2 Le Università e l'Alta formazione artistica e musicale

2.2.2.1 Le università italiane⁵

Ad oggi operano sul territorio italiano 97 istituzioni universitarie:

- 61 sono università statali
- 30 sono università non statali legalmente riconosciute, di cui 11 università telematiche.
- Istituti ad ordinamento speciale (3 scuole superiori ad ordinamento speciale, che si occupano principalmente della formazione post laurea, e 3 istituti di alta formazione dottorale)

Escludendo gli Istituti ad ordinamento speciale e suddividendo gli atenei in base alla dimensione, vi sono 11 grandi atenei con oltre 40.000 iscritti, 28 atenei medi (tra 15.000-40.000) e 52 atenei piccoli (meno di 15.000 iscritti).

Nei grandi atenei (11 università statali di cui un politecnico), studia il 40% degli iscritti, nei 28 atenei medi il 41% e nei piccoli atenei il 19%.

L'89% degli studenti è iscritto ad un'università statale. Del restante 11%, iscritto alle università non statali, di cui il 44% studia nelle università telematiche (valore in costante crescita).

2.2.2.1.1 Gli studenti

Nell'anno accademico 2017/2018 si sono immatricolati (iscritti per la prima volta all'università) circa 266 mila giovani. In linea con gli anni precedenti, la maggior parte degli immatricolati si indirizza verso i corsi di laurea (87%), mentre il restante 13% si orienta verso i corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Pur in presenza di variazioni, nel complesso si conferma, anche tra i nuovi immatricolati, un'alta presenza femminile: le donne che si iscrivono per la prima volta all'università costituiscono il 54% nei corsi di laurea e il 66% nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Rimane costante la quota di diplomati che si immatricola all'università nello medesimo anno del conseguimento del diploma (50,3%); dando uno sguardo ai dati disaggregati per regione, si evidenzia una certa variabilità anche tra regioni appartenenti alla medesima area geografica.

Le regioni che mostrano il tasso di passaggio più elevato sono: Abruzzo, Lombardia, Marche, e Molise; invece le regioni in cui i giovani sono meno propensi a proseguire gli studi universitari sono Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Permane alto in media il tasso di passaggio femminile (55%).

Con riferimento alla scelta delle aree disciplinari, le immatricolazioni ai corsi triennali si concentrano soprattutto nei gruppi ingegneria, economico-statistico e politico-sociale, che accolgono rispettivamente il 14,5, il 14,3 e il 10 per cento degli immatricolati.

Nel complesso, gli studenti iscritti nell'anno accademico 2017/2018 a un corso di studi (sia di primo che di secondo livello) sono 1.659.854; in lieve aumento rispetto all'anno accademico precedente. Più specificamente, risultano in aumento gli iscritti ai corsi di laurea (+0,3%) diminuiscono gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico (-3,6%) e aumentano gli studenti dei corsi di laurea magistrale (+5,1%).

Nell'anno solare 2017 sono aumentati gli studenti che hanno conseguito un titolo universitario: sono stati 317.792 (+2% rispetto all'anno precedente).

Si registra un incremento generalizzato in tutte le tipologie di laurea: nei corsi triennali (+1,5 per cento), nei corsi a ciclo unico (+4% per cento), e nei corsi di laurea magistrale (+3%).

Le università collocate nel Nord del Paese raccolgono il 43% del totale degli iscritti, il 31% degli universitari studia in un ateneo del Centro e il restante 25% nelle università del Mezzogiorno.

Distribuzione questa che non dipende dal diverso grado di partecipazione agli studi universitari dei giovani residenti nelle varie regioni ma anche dalla diversa distribuzione degli atenei sul territorio (è maggiore il numero delle università nelle regioni settentrionali) e dalla capacità delle singole università di attrarre studenti che risiedono in altre zone del Paese. Analizzando la partecipazione agli studi universitari per provenienza geografica dello studente (residenza), si rileva che i tassi di iscrizione mostrano una partecipazione agli studi universitari

⁵ Ufficio statistica e studi – Indagine sull'Istruzione Universitaria 2017

più elevata per i giovani residenti nel Mezzogiorno (41% per cento) rispetto a quelli residenti nelle regioni del Nord (35%).

In particolare, la maggiore propensione a frequentare l'università si rileva in Abruzzo, Basilicata, e in Molise dove è iscritto ad un corso di laurea il 48% dei giovani residenti nella fascia di età compresa tra 19 e 25 anni. I tassi più bassi si riscontrano invece in Trentino Alto Adige (22%), in Lombardia (34%) e in Valle d'Aosta, Veneto e Piemonte (35%).

Nell'anno solare 2017, il tasso di conseguimento del primo titolo universitario, calcolato rapportando chi consegue una laurea di primo livello alla popolazione residente di venticinque anni di età è pari al 28,5%. Il tasso di conseguimento delle lauree di secondo livello (sia a ciclo unico che biennali), vale a dire la percentuale dei venticinquenni che hanno completato un percorso di formazione universitaria lungo, risulta invece pari al 22%.

Il percorso di studi delle donne si rivela generalmente più brillante: la quota di donne venticinquenni che nell'anno solare 2017 ha conseguito per la prima volta un titolo universitario è pari a 33% (contro il 24% degli uomini), mentre la percentuale di donne venticinquenni che concludono un ciclo lungo di studi conseguendo una laurea magistrale è pari a 25% contro il 17% degli uomini della medesima età.

2.2.2.1.2 I finanziamenti al sistema universitario e gli interventi a sostegno degli studenti e del diritto allo studio da parte del MIUR

Il Ministero svolge una funzione fondamentale per il funzionamento del sistema universitario attribuendo i finanziamenti sia alle Università statali sia alle Università non statali legalmente riconosciute. Alle Università statali viene assegnato il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura delle spese istituzionali e di funzionamento. Alle Università non statali legalmente riconosciute, lo Stato eroga il contributo previsto dalla Legge 243 del 1991.

L'evoluzione normativa degli ultimi anni ha modificato radicalmente le modalità di attribuzione delle risorse statali al sistema universitario introducendo criteri che, gradualmente, riducono il peso dei finanziamenti su base storica a favore di parametri quali:

- il costo standard per studente;
- la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca;
- gli interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.

Sempre nell'ambito dei finanziamenti annuali attribuiti al sistema universitario sono presenti altresì una serie di interventi specifici che, pur facendo parte del FFO, hanno delle destinazioni vincolate. I principali sono:

- Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (articolo 1, comma 1, Decreto Legge 105 del 2003 convertito nella legge 170 del 2003);
- Fondo per le borse post – lauream per dottorato di ricerca;
- risorse per i Piani straordinari di reclutamento dei Professori e dei Ricercatori.

Per quanto riguarda gli strumenti in favore degli studenti, la principale voce di spesa è costituita dal fondo per le borse di studio destinato a integrare le risorse regionali per il diritto allo studio e il fondo per la mobilità degli studenti.

Nel 2017, le risorse destinate al sistema per il suo funzionamento ammontano a poco più di 7,0 miliardi di euro (di cui 6,9 costituite dal Fondo di finanziamento ordinario), e quelle in favore del diritto allo studio poco più di 217 milioni.

2.2.2.1.3 Le risorse umane

2.2.2.1.3.1 I docenti

Nel 2017 i docenti universitari di ruolo ammontavano a 47.589 unità, di questi il 94,6% era in servizio presso le istituzioni statali ed il 37,1% donna. In particolare, i professori ordinari erano 12.890, gli associati 20.144 e i ricercatori universitari 14.555 pari, rispettivamente, al 27,1%, 42,3% e 30,6% del totale. Inoltre, circa il 99% era cittadinanza italiana ed il 95,3% era in servizio a tempo pieno.

Ai docenti di ruolo vanno affiancati i ricercatori a tempo determinato, introdotti con la Legge 230/2005 e con la Legge 240/2010, volti progressivamente a sostituire i ricercatori a tempo indeterminato il cui ruolo è stato posto ad esaurimento. Nel 2017 i ricercatori a tempo

determinato erano pari a 6.204 unità, di questi l'86,7% afferiva ad atenei statali, il 59,6% era di tipo A (Legge 240/10, art. 24 comma 3a) ed il 39,0% di tipo B (Legge 240/10, art. 24 comma 3b).

Dal momento che i ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca e di didattica, d'ora in avanti con il termine "docenti" ci si riferirà all'insieme dei docenti di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato.

Nel 2017 i ricercatori a tempo determinato rappresentano l'11,5% del totale "docenti", le aree scientifico-disciplinari in cui si osserva una quota maggiore sono l'area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione (15,7%) e l'area 14 - Scienze politiche e sociali (13,8%). Quote inferiori alla media si registrano invece nelle aree 06 - Scienze mediche (10,2%) e 12 - Scienze giuridiche (7,6%).

Gli atenei in cui si osserva una presenza più bassa erano quelli del Sud (9,8%), mentre ben più alta era la presenza negli atenei del Nord (12,6%).

Al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale per fare fronte a specifiche esigenze didattiche o favorire l'internazionalizzazione, le università possono stipulare contratti per attività di insegnamento della durata di un anno accademico, a titolo gratuito o oneroso. Nel corso dell'anno accademico 2016/2017 i docenti a contratto sono stati complessivamente 26.869 (di cui il 38,4% donne). Ogni 10 docenti sono stati impiegati complessivamente 5 docenti a contratto, un più elevato impiego di queste figure si osserva negli atenei del Nord (6 docenti a contratto ogni 10 docenti) ed in quelli del Centro Italia (5,8 docenti a contratto ogni 10 docenti). I docenti a contratto raggiungono un picco di impiego nell'area 14 - Scienze politiche e sociali (8,7 docenti a contratto ogni 10 docenti), mentre sono poco utilizzati nell'area 03 - Scienze chimiche (1,4 docenti a contratto ogni 10 docenti) e 07 - Scienze agrarie e veterinarie (1,3 docenti a contratto ogni 10 docenti). La figura del docente a contratto trova, naturalmente, maggiore impiego negli atenei non statali dove si osserva che del totale di unità impiegate in attività didattiche circa il 64% sono docenti a contratto.

2.2.2.1.3.2 I collaboratori in attività di ricerca

Una risorsa importante del sistema accademico italiano è rappresentata dai titolari di assegni di ricerca, studiosi impegnati in via esclusiva in attività di ricerca. Al 31/12/2017 risultavano in attività 14.124 assegnisti (di cui il 50,3% donne): circa 2,6 assegnisti ogni 10 docenti. Questo valore medio nazionale varia da 3,5 assegnisti di ricerca ogni 10 docenti negli atenei del Nord Italia, a 2,7 negli atenei del Centro e scende fino a 1,3 negli atenei del Sud e delle isole.

Le aree scientifico-disciplinari in cui i titolari di assegni di ricerca trovano maggiore impiego sono 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione (21,9%) e 06 - Scienze mediche (15,3%), sono invece meno utilizzati nelle aree 14 - Scienze politiche e sociali (2,5%) e 04 - Scienze della terra (2,0%).

La normativa che ha introdotto gli assegni di ricerca è la stessa che ha autorizzato università e gli enti di ricerca a stipulare appositi contratti d'opera, per lo svolgimento di prestazioni previste da programmi di ricerca, compatibili anche con altri rapporti di lavoro subordinato. La durata di queste collaborazioni è legata alla durata dei programmi di ricerca e solitamente i contratti hanno come oggetto attività di supporto alla ricerca (ad esempio, implementazione di database, misurazioni, traduzioni, ecc.).

Nel corso dell'anno 2017 complessivamente i titolari contratti di prestazione autonoma per programmi di ricerca ammontavano a 8.095 unità (di cui il 49,6% donne, il 65% impiegato in Atenei del Nord Italia e l'81,2% in atenei statali).

Inoltre, i laureati che hanno usufruito di borse di studio per attività di ricerca sono stati 8.961 (di cui il 54,0% donne, il 43% impiegato in Atenei del Nord Italia e il 98,4% in atenei statali).

Infine, la Legge 240/2010 (art. 24bis) ha introdotto la figura dei Tecnologi a tempo determinato: le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con soggetti in possesso almeno del titolo di laurea e di una particolare qualificazione professionale al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca. Si tratta di una tipologia di collaboratori ancora poco diffusa, al 31/12/2017 in tutti gli atenei italiani se ne contavano appena 90. Di questi, la quasi totalità (98,9%) era in forze presso atenei statali e oltre la metà (48/90) è donna.

2.2.2.1.3.3 Il personale tecnico amministrativo

La qualità del lavoro accademico è sempre più legata alle capacità degli uffici di supporto di comprendere e soddisfare i bisogni di studenti, professori e ricercatori. Per questo al personale

tecnico-amministrativo si richiedono competenze sempre più approfondite che mettano gli atenei in condizione di cogliere le sfide del futuro (internazionalizzazione, trasferimento tecnologico, innovazione ecc.).

Al 31 dicembre 2017 presso tutti gli atenei italiani erano in servizio 55.206 tecnico-amministrativi, oltre la metà di genere femminile (58,8%) e quasi la totalità (95,5%) con contratto a tempo indeterminato. A queste unità se ne aggiungono altre 1.170 caratterizzati dalle diverse forme contrattuali utilizzabili oltre a quelle di natura dipendente (a tempo indeterminato o determinato).

Mettendo a confronto la dotazione di tecnico-amministrativi con quella dei docenti, a livello nazionale si osserva che ogni 100 docenti vi sono quasi 103 tecnico-amministrativi, il rapporto scende a 99,8 negli atenei statali mentre arriva a 145 nell'insieme degli atenei non statali dove però occorre tenere conto della più elevata presenza di docenti a contratto. Ogni 100 studenti, invece, si contano 3,3 unità di tecnico-amministrativi che scendono a 2,7 negli atenei non statali.

La distribuzione per area funzionale, infine, evidenzia che poco meno della metà del personale tecnico-amministrativo afferisce all'area Amministrativa ed Amministrativa-gestionale (49,2%) e quasi il 30% (29,3%) all'area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati. Le restanti unità si distribuiscono nelle aree Servizi generali e tecnici (7,5%), Socio sanitaria, Medico-odontoiatrica e Socio sanitaria (7,3%), Biblioteche (5,9%) e Dirigenza amministrativa (0,9%).

2.2.2.2 Il sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM)

Il sistema dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica rappresenta un settore composito, che la legge 21 dicembre 1999, n. 508 ha collocato nell'ambito dell'istruzione terziaria, equiparato quindi al livello universitario.

Le istituzioni AFAM includono le Accademie di Belle Arti (statali, legalmente riconosciute e autorizzate a rilasciare titoli con valore legale) e gli Istituti Superiori di Studi Musicali (statali, non statali e autorizzati a rilasciare titoli con valore legale), gli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, l'Accademia Nazionale di Danza e l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica.

A oggi le istituzioni AFAM statali e non statali sono 152 (4 delle quali sono sezioni distaccate), in prevalenza Accademie (39) e Istituti Superiori di Studi Musicali (77), così distribuite:

- 20 ABA Accademie di belle arti statali
- 19 ALR Accademie di belle arti legalmente riconosciute (17 più 1 sezione staccata)
- 1 ANAD Accademia nazionale di Arte Drammatica
- 1 AND Accademia nazionale di Danza
- 77 ISSM Istituti Superiori di Studi Musicali, di cui:
 - 59 Conservatori di musica (55 più 4 sezioni staccate)
 - 18 ex-IMP Istituti musicali pareggiati
- 5 ISIA Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA)
- 29 altri soggetti privati, autorizzati al rilascio di titoli AFAM ai sensi dell'Art. 11 del D.P.R. 212/2005 (17 più 5 sezioni staccate).

2.2.2.2.1 La popolazione studentesca e i corsi di studio

Nell'anno accademico 2017/18 quasi 92.000 studenti hanno frequentato queste istituzioni, di cui circa il 48,9% nel settore artistico, e il resto nel settore musicale e coreutico, in cui però risultano compresenti percorsi formativi di fascia accademica e pre-accademica (circa 20.000 studenti frequentano corsi di livello pre-accademico: il 22,2% degli iscritti complessivi del sistema AFAM ed il 43,5% degli iscritti nel settore musicale e coreutico).

Il comparto AFAM ha una tradizione secolare e la presenza di studenti stranieri è piuttosto rilevante (il 13,3%), superiore alla media degli stranieri presenti nelle università, riflesso del prestigio di cui la formazione artistica e musicale italiana gode nel mondo.

Nell'ambito dell'istruzione terziaria extra-universitaria, la partecipazione ai corsi appartenenti alla cosiddetta fascia accademica che costituiscono l'Alta formazione artistica e musicale è cresciuta nell'anno accademico 2017/2018 del 5,9% rispetto all'anno precedente, raggiungendo i 71.344 iscritti. Rispetto all'anno della riforma, gli iscritti a tali corsi risultano più che raddoppiati.

I corsi più frequentati sono quelli delle Accademie di belle arti, che raccolgono complessivamente il 51% di tutti gli iscritti agli istituti AFAM, e gli Istituti musicali, dove si indirizza il 35,2% di chi sceglie gli studi AFAM di livello terziario.

La partecipazione femminile nei corsi AFAM è pari al 56,9% e raggiunge l'incidenza più alta nell'Accademia nazionale di danza (86,1%).

La popolazione studentesca è distribuita su un insieme di circa 6.500 corsi, di cui il 39% sono corsi accademici di I livello, il 24% corsi accademici di II livello, il 12% corsi del vecchio ordinamento pre-riforma e il 24% corsi pre-accademici.

Dal 2005, attraverso l'adozione del DPR 2012, l'offerta formativa delle istituzioni AFAM è stata riorganizzata affiancando ai percorsi già esistenti tradizionali nuove Scuole istituite in aree innovative come Design, Restauro, Nuove tecnologie, Nuovi media, Beni culturali per le Accademie e nell'area delle Nuove Tecnologie e Linguaggi musicali per gli Istituti Superiori di Studi Musicali.

Tali aree sono state raggruppate secondo un modello dipartimentale sulla base del criterio di affinità, in parte anticipando il principio di recente stabilito per l'area universitaria dalla legge 240/10 che trasferisce ai dipartimenti le competenze relative alla gestione e al coordinamento della didattica.

La componente dell'offerta formativa tradizionale si mantiene sostanzialmente stabile negli anni.

Nel 2017/18 le 39 Accademie di Belle Arti (statali e non statali) includono complessivamente il 39,6% della popolazione studentesca dell'intero sistema AFAM ma, facendo riferimento ai soli corsi della fascia accademica tale percentuale, come si è detto, sale al 51% degli studenti (di cui il 36,5% nelle Accademie statali e il 14,4% nelle non statali).

Nelle Accademie statali, a fronte dei 26.067 iscritti sono attivi 367 corsi di diploma tra primo e secondo livello, con una media di un corso ogni 71 studenti.

Le Accademie legalmente riconosciute sono passate da 2.255 iscritti del 1999, inclusi i corsi sperimentali, agli attuali 10.297.

Nel 2017 i diplomati nelle Accademie di belle arti statali e non statali sono stati 8.072, di cui il 69,4% donne: in particolare, tra i diplomati del triennio la quota femminile è del 68,1% e tra i diplomati del biennio è del 71,6%, indicando non solo una maggiore presenza in assoluto della popolazione femminile nelle accademie, ma anche una loro maggiore propensione a completare il ciclo con la laurea di secondo livello.

Nel 2017/18 i 77 Istituti Superiori di Studi Musicali (statali e non statali) includono complessivamente il 49,5% della popolazione studentesca dell'intero sistema AFAM ma, facendo riferimento ai soli corsi della fascia accademica, tale percentuale scende al 35,2% degli studenti (di cui il 31,3% nei Conservatori statali e il 3,9% negli ex-Istituti musicali pareggiati).

Nei Conservatori di musicali statali, a fronte dei 22.300 iscritti ai corsi di livello accademico, sono attivi 3.662 corsi di diploma tra primo e secondo livello, con una media di un corso ogni 11 allievi.

Gli ex-Istituti Musicali pareggiati sono passati da 3.313 iscritti del 1999 agli attuali 6.423.

Nel 2017 i diplomati complessivi negli Istituti Superiori di Studi Musicali sono stati 6.389: in quest'area si osserva una maggiore presenza della popolazione maschile sia tra gli iscritti (55,1%) che tra i diplomati (57,6%).

Anche negli ISIA la maggioranza degli iscritti è costituita da ragazze, il 56,1% su un totale di 921; dei 287 diplomati nel 2017, le ragazze costituiscono il 58,2%. I corsi attivi risultano pari a 16 con un numero medio di iscritti per corso pari a 58.

Nell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica a fronte di 131 iscritti sono attivi 4 corsi nell'a.a. 2017/18, con un numero medio di 33 iscritti per corso in cui le donne sono il 48,1%. Dei 74 diplomati nel 2017, le ragazze costituiscono il 51,4%.

Nell'Accademia Nazionale di Danza nell'a.a. 2017/18 le iscrizioni ammontano a 419 studenti, di cui 309 nei 6 corsi della fascia accademica, con un numero medio di 60 iscritti per corso a prevalenza nettamente femminile (86,4%). Dei 103 diplomati nel 2017, le ragazze costituiscono il 77,7%.

Dei 29 altri soggetti privati, autorizzati al rilascio di titoli AFAM ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005 cui nell'a.a. 2017/18 risultano iscritti 8.532 studenti, 6 sono istituti a carattere musicale e gli altri afferiscono all'area delle belle arti, della moda, del design e del teatro.

L'art. 11 riguarda soggetti preesistenti la legge di riforma del sistema AFAM (L. n.508/1999) oppure aventi una esperienza almeno quinquennale in attività di formazione di livello post-secondario nei settori dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consente loro - nelle more del regolamento che disciplina la programmazione dello sviluppo del settore AFAM - di ottenere un accreditamento da parte del MIUR e la conseguente autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale. Le immatricolazioni in tali istituti presentano elevatissimi indici di crescita.

2.2.2.2.2 I docenti

Nell'anno accademico 2017/18 operano a vario titolo nel sistema AFAM 17.707 unità di personale, di cui 14.606 docenti e 3.101 non docenti.

L'organico complessivo dei docenti del comparto AFAM risulta composto per il 41,7% di unità a tempo indeterminato, per il 13,7% da unità a tempo determinato e per il restante 44,6% da esperti esterni a contratto. Nell'ambito dei Conservatori di musica statali la percentuale dei docenti di ruolo sale al 68% del totale e nelle Accademie di belle arti statali è pari al 39%. Nelle Istituzioni non statali i docenti a contratto rappresentano il 76,6% del corpo docente.

La percentuale delle donne tra i docenti risulta mediamente pari al 33,1% (solo nell'Accademia Nazionale di Danza sono più numerose degli uomini raggiungendo il 61,5%).

2.2.3 La ricerca scientifica e tecnologica

Il MIUR ha il compito di promuovere e sviluppare l'attività di ricerca scientifica e tecnologica italiana, in collegamento con le altre amministrazioni dello stato, centrali e regionali, che hanno competenze analoghe in materia. L'obiettivo è favorire nei soggetti impegnati nella ricerca la capacità di produrre nuove conoscenze e realizzare nuovi prodotti e processi produttivi ad alto valore aggiunto di conoscenza. A tal fine promuove una molteplicità di azioni e attività che possono ricondursi a due macro-categorie:

- definizione delle linee programmatiche e strategiche direttamente o in coordinamento con l'Unione Europea e/o con altre amministrazioni centrali e regionali dello Stato;
- gestione delle risorse finanziarie volte a sostenere sia il funzionamento dei soggetti pubblici (in particolare, università ed enti) sia le attività di ricerca.

Il Fondo Ordinario per il finanziamento di enti e istituzioni di ricerca (FOE) rappresenta il principale contributo che il MIUR destina alla copertura delle spese e delle attività dei 12 enti di ricerca vigilati dal Ministero (decreti legislativi 5 giugno 1998, n. 204 e 31 dicembre 2009, n. 213). Il fondo viene erogato sulla base della programmazione preventiva degli enti, elaborata tenendo presente le indicazioni contenute nel Programma Nazionale della Ricerca e della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'ANVUR. Nel 2017 circa 1,68 miliardi di euro sono stati ripartiti tra gli enti vigilati come riportato nella tabella sottostante (DM 631/2016):

Enti di ricerca vigilati dal MIUR	Assegnazione (mln euro)
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)	562,8
Agenzia Spaziale Italiana (ASI)	533,0
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)	261,0
Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)	87,8
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)	57,6
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)	19,5
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)	17,4
Stazione Zoologica "ANTON DOHRN"	13,2
Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste	22,5
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INDAM)	2,6
Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche "ENRICO FERMI"	1,9
Istituto Italiano di Studi Germanici	1,2

La quota residua è destinata al finanziamento di iniziative fissate per legge o altra disposizione o per specifiche iniziative. Tra queste:

- Elettra – Sincrotrone Trieste S.C.p.A: 14 mln di euro;
- funzionamento ordinario dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE): 8,95 mln di euro;
- funzionamento dell'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione (INVALSI): 5,4 mln di euro;

• assunzione per chiamata diretta (ai sensi dell'art. 13 del D.lg. 213/2009) da corrispondere a ciascuno degli enti interessati ad incremento dell'assegnazione ordinaria: 0,79 mln di euro.

Le attività di ricerca di base e industriale sono prevalentemente finanziate mediante il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), istituito nel 2007 proprio per garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca (articolo 1, commi 870 – 874, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Nel 2017 l'importo destinato al fondo era pari ad euro 62.564.693.

Infine, per effetto della la Legge n. 232/2016, lo stanziamento relativo al Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) è transitato dal Bilancio del MEF a quello del MIUR con un importo pari a 22.822.845,00 euro nel 2017. Il FISR finanzia “specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel Programma Nazionale delle Ricerche (PNR) e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali”, (articolo 1, comma 3, Decreto legislativo 204 del 1998).

3 IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE NEL MIUR

Abstract

L'attuazione di strategie mirate a prevenire fenomeni corruttivi discende dall'implementazione di un sistema di analisi e gestione del rischio, da un processo di “risk management”. Il risk management può essere definito come il sistema, fondato su una metodologia logica e sistematica che consente, attraverso step successivi, di identificare, analizzare, valutare, eliminare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività, o processo.

La strategia della prevenzione della corruzione si fonda sulla progettazione, realizzazione e sviluppo di un sistema di gestione del rischio di corruzione operante a livello di singola amministrazione, nel rispetto delle previsioni normative (Legge 190/2012) e degli indirizzi forniti dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e dai suoi aggiornamenti. Sebbene in maniera non esplicita, infatti, la legge 190/2012 definisce un modello di gestione del rischio partendo dalla considerazione per cui la corruzione è configurabile quale rischio al quale le Amministrazioni sono, per loro stessa natura, esposte, a prescindere dall'esistenza o meno di buone prassi e comportamenti eticamente rilevanti. In più parti, il testo normativo fa riferimento all'identificazione e valutazione del rischio corruzione nonché alla ricerca e individuazione di strumenti e procedimenti idonei a contrastare fenomeni corruttivi. Su tale aspetto interviene, come accennato, il PNA e i relativi aggiornamenti, in particolare quello del 2015, che dedicano particolare attenzione alla configurazione del sistema di gestione del rischio.

Il PNA, definendo la “*Gestione del Rischio di corruzione*” quale “insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio [di corruzione⁶”, rinvia, le modalità di attuazione, alle prescrizioni e ai Principi fondamentali contenuti nelle linee guida dello standard UNI ISO 31000:2010, che rappresenta la versione in lingua italiana della norma tecnica internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management”.

La gestione del rischio di corruzione, quindi, dovrebbe condurre alla riduzione delle probabilità che il rischio corruzione si verifichi nell'ambito della singola organizzazione e, tale risultato va perseguito proprio attraverso l'implementazione di un sistema sorretto da tre cardini fondamentali:


1. *i principi generali*. Lo standard ISO individua 11 principi guida da seguire per attuare un'efficace sistema di gestione del rischio. Tra essi, a titolo esemplificativo, si possono ricordare:
 - a. la gestione del rischio è parte del processo decisionale. La gestione del rischio non è un'attività indipendente, separata dalle attività e dai processi principali dell'organizzazione. La gestione del rischio fa parte delle responsabilità della direzione ed è parte integrante di tutti i processi dell'organizzazione, inclusi la

6 Allegato 1 al PNA, par. B.1.2. pag. 23.

pianificazione strategica e tutti i processi di gestione dei progetti e del cambiamento.

- b. la gestione del rischio è “su misura”, ovvero deve essere in linea con il contesto esterno e interno e con il profilo di rischio dell’organizzazione.
 - c. la gestione del rischio è trasparente e inclusiva, poiché mira a coinvolgere i soggetti interessati (il personale, i collaboratori, gli stakeholder).
2. *il disegno del Sistema (Framework)*. L’introduzione di un sistema efficace di gestione del rischio richiede, innanzitutto, la definizione di una pianificazione strategica rigorosa degli obiettivi che ci si propone di raggiungere.
 3. *il processo di gestione del rischi*. Sulla base del disegno definito in sede di programmazione strategica, si procede all’applicazione del processo di gestione del rischio, il quale deve necessariamente prevedere:
 - a. una chiara individuazione del contesto di riferimento;
 - b. la valutazione del rischio, intesa come: identificazione, analisi e ponderazione;
 - c. il trattamento del rischio;
 - d. la comunicazione e la consultazione degli stakeholder;
 - e. il monitoraggio del sistema e il riesame delle sue risultanze.

3. ISO 31000:2009 – Principi, Framework e Processo



Il PNA, quindi, avvalorando l’impostazione dello standard ISO 31000:2010, imperniata sulla triplice articolazione del sistema sopra illustrata, guida la strategia nazionale per la lotta alla corruzione, fornendo le indicazioni a cui le singole amministrazioni si debbono attenere nella redazione del PTPCT quale strumento di programmazione, di gestione del rischio di corruzione e definizione delle modalità operative di implementazione del sistema.

Il PNA, d’altro canto, come sottolineato dall’aggiornamento 2015, non impone uno specifico metodo di gestione del rischio, lasciando le amministrazioni comunque libere di individuare

proprie metodologie atte a garantire lo sviluppo progressivo dell'intero complesso sistema di prevenzione.

3.1 La gestione del rischio: l'approccio metodologico

Il MIUR, nella realizzazione del sistema di gestione del rischio, si propone di far leva sull'implementazione del Sistema di controllo di gestione, apportando gli opportuni adattamenti metodologici e tenendo ben presente il contesto organizzativo, gli attori, l'oggetto, il contesto normativo definito dalla legge 190/2012 e dal PNA nelle diverse versioni a partire dal 2013 fino al più recente aggiornamento intervenuto con la delibera ANAC Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018.

L'obiettivo principale del sistema consiste nella definizione di misure di contrasto a comportamenti corruttivi specificatamente delineati che potrebbero pregiudicare la corretta attività del MIUR. A tal fine, si intende impiantare un modello metodologico e organizzativo strutturato al fine di indentificare, analizzare, valutare e gestire con opportune misure le potenziali condotte illecite. La strategia di prevenzione della corruzione prende spunto dagli strumenti normativi e metodologici afferenti al quadro nazionale e internazionale di riferimento, quali la normativa di settore, il Piano Nazionale Anticorruzione, gli Standard maggiormente riconosciuti, tra cui l'ISO 31000:2009, il modello rappresentato in "A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment" a cura dello United Nations Global Compact (progetto sorto all'interno delle Nazioni Unite, il cui schema di gestione del rischio di corruzione è preso a riferimento dall'ANAC nel PNA 2016) e le principali linee guida internazionali prodotte per le amministrazioni pubbliche.

Nello specifico, il modello adottato poggia su alcuni elementi fondanti, quali:

- gli "eventi rischiosi", intesi come combinazione di fattori corruttivi, circostanze, cause e comportamenti, ossia le modalità attraverso le quali si manifesta il fatto corruttivo;
- l'analisi delle cause che possono spingere al compimento del fatto corruttivo;
- la scelta delle priorità di intervento, in sede di ponderazione, sulla base di criteri che osservano sia il livello di gravità complessiva del rischio che dei singoli comportamenti attraverso cui questo si può manifestare;
- la definizione e la programmazione di misure di prevenzione specifiche.

Il modello attuato si basa su un approccio centralizzato idoneo a permettere il passaggio da una fase *bottom up* (in cui i responsabili dei processi identificano e valutano i rischi) a una fase *top down* (in cui avviene la validazione, ponderazione e definizione delle priorità del trattamento a cura di RPCT).


L'approccio adottato consente di classificare i rischi secondo una "gerarchia" (rischio minimo/trascurabile, medio, rilevante e massimo/critico) e conduce alla costruzione dello specifico catalogo dei rischi di corruzione. In prospettiva migliorativa, potrebbe risultare necessario e utile codificare i meccanismi con cui, nella fase di valutazione del rischio, ottimizzare gli elementi informativi di natura oggettiva, anche con riferimento ai diversi filoni di eventi corruttivi (comunicazioni di ipotesi di reato, segnalazioni – formalizzate o meno - di ipotesi di condotte illecite, procedimenti disciplinari attivati e denunce presentate alla procura della Corte dei Conti).

Come già evidenziato, l'approccio seguito nella definizione della strategia di gestione del rischio di corruzione, si basa sulla necessità di definire il sistema come fortemente integrato con quello del controllo di gestione e, quindi, con il più complessivo sistema informativo. Tale scelta è operata in considerazione della complessità organizzativa del MIUR nonché della necessità di garantire maggiore coerenza al complesso di azioni che saranno poste in essere, rendendole più trasparenti e comprensibili per i portatori di interesse interni ed esterni all'amministrazione.

Il processo di gestione del rischio in fase di strutturazione si articola nelle seguenti fasi:


1. individuazione del contesto di riferimento;
2. valutazione del rischio, intesa come: identificazione, analisi e ponderazione;
3. trattamento del rischio;
4. monitoraggio e controllo delle misure;
5. comunicazione e consultazione degli stakeholder;
6. monitoraggio del sistema e riesame delle sue risultanze.

4. Il processo di gestione del rischio



Nel suo complesso, il processo di gestione del rischio è pensato, raffigurato e comunicato, in forma di “*ciclo di gestione del rischio*”, così da evidenziare le necessarie caratteristiche evolutive del sistema che si va realizzando e, quindi, l’orientamento al suo miglioramento continuo.

5. Il processo di gestione del rischio corruzione



A conclusione del processo, la fase di monitoraggio e valutazione e di reporting sono funzionali alle modifiche da apportare al ciclo di intervento successivo. Tali fasi costituiscono il punto di connessione tra il processo di gestione del rischio ed il ciclo della performance nonché con le attività volte alla trasparenza e all’informazione dei cittadini.

3.1.1 La gestione del rischio: il contesto (rinvio)

Il primo insieme di attività, precedenti all’avvio del sistema di gestione del rischio, afferisce all’ “*analisi del contesto*”. Si tratta una fase prevista dagli standard di *risk management*, in cui tipicamente si definisce il quadro di azione nel quale poi agire con l’analisi, la valutazione e, quindi, il trattamento del rischio corruzione.

In prospettiva, la fase di “*analisi del contesto*” dovrebbe contribuire a identificare elementi sempre più puntuali e caratterizzanti i vari settori dell’amministrazione al fine di permettere un sempre più puntuale e corretto svolgimento delle attività di valutazione e trattamento del rischio di corruzione.

La definizione del contesto di implementazione del sistema di gestione del rischio si richiama a:

1. la definizione del concetto di corruzione che viene preso a riferimento: la scelta è stata di aderire al concetto ampio, richiamato dal PNA e, quindi, comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
2. la modalità di identificazione dei rischi che, seguendo le indicazioni del PNA, ha individuato come punto di partenza l'analisi dei processi realizzata sulla base della mappatura delle linee di attività realizzata per le esigenze del controllo di gestione;
3. l'architettura organizzativa del sistema di gestione del rischio di corruzione, quindi:
 - a. gli attori, i ruoli e le responsabilità dei soggetti che ai vari livelli dell'organizzazione sono coinvolti nell'attività di identificazione, valutazione e risposta al rischio;
 - b. gli strumenti e le metodologie operative a supporto delle singole fasi del ciclo di gestione del rischio.

3.1.2 La gestione del rischio: le aree di rischio

La legge 190/2012, all'articolo 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a), prevede l'individuazione dei soggetti, dei settori, degli uffici e delle attività maggiormente esposti al rischio corruzione. Tali attività realizzano le prime due fasi in cui si articola il processo di *risk management*: l'analisi del contesto e l'identificazione degli eventi rischiosi. In particolare, l'articolo 1, comma 9, considera la gestione di taluni processi tra le attività a più elevato livello di rischio di corruzione. Tali procedimenti corrispondono, nel Piano Nazionale Anticorruzione, a quattro macro aree che, obbligatoriamente, devono essere sottoposte alla valutazione da parte delle Amministrazioni, ai fini della redazione del Piano Triennale. Ed esse sono:

6. Le aree di rischio individuate dal PNA

AREA A	Acquisizione e progressione personale
AREA B	Affidamento lavori, servizi e forniture
AREA C	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per destinatario
AREA D	Provvedimenti ampliativi sfera giuridica destinatari con effetto economico diretto e immediato per destinatario

L'aggiornamento 2015 al Piano Nazionale anticorruzione individua ulteriori aree potenzialmente a rischio:

7. Ulteriori Aree di rischio individuate dall'Aggiornamento 2015 al PNA

AREA E	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
AREA F	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
AREA G	Incarichi e nomine

AREA H	Affari legali e contenzioso
---------------	------------------------------------

Queste aree, insieme a quelle fin qui definite “obbligatorie”, sono denominate d’ora in poi “aree generali”. Oltre alle “aree generali”, ogni amministrazione o ente svolge attività peculiari che possono far emergere aree di rischio specifiche.

In sede di prima applicazione della normativa anticorruzione, quindi, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi delle quattro aree di rischio individuate quale contenuto minimo dal PNA, lasciando l’individuazione di aree specifiche ulteriori alla discrezionalità dei Referenti della prevenzione della corruzione. In questo modo, sono state rilevate e inserite nel PTPCT 2013/2016 due ulteriori aree, quella relativa ai “Controlli e Vigilanza” e quella dei “Procedimenti disciplinari” relativi al personale della scuola e al personale amministrativo.

8. Tavola – Ulteriori aree di rischio individuate dal MIUR

AREA I	Controlli e Vigilanza
AREA L	Procedimenti disciplinari per il personale amministrativo e della scuola

3.1.3 La gestione del rischio: utilizzo ed adattamento dei processi individuati nell’ambito del controllo di gestione. La mappatura dei processi.

L’attività ha preso avvio nel 2015 preliminarmente con l’identificazione e analisi dalle Linee di Attività che caratterizzano l’operato dei singoli uffici dirigenziali dell’Amministrazione centrale e periferica. Ciò, ha permesso di comprendere meglio la complessità delle azioni da porre in essere, così come gli eventuali deficit degli strumenti e delle competenze idonei all’avvio del sistema di gestione del rischio nel suo complesso.

Nell’ambito di un apposito intervento finalizzato alla realizzazione di un sistema informativo a supporto del controllo di gestione, il Ministero ha infatti concluso una significativa azione di rilevazione e mappatura delle Linee di Attività degli uffici dell’Amministrazione centrale e periferica (Uffici Scolastici Regionali e Ambiti Territoriali). Tale intervento ha riguardato 75 uffici centrali, compresi gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, e 144 uffici periferici, ed ha consentito di censire in modo strutturato e condiviso tutte le attività istituzionali e di supporto che presentano carattere permanente, ricorrente o continuativo.

La rilevazione ha tenuto conto della distribuzione dei compiti istituzionali tra i diversi uffici dell’Amministrazione centrale e periferica così come disposto dal nuovo Regolamento di organizzazione (cfr. D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98; Decreto Ministeriale prot.n. 753 del 26/9/2014, DDMM organizzazione degli UU.SS.RR).

Tale intervento è stato inoltre effettuato in stretta collaborazione con tutti i dirigenti dell’Amministrazione, facilitando in tal modo il processo di rilevazione delle attività e consentendo una rappresentazione dell’effettivo operato dei singoli Uffici.

Con riferimento all’Amministrazione periferica e pertanto agli Uffici Scolastici Regionali, in considerazione del fatto che gli stessi svolgono le medesime attività pur presentando articolazioni e modelli di presidio diversi, è stato predisposto un catalogo omogeneo, in collaborazione con l’USR Lazio e l’USR Veneto, e successivamente diffuso e condiviso con i restanti 16 Uffici Scolastici Regionali.

Nell’ambito dell’azione di mappatura e rilevazione suddetta, è stato inoltre richiesto ai dirigenti di indicare le Linee di Attività sensibili al rischio di corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012 e in considerazione delle macro aree di cui all’allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Dal 2016 si è avvia una complessa attività di consolidamento e omogeneizzazione delle Linee di attività. Successivamente si è proceduto ad una classificazione ed aggregazione delle Linee di Attività rilevate.

In particolare, ciascuna Linea di Attività è stata ricondotta ad una serie di macro - processi e processi definendo, una prima mappatura dei macro processi a cui h fatto seguito nel 2017 –

2018 l'identificazione dei processi e la conseguente definizione di un primo "Catalogo dei processi" allegato al presente Piano.

Nel prossimo triennio l'attenzione dovrà necessariamente essere rivolta alla riclassificazione dei macro – processi – processi - Linee di Attività all'interno delle Aree individuate nel PNA e nel Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione (PTPCT), con la rimodulazione delle stesse, se necessario, e alla predisposizione del "Registro dei rischi" per almeno il 20% delle linee di attività mappate.

9. Il cronoprogramma delle fasi di realizzazione del ciclo di gestione del rischio nel MIUR

	2019						2020	2021
	Gennaio Giugno	-	Luglio dicembre	-				
Analisi del contesto								
Riclassificazione delle Linee di Attività,								
Individuazione degli eventi rischiosi								
Analisi del rischio								
Ponderazione del rischio								
Trattamento del rischio								
Monitoraggio e valutazione								
Reporting								

3.2 L'organizzazione del sistema di prevenzione della corruzione del MIUR

3.2.1 Approccio selettivo

In coerenza con le indicazioni del PNA, si utilizzerà l'approccio selettivo per selezionare le priorità di intervento sia in relazione alla fase di ponderazione dei rischi che alla definizione delle priorità del trattamento. Il metodo prescelto risponde ad uno dei principi fondamentali dello standard ISO 31000:2009 cui il PTPCT si ispira: "La gestione del rischio è parte del processo decisionale", ovvero aiuta i responsabili delle decisioni ad effettuare scelte consapevoli, determinare la scala di priorità delle azioni e distinguere tra linee di azione alternative.

Questo metodo dell'"approccio selettivo" viene scelto al fine di garantire una programmazione ed un monitoraggio delle attività di contenimento dei rischi di maggior rilievo entro limiti della sostenibilità economica

3.2.2 I soggetti coinvolti

Come raccomandato dall'Autorità Anticorruzione, i contenuti del presente Piano sono stati definiti con la collaborazione e la partecipazione dei dirigenti. Coerentemente con tali indicazioni, i soggetti che concorrono all'implementazione del sistema di gestione del rischio di corruzione nel MIUR sono:

- *il Sig. Ministro*, quale autorità di indirizzo politico, che delinea gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità; designa il RPCT, adotta il PTPCT e i suoi aggiornamenti; adotta tutti gli altri atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente finalizzati alla prevenzione della corruzione; partecipa attivamente (decreto legislativo n. 97/2016), alla costruzione del sistema di prevenzione della corruzione mediante la determinazione delle finalità e degli obiettivi da perseguire.
- *il Responsabile della prevenzione (RPCT)*, le cui funzioni sono individuate dalla normativa (decreto legislativo n. 97/2016 che modifica la legge 190/2012, PNA 2013 e relativi allegati, aggiornamento 2015 al PNA 2013, PNA 2016 e PNA 2017 nonché dal recente aggiornamento al PNA di cui alla delibera numero 1074 del 21 novembre 2018);
- *i Referenti della prevenzione della corruzione e della trasparenza*, in ragione della complessa struttura organizzativa che caratterizza l'apparato ministeriale, individuati nei Capi dipartimento e nei Direttori generali delle strutture centrali e periferiche i Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione. Negli uffici scolastici regionali che a seguito della riorganizzazione ministeriale di cui al DPCM 11 febbraio 2014 , n. 98, in relazione alla popolazione studentesca della relativa Regione, sono di livello dirigenziale non generale il referente della prevenzione della corruzione è individuato nel dirigente di seconda fascia preposto all'USR stesso. I referenti sono chiamati a concorrere, insieme al Responsabile della prevenzione della corruzione, alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio loro preposti, a fornire le informazioni richieste per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti. Fermo restando la piena responsabilità del Responsabile per la prevenzione della corruzione per gli adempimenti che gli competono ai sensi della normativa vigente, i Referenti per la prevenzione della corruzione, per l'area di rispettiva competenza: sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla legge anticorruzione e successivi provvedimenti attuativi; svolgono attività informativa nei confronti del responsabile affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera attività ministeriale; coadiuvare il Responsabile per la prevenzione della corruzione nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del piano da parte delle strutture e dei dirigenti di afferenza; segnalare al Responsabile per la prevenzione della corruzione ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell'operare delle strutture di afferenza; osservano le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co.14, L. 190/2012). Il meccanismo di raccordo e di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione e i referenti è costituito da un sistema di comunicazione/informazione, da realizzarsi anche con riunioni periodiche, scambi di mail o note informative, nell'ambito delle quali i secondi relazioneranno al primo circa il grado di attuazione del presente Piano nelle proprie Strutture. I Referenti, inoltre, in quanto dirigenti di strutture di livello generale, con riferimento all'area di rispettiva competenza: svolgono attività informativa nei confronti del responsabile e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n.20 del 1994; art. 331 c.p.p.); adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- *i responsabili degli uffici dirigenziali di livello non generale* le cui funzioni in materia di anti-corruzione sono definite dai rispettivi dirigenti generali o dirigente coordinatore. Tutti i dirigenti, con riferimento all'area di rispettiva competenza: partecipano al processo di gestione del rischio; assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; verificano che siano rispettate dai propri preposti le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione rispettano e fanno rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT; osservano le misure contenute nel PTPCT;. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012); segnalano, tempestivamente, qualsiasi altra anomalia accertata adottando, laddove possibile, le azioni necessarie per eliminarle oppure proponendole al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente, ove non rientrino nella competenza dirigenziale; propongono al Responsabile della prevenzione della corruzione o al Referente per la prevenzione della corruzione, i dipendenti da inserire nei diversi corsi del programma di formazione "*anticorruzione*"; garantiscono il monitoraggio delle eventuali situazioni di conflitto di interessi del personale assegnato, esaminando le relative dichiarazioni e decidendo sulla necessità dell'astensione, ai sensi

degli artt. 6, co. 2 e 7 del Codice di comportamento; segnalano al Responsabile della corruzione o al Referente ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni; collaborano con il Referente della Prevenzione alla predisposizione della relazione annuale sui risultati del monitoraggio e delle azioni.

- Lo *staff tecnico – amministrativo a supporto al RPCT*, costituito con DECRETO DIRETTORIALE N. 16 del 26 gennaio 2017 e composto da un ristretto numero di professionalità, che svolge le seguenti attività: supporto nella redazione del PTPCT e dei relativi aggiornamenti; supporto nelle attività di mappatura e analisi dei processi ai fini dell'individuazione dei rischi di corruzione; ricognizione, analisi e istruttoria delle misure di prevenzione della corruzione; aggiornamento giuridico in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; gestione dei flussi informativi con gli uffici dirigenziali generali in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; supporto alle strutture nella gestione delle richieste di astensione, nell'espletamento dei controlli sulle attività extraistituzionali e sulle dichiarazioni di inconfiribilità e incompatibilità, occupandosi anche dell'archiviazione della relativa documentazione; attività di segreteria del RPCT. In materia di trasparenza lo staff tecnico amministrativo contribuisce: al controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e all'eventuale segnalazione agli obblighi previsti dalla legge nelle ipotesi di ritardo o di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione, anche nei casi di esercizio di accesso civico; agli adempimenti connessi all'esercizio del diritto di accesso civico, semplice e generalizzato, da parte dei richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- *l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*, che partecipa al processo di gestione del rischio assicurando il raccordo tra il Sistema di prevenzione della Corruzione, il Ciclo delle Performances, alla luce di quanto previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, a tal proposito, verifica la coerenza del PTPCT con gli obiettivi di performance; verifica i contenuti della Relazione di cui all'art.1, comma 14 della Legge 190/2012, in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, anche acquisendo dal RPCT le informazioni necessarie a tale scopo. Inoltre, riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione;
- *l'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD)*, che gestisce i procedimenti disciplinari nell'ambito delle proprie competenze (art. 55 bis Decreto Legislativo n. 165 del 2001), provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria; inoltre, ai sensi dell'art.15, comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, cura l'aggiornamento del Codice di comportamento del MIUR, l'esame delle segnalazioni di violazione del Codice, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, in raccordo con il RPCT.
- *tutte le lavoratrici e i lavoratori* tenuti, comunque, a rispettare i contenuti del PTPCT e delle misure ivi contenute, nonché a contribuire alla loro applicazione, al pari di ogni soggetto che, a qualsiasi titolo, collabori o realizzi opere in favore dell'Istituto.
- *tutti i collaboratori o consulenti*, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del MIUR sono tenuti ad osservare le misure contenute nel presente P.T.P.C. e a segnalare le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento generale e art. 8 Codice di comportamento dipendenti MIUR).

3.2.3 I presidi al ciclo di prevenzione della corruzione

Nel corso del 2018 si è rilevata la necessità di garantire un maggiore e più efficiente presidio del ciclo di prevenzione della corruzione nel MIUR e in tal senso si è provveduto a produrre e consolidare le azioni già svolte nell'anno precedente:

- definire l'elaborazione, con appositi atti, dell'impianto complessivo a supporto del RPCT tramite la conferma dello staff tecnico di supporto e della Rete dei referenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- aggiornamento dell'analisi di contesto (interno, esterno, mappatura dei processi).

Ulteriori tematiche che saranno adeguatamente presidiate nel successivo triennio riguardano:

- favorire un maggiore coinvolgimento, diretto e proattivo, dei titolari di incarichi dirigenziali generali nelle diverse fasi del ciclo di prevenzione, anche attraverso l'azione dei referenti della prevenzione, nonché attraverso l'azione dello stesso RPCT, il quale ha provveduto a richiamare l'attenzione e a chiedere, ove necessario, il fattivo contributo dei titolari di incarichi dirigenziali con apposite comunicazioni;
- la valutazione della sostenibilità economica e organizzativa delle misure di prevenzione della corruzione;
- la piena integrazione tra il ciclo di prevenzione della corruzione e il ciclo della performance

Rispetto a quanto definito nel precedente Piano (2018-2020), la ripartizione delle competenze tra i soggetti prioritariamente interessati a garantire l'attuazione delle diverse fasi del ciclo di prevenzione della corruzione, a supporto del RPCT, rimane sostanzialmente invariata ma viene di seguito ulteriormente specificata:

10. Ciclo di prevenzione della corruzione: ruoli e responsabilità

LE FASI	ATTIVITA'	ATTORI COINVOLTI
analisi del contesto	Esame e descrizione del contesto interno ed esterno	- RPCT - DGCASIS - Referenti
Mappatura dei processi	classificazione ed aggregazione delle Linee di Attività rilevate, in una serie di macro - processi e processi in cui si articola l'intera attività del MIUR. Definizione del catalogo dei processi consolidato	- RPCT - Referenti
valutazione del rischio: identificazione degli eventi rischiosi	L'attività di identificazione dei rischi, propedeutica alla definizione dei cataloghi, si svolge attraverso un confronto continuo tra la Rete dei referenti e il RPCT al fine di, attraverso flussi informativi, si definisca il catalogo dei rischi della struttura di appartenenza e monitorare l'attuazione delle azioni di risposta.	- RPCT - Referenti - Dirigenti - Personale
valutazione del rischio: analisi del rischio	La fase di assessment del rischio si articola nelle sotto-fasi: a) analisi, b) valutazione, c) ponderazione, ed è svolta sotto il diretto coordinamento del RPCT. Nella sotto-fase dell'analisi del rischio, viene verificata la coerenza con la metodologia adottata di tutte le informazioni inserite.	- RPCT - Referenti - dirigenti
valutazione del rischio	La valutazione è stata effettuata considerando il valore del rischio "inerente", ovvero l'entità del rischio in assenza di azioni di risposta intraprese	- RPCT - Referenti - dirigenti
valutazione del rischio: ponderazione	Nella fase di ponderazione, i rischi prioritari sono selezionati a cura del RPCT, sulla base del valore del rischio inerente, mentre le misure vengono programmate anche tenendo in considerazione la valutazione dell'affidabilità degli strumenti di controllo già in essere.	- RPCT
Trattamento del		RPCT - Referenti - dirigenti

rischio: identificazione della misura	Le misure finalizzate al trattamento del rischio di corruzione sono definite dal RPCT con il coinvolgimento dei referenti e dei dirigenti, per le aree di rispettiva competenza, in quanto titolari delle attività/processi su cui i rischi sono stati rilevati	
Trattamento del rischio: identificazione del responsabile dell'attuazione della misura		- RPC - Referenti - dirigenti
Trattamento del rischio: programmazione delle fasi di attuazione della misura		- RPCT - Referenti - Dirigenti - Staff
Trattamento del rischio: monitoraggio sull'attuazione della misura		- RPCT - Referenti - Dirigenti - Staff
Trattamento del rischio: misure in materia di trasparenza (misura trasversale) e relativo monitoraggio		- RPCT - Referenti - Dirigenti - Staff
Integrazione del ciclo di prevenzione della corruzione con il processo di gestione della performance		- RPCT - OIV - Gabinetto del ministro
Gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing)		- RPCT - Staff

3.3 La gestione del rischio: il modello per l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio corruzione

Come sopra anticipato, il processo per la gestione dei rischi di corruzione del MIUR si rifà alla struttura dei principali standard internazionali di *risk management* adottati nella gestione dei rischi di corruzione, con particolare attenzione all'utilizzo di quelli il cui impiego è raccomandato dal PNA: l'ISO 31000:2009 (tradotta nella versione Italiana nel 2010) e la Guida dell'organizzazione Global compact. Il processo per la gestione dei rischi di corruzione illustrato nel paragrafo 1 prevede: i) l'individuazione del contesto di riferimento; ii) la valutazione del rischio, intesa come: identificazione, analisi e ponderazione; iii) il trattamento del rischio.

Completano il quadro di riferimento del processo: iv) la comunicazione e la consultazione degli stakeholder; v) il monitoraggio del sistema e il riesame delle sue risultanze.

Inoltre, al fine di garantire la trasparenza delle scelte operate inerenti il modello organizzativo di gestione del rischio definito per il MIUR, viene di seguito descritta la procedura di "Gestione del Sistema di Risk Management anticorruzione", con l'indicazione delle modalità operative in cui

si articola il processo, nonché i soggetti responsabili e i tempi previsti per ciascuna fase del Sistema di *Risk Management*.

3.3.1 L'analisi dei rischi di corruzione

L'analisi dei rischi di corruzione, anche detta "*Risk Assessment*", consiste nell'identificazione dei comportamenti che concretamente accedono alle fattispecie dei rischi di corruzione, delle circostanze che possono agevolarne il compimento, nonché delle ragioni che inducono a tali azioni e gli effetti che queste generano.

L'accertamento di tale concatenazione rende plausibile la predisposizione di misure efficaci e coerenti con l'obiettivo di prevenzione. Vengono di seguito descritte nel dettaglio le fasi del processo di gestione dei rischi di corruzione in cui si articola l'analisi suddetta.

3.3.2 L'identificazione e l'analisi dei rischi di corruzione

La gestione del rischio di corruzione si pone l'obiettivo di agire sul tessuto organizzativo per impedire la formazione di condizioni ambientali, sociali e organizzative favorevoli alla corruzione.

Per questo motivo, è fondamentale, non solo identificare i potenziali rischi che possono minacciare l'integrità dell'amministrazione, ma individuare anche i fattori che inducono un soggetto a porre in essere un comportamento corrotto, al fine di individuare il trattamento specifico, ossia la misura più idonea a prevenire l'accadimento di ogni singola tipologia di evento o a contenerne l'effetto.

Il PNA definisce il rischio come "*l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento*". Tale espressione, pur rappresentando un importante riferimento teorico per l'attività di identificazione, tuttavia, può lasciare irrisolte alcune criticità generate dalla terminologia utilizzata; in particolare, il termine "*effetto*", sembra piuttosto adatto a descrivere un evento già accaduto o di cui ha la consapevolezza che è in procinto di accadere, quindi, apparentemente in contrasto con il concetto di "*incertezza*", utilizzato nella medesima definizione, che si riferisce, invece, ad un momento addirittura antecedente l'identificazione dell'evento.

Nel modello di gestione del rischio di corruzione, in fase di avvio nel MIUR, si cercherà di superare tali criticità terminologiche, anche per agevolare il lavoro di identificazione dei rischi ad opera dei dipartimenti e delle direzioni generali. Pertanto, il rischio di corruzione, in linea con i principali standard di riferimento, verrà inteso come "*l'accadimento incerto di una condizione organizzativa, sociale o ambientale tale da consentire l'attuazione di un comportamento, volontario o imposto da parte di uno o più soggetti, eventualmente in accordo tra loro, che, per sé o per terzi, in violazione di leggi, fonti normative, regolamentari o etiche, operino fraudolentemente in modo tale da procurare una qualsiasi situazione di vantaggio ingiusto o da provocare ad altri un danno iniquo, dietro compenso di favori (attuali o futuri) o scambio di interesse, anche reciproco, monetario o non monetario*".

Inoltre, il sistema di prevenzione che sarà attuato prenderà in considerazione esclusivamente gli eventi di corruzione classificabili come "*rischi*", escludendo dall'analisi le cc.dd. "*criticità*", ossia gli eventi impeditivi concreti che determinano situazioni oggettive di inefficienza gestionale e/o operativa che devono essere trattati con strumenti di miglioramento della qualità dei processi e dei servizi.

Un atto di corruzione viene attuato attraverso una modalità operativa, ossia un "*comportamento*" omissivo o commissivo, finalizzato al compimento di un atto illecito riconducibile ad un'ipotesi di corruzione, intesa nella sua accezione "*ampia*", cui rinvia la normativa in materia (Legge 190/2012 e circolari, PNA e relativi allegati). Un atto di frode può essere compiuto anche ponendo in essere più comportamenti.

Il rischio di corruzione e i comportamenti a esso associati, sono sempre determinati da una *causa*, intesa come l'impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta illecita.

Inoltre, l'identificazione dei *fattori abilitanti* del rischio di corruzione, che agevolano i comportamenti, consentono di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per contenere la probabilità di accadimento e gli effetti di un determinato evento.

Perseguendo tale impostazione, la definizione del trattamento più efficace a prevenire l'accadimento di un *evento corruttivo* o a contenerne l'effetto, passa attraverso l'identificazione e l'analisi, sia dei potenziali rischi che possono minacciare l'integrità dell'amministrazione, sia dei fattori che possono indurre uno o più soggetti a porre in essere un comportamento deviante.

In sostanza, quindi, il modello di gestione del rischio di corruzione che sarà avviato nel MIUR, mira all'identificazione di una serie di elementi che caratterizzano lo "*schema di frode*":

- *le cause*, intese come l'impulso volontario o coatto, attinente la sfera personale, organizzativa, ambientale o procedurale, alla commissione di una condotta illecita. Il rischio di corruzione e i comportamenti a esso associati, sono sempre determinati da una o più cause;
- *i comportamenti*, ossia le modalità operative attraverso le quali, concretamente, è attuato l'atto di corruzione. Un atto di frode può essere compiuto anche ponendo in essere più comportamenti;
- *i fattori abilitanti* che agevolano il concretizzarsi dei comportamenti e quindi consentono di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per contenere la probabilità di accadimento e gli effetti di un determinato evento.

L'identificazione dei rischi verrà effettuata attraverso la partecipazione attiva delle strutture organizzative titolari di processi, sulla base delle indicazioni metodologiche e sotto il coordinamento del RPCT; l'individuazione dei possibili rischi di corruzione per ogni processo di lavoro individuato, consente di individuare un elenco di possibili rischi associati a ciascun processo (Registro dei rischi).

L'attività di identificazione, propedeutica alla definizione del catalogo, verrà seguendo un approccio di tipo bottom-up, ossia attraverso una partecipazione attiva delle strutture organizzative, le quali identificheranno i rischi con l'ausilio del RPCT, della Rete dei referenti e dello staff tecnico di supporto al RPCT.

I rischi di corruzione verranno identificati nell'ambito delle Aree di rischio generali e specifiche così come definite al par. 4.1.2 o che, eventualmente verranno ad identificarsi con la conclusione dell'attività, attualmente in corso, di ricollocazione dei processi nelle diverse aree di rischio.

Per maggior chiarezza e completezza di informazioni, si riporta di seguito lo schema di tabella che sarà utilizzato per la rappresentazione dei rischi e dei comportamenti identificati nel corso delle analisi.

Nel Registro dei rischi di corruzione – Sezione identificazione rischi saranno riportati tutti gli eventi di rischio mappati classificati per area di rischio, i relativi comportamenti, la tipologia di causa e i fattori abilitanti.

11. Registro dei Rischi di corruzione: sezione "identificazione dei rischi"

Area di Rischio:			
Evento rischioso	Comportamento	Tipologia di Causa	Fattori abilitanti

A titolo esemplificativo, il rischio associato alla "*Alterazione della procedura di reclutamento del personale*" può essere attuato tramite una serie di comportamenti: inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari, inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse, falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati, scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi.

A tale evento, sono associate le cause (Pressioni esterne/interne, Motivazione dei potenziali trasgressori) e i fattori abilitanti (Assenza di criteri preordinati di valutazione, Carenza dei controlli, Debolezza procedure interne, Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa, Lunghezza dei procedimenti amministrativi).

12. Registro dei Rischi di corruzione: sezione "identificazione dei rischi" - Esempio

Area di Rischio: Area A - Acquisizione e progressione personale			
Evento rischioso	Comportamento	Tipologia di Causa	Fattori abilitanti
Alterazione della procedura di reclutamento del personale”	Motivazione dei potenziali trasgressori; Pressioni interne; Pressioni esterne	scorrimento graduatorie su base di criteri illegittimi	Assenza di criteri preordinati di valutazione
		inserimento nella commissione di componenti in conflitto di interesse	Carenza dei controlli
		mancata comunicazione di conflitti di interesse	Difficoltà nell'adeguamento alla continua evoluzione normativa
		inserimento in bando di clausole illegittime finalizzate a favorire il reclutamento di candidati particolari	Lunghezza dei procedimenti amministrativi
		falsificazione prove concorsuali e falsa attribuzione delle stesse ai candidati	Debolezza procedure interne

Per ciascun processo l'evento corruttivo ipotizzato, verrà, quindi, “*analizzato*”, andando a identificare e descrivere le possibili modalità di commissione, ossia le condizioni abilitanti (cause) dell'evento medesimo.

Tale analisi è necessaria e funzionale alla successiva fase di individuazione delle misure di trattamento dei rischi. Le misure potranno essere individuate per agire su ogni specifica causa che consente l'evento corruttivo, approccio che permette non solo di agire in modo mirato, ma anche di valutare l'efficacia della misura adottata. L'efficacia verrà espressa in termini di “*capacità di incidere sulla causa*”.

3.3.2.1 L'analisi e la valutazione dei rischi

La fase successiva del processo riguarda la valutazione dei rischi. Oggetto della valutazione sono gli eventi rischiosi identificati da ciascuna struttura nel proprio Catalogo dei rischi.

La metodologia di valutazione che sarà adottata tiene conto delle raccomandazioni fornite dall'ANAC in sede di revisione del PNA avvenuta nel 2016.


La misurazione dei rischi, in conformità con tali raccomandazioni, adotta una scala di valori che rappresentano una progressione di livello associata ad uno stato del rischio. La scala di valutazione utilizzata sarà conforme alle disposizioni contenute nel PNA, nella consapevolezza che si tratta di una gradazione convenzionale. In particolare, la valutazione del rischio, ottenuta come risultato della valutazione della probabilità e dell'impatto dell'evento corruttivo, sarà effettuata utilizzando l'approccio metodologico suggerito dall'allegato 5 del PNA ulteriormente sviluppato sulla base delle *best practices* internazionali di riferimento sia in tema di *risk management* che di *anticorruption*.

La valutazione sarà effettuata considerando il rischio al lordo dell'adozione di azioni di risposta/trattamento intraprese per contrarre la probabilità e/o l'impatto (c.d. “*rischio inerente*”) ed in stretta connessione con gli schemi di comportamento individuati.

In particolare, la metodologia proposta:

- introduce il concetto di rischio inerente e di rischio residuo, ossia:

- a. **Rischio inerente**: il rischio teorico qualora si ipotizzasse una completa assenza di un sistema di controlli;
 - b. **Rischio residuo**: livello di rischio in considerazione dell'efficacia del sistema di controlli a presidio (azioni di trattamento).
- Elimina il concetto di rischio assente come possibile risultato della valutazione del rischio delle linee di attività sensibili



Inoltre i fattori di valutazione di probabilità e impatto di cui all'allegato 5 del PNA, sono stati ulteriormente arricchiti e sviluppati.

13. Fattori di probabilità e impatto utilizzati dal MIUR



Fattori di valutazione della probabilità:

- Complessità
- Rilevanza esterna
- Frequenza
- Rilevanza organizzativa
- Controlli esterni
- Segnalazioni
- Contesto esterno
- Provvedimenti disciplinari



Fattori di valutazione dell'impatto

- Impatto reputazionale
- Impatto reputazionale/organizzativo
- Impatto economico
- Impatto sociale

La valutazione sarà effettuata considerando il rischio al lordo dell'adozione di azioni di risposta/trattamento intraprese per contrarre la probabilità e/o l'impatto (c.d. "rischio inerente") ed in stretta connessione con gli schemi di comportamento individuati.

Il valore complessivo del rischio deriva dal prodotto tra il valore della probabilità e quello dell'impatto, che, a loro volta, discendono dalla media, equiponderata, degli indici in cui essi sono declinati, selezionati tra quelli rappresentati nell'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

La scala di valutazione del rischio può variare da un valore minimo pari ad 1, fino ad un valore massimo pari a 25; infatti, la probabilità e l'impatto non possono superare il valore 5, al pari degli indici da cui essi sono composti; inoltre, ciascun indice è descritto da un "driver" che guida il valutatore nell'assegnazione del valore ritenuto più adeguato a rappresentarne le caratteristiche.

La valutazione degli specifici elementi di stima della Probabilità e dell'Impatto (come precedentemente illustrati) sarà effettuata dai Referenti e dirigenti sulla base di un questionario, restituisce un valore che posiziona la linea di attività a rischio oggetto di valutazione all'interno di una determinata classe di probabilità ed impatto (già individuate anche dalla metodologia proposta dal PNA).

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore
Valutazione complessiva del rischio = Valore Probabilità x Valore Impatto	

La valutazione del rischio inerente (*risk scoring*) è calcolata come valore attribuito alla probabilità x valore attribuito all'impatto.

Di seguito è riportata la trasposizione in forma matriciale dei possibili risultati di *risk scoring* che potrebbero emergere per ciascuna linea di attività valutata. In particolare, il valore di rischio inerente associato a ciascuna attività sensibile sarà ricompreso tra 1 (rischio minimo) e 25 (rischio massimo). L'assegnazione di un *risk scoring* ai singoli rischi ci consente di valutare la rilevanza del livello di ogni singolo rischio.

14. Matrice probabilità X impatto

Probabilità	Altamente probabile	5	10	15	20	25
	Molto probabile	4	8	12	16	20
	Probabile	3	6	9	12	15
	Poco probabile	2	4	6	8	10
	improbabile	1	2	3	4	5
		marginale	minore	soglia	serio	superiore
		Impatto				

La valutazione dei rischi, quindi, coinvolgerà tutti i Referenti e i dirigenti, gli stessi soggetti che hanno identificato gli eventi di rischio. In concreto, tutte le strutture, organizzate in team di valutazione composti da Referente, e/o Dirigenti responsabili delle attività su cui gravano i rischi identificati, provvederanno a compilare il *framework* per la valutazione elaborato e trasmesso dall'Ufficio di supporto al RPC, inserendo le informazioni richieste per la quantificazione del livello di gravità dei rischi.

La valutazione complessiva di ciascun rischio, all'interno di ciascuna struttura, è quindi il risultato, ossia la media, delle singole valutazioni espresse da ciascun soggetto che ha partecipato all'*assessment*; analogamente, il valore dei c.d. "rischi trasversali", ovvero quelli a cui sono interessate più strutture, è determinato dalla media delle valutazioni delle strutture coinvolte

Le risultanze di questa fase verranno comunicate al RPCT per le valutazioni di competenza e l'assegnazione delle priorità, anche in considerazione della posizione occupata dal rischio nella graduatoria complessiva.

Nel Registro dei rischi di corruzione - Sezione Valutazione saranno riportati tutti gli eventi di rischio valutati, classificati per area di rischio, con evidenza della valutazione di ciascuno degli indici della probabilità e dell'impatto.

15. Registro dei rischi di corruzione - sezione valutazione

Area di Rischio:																		
Event o rischioso	Indici di valutazione													Valore Rischio Inerente (da 1 a 25)				
	Probabilità											Impatto		(I)X(N)	Scala di Valutazione e*	Graduatoria		

- A. Complessità
- B. Rilevanza esterna
- C. Frequenza
- D. Rilevanza organizzativa
- E. Controlli esterni
- F. Segnalazioni
- G. Contesto esterno
- H. Provvedimenti disciplinari
- I. MEDIA A. - I.
- J. Impatto reputazionale
- K. Impatto reputazionale/organizzativo
- L. Impatto economico
- M. Impatto sociale
- N. MEDIA (J-M)

* rischio minimo/trascurabile, medio, rilevante e massimo/critico)

Nel Registro dei rischi di corruzione - Sezione identificazione e valutazione dei rischi, rappresentando una sintesi delle sezioni precedentemente esposte, saranno riportati tutti gli eventi valutati e i relativi comportamenti, classificati per area di rischio, con evidenza della valutazione di ciascuno degli indici della probabilità e dell'impatto.

16. Registro dei rischi di corruzione sezione identificazione e valutazione dei rischi di corruzione

Evento rischioso				Valore rischio inerente da 1 a 25	
Area di Rischio	Descrizione dell'evento rischioso	causa	comportamento	Rischio inerente	Scala di valutazione

3.3.2.2 Valutazione del livello di efficacia dei controlli e la valutazione del rischio residuo

In coerenza con le indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione e dei successivi aggiornamenti la misurazione del livello di probabilità di accadimento ed impatto dei comportamenti corruttivi che accedono alle fattispecie di rischio identificate, avverrà tenendo in considerazione la distinzione tra rischio “inerente” e rischio “residuo”, ovvero la differente gravità di un evento potenzialmente manifestabile, in assenza di misure di contenimento e in presenza di misure di contrasto già avviate.

La tecnica utilizzata riprende le indicazioni tracciate nelle Linee Guida di UN/Global Compact, menzionate tra le fonti metodologiche a cui rinvia il PNA, sostanzialmente già applicate in molte realtà della pubblica amministrazione nazionale ed internazionale.

Pertanto, dapprima sarà misurato il livello di rischio “inerente”, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi indicati al personale competente per tale operazione; successivamente si provvederà ad una valutazione del livello di affidabilità dei controlli, qualora già esistenti; la combinazione delle due valutazioni determina il livello di rischio residuo.

Tale approccio è particolarmente significativo ai fini della rappresentazione del livello di tolleranza al rischio che il MIUR intende perseguire; infatti, mentre la valutazione della probabilità e dell’impatto del rischio inerente sono in qualche modo vincolate alle scale di misurazione dei parametri che esprimono, rispettivamente, le due componenti, il rischio residuo è funzione della strategia di prevenzione dell’amministrazione.

Nella fase di ponderazione, i rischi sono selezionati a cura del RPCT, sulla base del valore del rischio inerente, mentre le misure vengono programmate anche tenendo in considerazione la valutazione dell’affidabilità degli strumenti di controllo già in essere.

3.4 La ponderazione dei rischi: i rischi prioritari

Le informazioni acquisite nelle fasi di identificazione e valutazione verranno poi analizzate e validate sotto il coordinamento del RPCT, al fine di renderle coerenti con la metodologia di gestione del rischio adottata. I rischi più ricorrenti o aventi matrici e schemi di comportamento comuni verranno aggregati riconducendoli ad una categoria unica di rischi “trasversali”, ovvero che impattano su molte strutture organizzative del MIUR. Anche tra i rischi trasversali verranno individuati gli eventi caratterizzati da un elevato livello di rischiosità, al fine di definire le relative priorità di intervento.

I criteri che saranno utilizzati per l’individuazione dei rischi prioritari saranno:

- la componente strategica delle attività su cui i rischi sono stati identificati;
- il valore del rischio, così come misurato attraverso la procedura di valutazione e ponderazione adottata;
- la trasversalità dell’evento;
- l’elevato livello di discrezionalità dei processi;
- l’opportunità/occasione di commettere l’illecito, per l’assenza di controlli formalizzati sulle attività;
- l’elevato livello di commistione tra interesse pubblico e interesse privato in determinate attività;
- i potenziali effetti negativi sull’immagine e sull’integrità dell’Istituto;
- la continuità della misura di trattamento nel triennio di riferimento.

3.5 La gestione del rischio: trattamento

E’ la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi attraverso misure adeguatamente progettate, concrete, efficaci, sostenibili organizzativamente ed economicamente, verificabili e specifiche rispetto alle caratteristiche organizzative del MIUR.

La fase del trattamento del rischio prenderà avvio dall’individuazione, programmazione e progettazione delle misure (azioni e strumenti) da attuare per ridurre il rischio inerente portandolo ad un livello di rischio residuo ritenuto accettabile. Nello specifico, come anche previsto dal PNA, e in linea con i precedenti PTPCT, la fase prenderà necessariamente avvio dalla distinzione tra misure “obbligatorie” e misure “ulteriori”.

Le prime riguardano quelle azioni che la normativa generale (e specifica) richiede di attuare al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione, riducendo non solo le opportunità che si verifichino eventi ma, nello stesso tempo, aumentando la capacità di individuazione degli stessi.

Si tratterà in sostanza di procedere ad una ridefinizione e consolidamento delle stesse alla luce delle risultanze dell'analisi dei rischi effettuata.

Le misure ulteriori, invece, si riferiscono in particolare a:

- misure che, pur non discendendo da un obbligo normativo, sono state già individuate e messe in atto e che risultano efficaci nella loro azione di prevenzione del rischio corruzione. In tal caso l'identificazione di tali misure consente di porre in essere azioni strutturate volte al loro mantenimento e/o rinforzo;
- misure che non sono state né individuate né messe in atto, ma che vengono identificate e valutate come efficaci per ridurre il livello di rischio inerente poiché riconosciute capaci di intervenire su una specifica modalità che consente, o agevola, la realizzazione del rischio.

Tutte le misure, inoltre, che come indicato dal PNA, diventano obbligatorie attraverso il loro inserimento nel PTPCT.

Successivamente, seguendo le indicazioni date dall'aggiornamento 2015 al PNA, si tenderà progressivamente a superare la distinzione fra misure "obbligatorie" e misure "ulteriori" sull'assunto che le misure definite "obbligatorie" non hanno una maggiore importanza o efficacia rispetto a quelle "ulteriori". L'efficacia di una misura deriva, infatti, dalla capacità di quest'ultima di incidere sulle cause degli eventi rischiosi ed è, quindi, una valutazione correlata all'analisi del rischio.

Su questa premessa, in linea con gli orientamenti ANAC, gradualmente si arriverà a favorire un metodo in grado di assicurare la qualità dell'analisi che conduce all'individuazione delle misure di trattamento del rischio cercando di valorizzare il collegamento tra misura e schema corruttivo. Si tenderà a privilegiare la distinzione tra "*misure generali*", che incidono in materia trasversale sull'intera amministrazione, e "*misure specifiche*", che intervengono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio. Le misure dovranno anche essere integrate con le misure organizzative generali volte alla funzionalità amministrativa.

Tutte le misure finalizzate al trattamento del rischio di corruzione saranno definite ed elaborate, secondo l'approccio selettivo, dal RPCT con il coinvolgimento attivo dei dirigenti titolari delle attività/processi su cui i rischi sono stati rilevati, ciascuno per le aree di rispettiva competenza.

Tale processo vedrà il necessario coinvolgimento della Rete dei referenti, in attuazione delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Aggiornamento di ottobre 2015 e nel Piano nazionale anticorruzione 2016 (Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016), per le quali "*tanto gli organi di indirizzo politico amministrativo che i dirigenti generali, sono tenuti a mettere a disposizione del RPCT ogni informazione utile per comprendere come la misura venga progressivamente applicata e quali siano le eventuali difficoltà riscontrate*".

Tra le attribuzioni dei referenti sono previste, infatti, non solo la partecipazione alla gestione del sistema di prevenzione della corruzione attraverso la realizzazione del Catalogo dei rischi di corruzione della struttura di appartenenza, ma anche il supporto all'RPCT nell'istruttoria, approfondimento, formalizzazione e costante monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Nella fase di costruzione del Registro dei rischi, i responsabili delle attività, coadiuvati dal RPCT, oltre ad a rilevare e valutare i potenziali eventi di corruzione, individueranno, per ciascuno di essi, una proposta di trattamento, sottoposta, sia dal punto di vista dell'efficacia che della sostenibilità, alla validazione del RPCT.

In particolare, nella prima fase di identificazione e progettazione delle misure, le strutture competenti saranno chiamate a definire uno studio di dettaglio attraverso una "*scheda di programmazione*" appositamente predisposta, attraverso la quale dovrà essere fatta, tra l'altro, un'analisi specifica sulla scelta della misura operata evidenziando come la stessa sia la migliore possibile per agire sul fattore abilitante. La scheda conterrà diverse informazioni: area di rischio (generale o specifica); descrizione dell'evento rischioso, con le fasi e i fattori abilitanti; individuazione delle misure già esistenti o ulteriori e abbinamento delle stesse agli eventi rischiosi, descrizione della misura; responsabilità (interna o trasversale a più strutture organizzative); stato della misura (si intende lo stato della misura previsto alla fine dell'anno di riferimento del Piano); descrizione degli indicatori di misurazione e relativi obiettivi; output intermedi e finali dell'attività da svolgere.

Si evidenzia che le schede saranno strutturate in modo da fornire la più completa rappresentazione degli elementi afferenti agli eventi identificati come rischi su cui concentrare particolare attenzione nella predisposizione delle misure di trattamento. Per cui, oltre ad essere riportate le componenti dello schema di frode, quali i comportamenti attuativi, i fattori abilitanti e le cause, saranno declinati anche gli aspetti relativi alla fase di ponderazione, che condurranno all'individuazione dei rischi prioritari; tali aspetti riguarderanno: il livello di gravità rilevato in sede di misurazione e l'analisi dei controlli, la cui affidabilità sarà comparata con il valore del rischio inerente.

Da tale analisi discenderà la definizione e l'articolazione della misura, coerentemente con le caratteristiche già evidenziate di concretezza, misurabilità e sostenibilità oltre, ovviamente, l'efficacia nel conseguire il risultato del contenimento della probabilità di accadimento del rischio.

3.6 La gestione del rischio: monitoraggio e reporting

La gestione del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto e a seguito delle azioni di risposta ossia delle misure di prevenzione introdotte. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione, oltre che all'effettiva attuazione delle misure previste. Tale fase ha il duplice obiettivo di monitorare il livello dei rischi di corruzione e di attivare eventuali azioni correttive in caso di scostamenti rispetto agli interventi pianificati. Si tratta di un momento di verifica del grado di implementazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Verranno predisposti strumenti operativi specifici finalizzati a verificare le concrete modalità di attuazione delle misure evidenziandone anche gli aspetti tipicamente organizzativi. Sarà cura dei referenti fornire tutte le informazioni utili e necessarie a monitorare l'andamento delle misure e l'effettivo stato di implementazione delle stesse, in relazione alla struttura organizzativa di propria competenza. Sarà, in particolare, realizzato, secondo modalità che verranno individuate, un strumento specifico che potrà fornire la sintesi e lo sviluppo dello stato di attuazione delle misure e permettere una verifica sulle concrete modalità di attuazione delle misure stesse.

Lo strumento conterrà alcuni dati fondamentali per attuare l'azione di monitoraggio e *reporting*: rischio; misura; struttura responsabile; strutture coinvolte; dirigente responsabile; personale coinvolto nella realizzazione.

4 MISURE GENERALI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

4.1 Trasparenza

Con l'introduzione, nel corso del 2016, di importanti novità normative rispetto al tema della trasparenza e della prevenzione della corruzione rappresentate principalmente dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, dalla Delibera ANAC n.1310 del 28 dicembre 2016 *“Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”* e dalla Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016, d'intesa con il Garante della Privacy, recante *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*, la trasparenza si è consolidata nel corso del 2018, come strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Piano di prevenzione della corruzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prevede, ai sensi del comma 1 dell'art.10 del d.lgs. 33/2013 la presente *“sezione trasparenza”* in cui l'amministrazione evidenzia prevalentemente gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e individua le responsabilità e le competenze riguardo alla trasmissione e alla pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa.

La sezione è impostata come un atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire all'interno dell'amministrazione, centrale e periferica, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati al fine di consentire il controllo da parte degli utenti sullo svolgimento efficiente ed efficace dell'attività amministrativa posta in essere.

Il d.lgs. n. 97/2016 e la Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, hanno esteso ampiamente l'applicazione della normativa sulla trasparenza anche ad altri soggetti considerati dal legislatore all'art.2 bis evidenziando, in tal modo, l'alto valore che il legislatore assegna al *“sistema trasparenza”*.

Il baricentro della normativa sulla trasparenza si è spostato e rafforzato in modo netto a favore del *“cittadino”* e del suo diritto di conoscere e di essere informato. Tale diritto, che viene assicurato, seppur nel rispetto *“dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”*, attraverso l'istituto dell'accesso civico, semplice e generalizzato, e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione. In particolare l'accesso generalizzato ai dati e ai documenti pubblici, introdotto in aggiunta al tradizionale accesso civico sugli obblighi di trasparenza, simile al cosiddetto *Freedom of information act (FOIA)* tipico dei sistemi anglosassoni, si sta dimostrando un valido strumento per implementare un modello compiuto di trasparenza inteso come massima accessibilità a tutte le informazioni concernenti l'organizzazione e le attività del Ministero, allo scopo di favorire un controllo diffuso sulle attività istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche ad esse destinate, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità” sanciti dalla Carta Costituzionale (art. 97 Cost.).

4.1.1 Il sito web

Il Miur pone al centro del proprio operato la relazione con i cittadini. Ciò fa parte di un nuovo modo di essere del Ministero che, anche mediante l'uso di modelli, strumenti e tecnologie (Internet in primo piano), ricerca la trasparenza e l'accountability e si pone come soggetto responsabile e sensibile ai bisogni dei propri utenti.

Tutta l'attività del Miur risulta aperta e disponibile sul portale anche per garantire un controllo pubblico sull'operato. I cittadini possono accedere a tutte le informazioni necessarie a conoscere il funzionamento e le scelte del Ministero.

Quotidianamente una redazione allargata lavora per garantire ai cittadini la libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative, nonché per condividere documenti, saperi,

conoscenze, progetti. I dati sono diffusi in formato aperto (open) per garantirne l'eventuale riutilizzo e la rielaborazione.

Uno spazio specifico è dedicato agli open data: attraverso tale flusso, il Miur valorizza il patrimonio informativo e favorisce una conoscenza profonda e autentica del sistema educativo italiano.

In questo modo il Ministero garantisce, oltre che la trasparenza amministrativa, la partecipazione al miglioramento del sistema scolastico e della formazione superiore. Promuove, inoltre, la nascita di nuovi servizi per studenti, insegnanti, famiglie, istituti di ricerca o per chi è interessato a conoscere il sistema educativo.

Nell'ambito della logica open adottata dal Miur, il sito web, andato in linea a maggio 2017, è il canale privilegiato di contatto e comunicazione con i diversi stakeholder. Si propone, quindi, come punto di accoglienza per un bacino di utenza più esteso e diversificato di qualunque sportello tradizionale.

Come strumento primario per attuare le strategie di comunicazione e trasparenza del Miur, è stato progettato seguendo un approccio *User Centred Design*.

Il *concept* del sito si muove su tre direttrici principali:

- la trasparenza, cioè la diffusione di tutto ciò che riguarda l'organizzazione, le regole e i compiti istituzionali del ministero e le attività del ministro (sezioni Amministrazione trasparente, Ministero, Atti e normativa)
- la comunicazione, cioè la pubblicazione del flusso di notizie ed eventi che segnano l'attività del sistema di istruzione, università e ricerca (sezione Stampa e comunicazione)
- il servizio, cioè la strutturazione di un contesto in cui le diverse tipologie di utenti identifichino con immediatezza il set di servizi, informativi e non, che il Miur offre loro (sezioni Argomenti e servizi, Come faccio a, Dati e statistiche).

La pubblicazione di informazioni e documenti sul sito, nonché l'offerta di servizi on line, facilmente utilizzabili da tutti, garantisce la certezza istituzionale della fonte e l'attualità delle relative informazioni.

Le classi di utenza alle quali il sito si rivolge principalmente sono:

- Famiglie/genitore
- Studente
- Universitario
- Docente
- Docente universitario
- Dirigente scolastico
- Personale ATA
- Ateneo
- Personale amministrativo (dell'Amministrazione centrale e periferica)
- Impresa
- Associazioni e fondazioni
- Ricercatori.

Nuovi strumenti e tecnologie (smartphone, tablet) sono entrati a far parte dell'uso quotidiano degli utenti per cui il sito è responsivo, offre cioè contenuti e servizi accessibili attraverso strumenti diversi (la disposizione dei contenuti varia automaticamente in base alle dimensioni e alle caratteristiche del dispositivo).

Il sito tiene conto delle esigenze specifiche di tutte le classi di utenza, qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica e qualunque sia la tipologia di device utilizzata.

Il nuovo portale segue le Linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione prodotte dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Il sistema coordinato di standard visivi elaborati per la PA

- semplifica l'accesso alle informazioni e ai servizi
- rende omogenea e fluida la navigazione
- conferisce coerenza dalla *user experience* del cittadino sia rispetto ai molteplici spazi in cui è articolato il portale sia rispetto ad altri siti web della pubblica amministrazione.

Il sito rispetta inoltre gli standard di accessibilità previsti dalla normativa (legge 4/2004, Regolamento di attuazione Dpr. n. 75 del 1° marzo 2005 e successive modifiche) e Regole Tecniche (Decreto del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, 8 luglio 2005, Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 20 marzo 2013).

Per l'usabilità, il sito aderisce alle linee guida ormai consolidate in letteratura, anche secondo quanto indicato dalle Linee guida per i siti web della PA. L'usabilità non è una condizione

statica del portale ma un obiettivo costante di continuo miglioramento. Il monitoraggio è costante e, con cadenza semestrale, viene definito un piano di interventi migliorativi.

Anche la stesura del contenuto informativo è orientata alla trasparenza:

- pone l'accento su chiarezza, semplicità e concretezza del linguaggio secondo le direttive più avanzate in tema di semplificazione del linguaggio delle PA. Attraverso la chiarezza delle parole passa un messaggio di trasparenza, di riconoscimento e di rispetto che dall'Amministrazione arriva ai cittadini: *"parlo in modo aperto e diretto perché ci tengo a farmi capire e perché tu possa capirmi"*. L'immagine di un'Amministrazione distante e concentrata solo su atti e procedure si apre così al dialogo e alla trasparenza;
- utilizza tag (cioè etichette, marcatori, identificatori) con cui associare parole chiave all'informazione (un'immagine, una mappa geografica, un post, un video clip), rendendone possibile la classificazione e la ricerca;
- pensa e scrive i contenuti anche in funzione della fruibilità degli stessi attraverso i dispositivi mobili.

4.1.2 Le iniziative di comunicazione della trasparenza

Come è evidente l'impegno dell'Amministrazione è rivolto a sviluppare nuove modalità di comunicazione che portino a coinvolgere i portatori di interesse non soltanto nelle fasi di sviluppo delle linee programmatiche ma anche in quelle della rendicontazione dei risultati della gestione. Ciò allo scopo di perseguire, nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie *performance*, più elevati standard di qualità dei servizi.

In tale prospettiva, il Ministero intende continuare a potenziare lo sviluppo degli attuali strumenti di ascolto per dare "voce" ai suoi portatori di interesse.

Gli strumenti da utilizzarsi a tali fini sono *on line* e *off line* (statistiche del sito, questionari, *feedback* raccolti durante le giornate della trasparenza, *feedforward* derivanti dalle attività di approfondimento e studio di gruppi di lavoro e commissioni operative presso il Ministero e presso i suoi uffici periferici).

L'ascolto effettuato con tali modalità presenta per il Ministero il vantaggio di ricevere la "voce" anche di alcuni dei suoi Stakeholder chiave quali studenti, famiglie, operatori dei settori istruzione, università e ricerca, ovvero di quei portatori di interesse che legittimano di per sé la sua *mission*.

4.1.3 Pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente" negli Uffici dell'Amministrazione centrale

Per la pubblicazione dei dati è implementata una struttura organizzativa articolata su più livelli a ciascuno dei quali corrispondono compiti distinti e collegati fra loro.

Il Responsabile della pubblicazione, cioè il Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica/Area comunicazione, verificata la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti di forma previsti dalle disposizioni in materia di usabilità e accessibilità, provvede alla pubblicazione stessa autorizzando, nel caso di dati e informazioni detenuti dall'Amministrazione centrale, l'Ente gestore del servizio informativo all'inserimento nell'apposita pagina web del sito "Amministrazione trasparente".

La pubblicazione è effettuata con cadenze temporali fissate dal novellato Decreto legislativo 33/2013, e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il periodo temporale di riferimento e l'ufficio al quale si riferiscono;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile secondo le indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione di dati di cui all' Allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013, nonché nelle "Linee Guida per i siti web della PA";
- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

4.1.4 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Tutti i dati ed i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n. 33/2013 e compresi nella Tabella degli obblighi, vengono pubblicati *online* sul sito istituzionale del Ministero e organizzati nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" raggiungibile da un *link* posto nell'homepage del sito stesso

<http://www.miur.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente>

In essa sono consultabili i dati concernenti il Ministero collocati in apposite sottosezioni di primo e di secondo livello corrispondenti a quelle delineate per tutte le pubbliche amministrazioni dall'ANAC con la Delibera n. 1310/2016.

Gli Uffici Scolastici Regionali sono titolari di autonomi siti web sotto la responsabilità del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, hanno istituito sui propri siti web l'apposita sezione all'interno della quale sono consultabili i dati riferiti all'ambito regionale di competenza.

Per quanto attiene gli aspetti più strettamente tecnici, le modalità di pubblicazione dei dati sui siti istituzionali si conformano alle indicazioni date dalle "Linee guida per i siti web della PA", per l'anno 2011, (art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) in merito a:

- trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;
- aggiornamento e visibilità dei contenuti;
- accessibilità e usabilità;
- classificazione e semantica;
- formati aperti;
- contenuti aperti.

La Direzione generale per i contratti, gli acquisti, i sistemi informativi e la statistica/Area comunicazione, in virtù delle funzioni assegnate dal nuovo regolamento di organizzazione, svolge in tale contesto un ruolo centrale in quanto struttura alla quale è affidato il coordinamento dei siti web, nonché la gestione dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Il sito web del Ministero è dotato di strumenti automatici di rilevazione dell'accesso alle pagine web.

Per quanto riguarda l'accesso degli utenti alle singole categorie di dati ed informazioni è in corso di implementazione l'inserimento delle relative funzioni fra le quali il sistema RSS (*Really Simple Syndication*) attraverso il quale è possibile essere informati in tempo reale e ricevere sul proprio computer, grazie ai *feed* Rss, tutti gli aggiornamenti pubblicati.

4.1.5 Il Registro degli accessi

Secondo quanto stabilito dalla delibera ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016 (c.d. Linee guida ANAC), per l'immediata applicazione dell'accesso civico generalizzato di cui al d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, è opportuno che le pubbliche amministrazioni a partire dal 23 dicembre 2016 istituiscano un registro delle richieste di accesso presentate (per tutte le tipologie di accesso documentale, civico, generalizzato).

Successivamente, la Circolare n. 2 del 30 maggio 2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (c.d. circolare FOIA), al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato, individua, come principale soluzione tecnico-organizzativa per l'esercizio del diritto di accesso generalizzato da parte dei cittadini, la realizzazione di un "Registro degli accessi". Il registro deve contenere l'elenco delle richieste, con l'indicazione per ognuna dell'oggetto, della data di presentazione, del relativo esito (accolta/respinta/sospesa) con la data della decisione. Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte di ANAC sull'accesso pubblico generalizzato, il registro deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, previo oscuramento dei dati personali ivi presenti, e tenuto aggiornato ogni sei mesi.

Il registro deve pertanto contenere l'elenco delle richieste e il relativo esito, essere pubblico e perseguire una pluralità di scopi:

- semplificare la gestione delle richieste e le connesse attività istruttorie;
- favorire l'armonizzazione delle decisioni su richieste di accesso identiche o simili;
- agevolare i cittadini nella consultazione delle richieste già presentate;
- monitorare l'andamento delle richieste di accesso e la trattazione delle stesse.

Per la realizzazione del Registro degli accessi da parte delle Amministrazioni, la circolare FOIA raccomanda l'utilizzo dei sistemi di protocollo informatico e di gestione documentale, unitamente all'adozione di opportune configurazioni di sistema.

La soluzione, denominata FOLIUM, che il MIUR ha adottato in occasione della migrazione al nuovo sistema di protocollo informatico e gestione documentale ha lo scopo di garantire agli utenti e ai soggetti che monitorano l'applicazione del FOIA la fruibilità dei dati e dei metadati (previsti nelle linee guida ANAC e nella circolare FOIA).

FOLIUM è gestito come applicazione SIDI, all'interno del portale dei servizi integrati del MIUR, e tiene conto delle indicazioni operative del Dipartimento della funzione pubblica, con particolare attenzione alla definizione in formato XML dei dati minimi da gestire attraverso il Registro degli accessi.

Per ogni richiesta di accesso generalizzato, il personale preposto del MIUR può eseguire in FOLIUM la registrazione ed istanziare un fascicolo procedimentale opportunamente configurato per accogliere tutti i dati generati durante l'esecuzione del procedimento, compreso il repertorio del fascicolo, lo stato (accolta, respinta, sospesa), una sintesi della richiesta stessa e una sintesi delle motivazioni della decisione.

Il MIUR pubblica periodicamente le informazioni relative al Registro degli accessi nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, in formato XML well formed e validato in modo da adempiere alla circolare FOIA.

4.1.5.1 Le Giornate della trasparenza

Il Ministero presenta annualmente il Piano della *performance* e la Relazione sulla *performance* in occasione delle Giornate della trasparenza previste dall'art. 10, comma 6, del decreto legislativo n. 33/2013, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e agli altri *stakeholder*.

Le giornate costituiscono inoltre un valido strumento anche per acquisire riscontri sul grado di soddisfazione dei cittadini con riguardo alla comprensibilità, accessibilità e utilizzabilità dei dati pubblicati e per individuare ulteriori necessità di informazione, nell'ottica del processo di miglioramento continuo della trasparenza.

4.1.6 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza esercita i compiti attribuiti dalla legge ed è, in particolare, preposto a:

- controllare e assicurare la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento delle informazioni rese accessibili mediante la pubblicazione;
- controllare sul corretto adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa e di quelli prescritti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e controllare che le misure della trasparenza siano collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di Valutazione, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;

4.1.7 Individuazione dei Dirigenti Responsabili della Trasmissione dei dati

Tutti i dirigenti (art.43 co.3, del D.lgs. n.33/13) sono coinvolti nell'attuazione della trasparenza e contribuiscono a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge e, quindi, provvedono all'invio alla pubblicazione dei dati, delle informazioni e del trattamento dei dati personali, nell'ambito delle materie di propria competenza.

Data la complessità della struttura organizzativa del MIUR (amministrazione centrale e periferica) la Tabella degli obblighi allegata, articolata conformemente alle indicazioni di cui al

novellato D.lgs.33/2013 e alla Delibera 1310/2016 dell'Anac, definisce i responsabili della individuazione e /o elaborazione e pubblicazione dei dati senza indicarne lo specifico nominativo, ma consentendo ugualmente l'individuazione dei responsabili, indicati in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione.

Unitamente al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tutti i dirigenti hanno, inoltre, l'obbligo di controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, semplice e generalizzato, sulla base di quanto stabilito dal D.Lgs.33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016.

Essi devono:

1. conformarsi ad alcune indicazioni operative fornite dall'ANAC, nella Delibera 1310 de 28 dicembre, predisponendo dati, documenti ed informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" in particolare :
2. utilizzare, ove possibile **dell'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione:** tale modalità di esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;
3. **indicare la data di aggiornamento del dato**, documento ed informazione: è necessario, quale regola generale, esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
4. provvedere ad elaborare i dati e le informazioni di competenza curandone la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione. Bisognerà dare, inoltre, indicazione della loro provenienza, garantendone la riutilizzabilità e utilizzando per la pubblicazione la tipologia di formato aperto (es: .rtf, per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo) nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni che regolano la materia richiamate nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati di cui all'allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013;
5. adempiere agli obblighi di pubblicazione, di cui alla Tabella degli obblighi allegata, garantendo il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;
6. nel caso in cui i dati e le informazioni siano archiviati in una banca dati assicurare sia il popolamento dell'archivio, che l'invio degli stessi dati e informazioni all'ufficio responsabile della pubblicazione;
7. dare inizio al processo di pubblicazione dei nuovi contenuti attraverso la trasmissione dei dati e delle informazioni all'ufficio comunicazione (ufficio V DG CASIS) mediante l'applicativo SIDI alla voce "gestione richieste di pubblicazione portali istituzionali" utilizzato da tutti gli uffici del Miur;
8. provvedere, con le medesime modalità, all'aggiornamento periodico dei dati e delle informazioni secondo la tempistica indicata nella tabella e, in ogni caso, ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative dei dati o si debba provvedere alla pubblicazione di documenti particolarmente urgenti;
9. notificare all'ufficio comunicazione l'urgenza della pubblicazione oppure, in particolari circostanze, contattare la segreteria della DG CASIS e provvedere all'invio alla casella di posta elettronica istituzionale pubblicazioni.comunicazione@istruzione.it le informazioni non più attuali.

L'art. 8 del d.lgs. 33/2013 sulla decorrenza e sulla durata della pubblicazione è stato in parte modificato in relazione all'introduzione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione (co. 3) fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Un'importante modifica è, invece, quella apportata all'art. 8, co. 3, dal d.lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, **gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito, che quindi viene meno**. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

In generale, la trasmissione e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni che costituiscono il contenuto delle sottosezioni di II livello del sito "Amministrazione Trasparente" avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente dell'Ufficio a cui afferisce la materia e/o l'argomento che necessita di pubblicazione, cioè il Dirigente firmatario del provvedimento amministrativo o, comunque, il Dirigente da cui proviene l'atto da inserire nella relativa sezione, con il supporto del Referente della Direzione o Dipartimento, sulla base delle specifiche disposizioni del Responsabile per la trasparenza.

Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare l'avvenuta corretta pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale da parte del competente servizio.

4.1.8 Pubblicazione dei dati su "Amministrazione Trasparente" negli Uffici dell'Amministrazione centrale

Per la pubblicazione dei dati è implementata una struttura organizzativa articolata su più livelli a ciascuno dei quali corrispondono compiti distinti e collegati fra loro.

Il Responsabile della pubblicazione, cioè il Direttore Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica/Area comunicazione, verificata la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti di forma previsti dalle disposizioni in materia di usabilità e accessibilità, provvede alla pubblicazione stessa autorizzando, nel caso di dati e informazioni detenuti dall'Amministrazione centrale, l'Ente gestore del servizio informativo all'inserimento nell'apposita pagina web del sito "Amministrazione trasparente".

La pubblicazione sarà effettuata alle cadenze temporali fissate dal novellato Decreto legislativo 33/2013, e sulla base delle seguenti prescrizioni:

- 1) indicare chiaramente la data di pubblicazione, ovvero, dell'ultima revisione, la tipologia dei dati, il periodo temporale di riferimento e l'ufficio al quale si riferiscono;
- 2) verificare che i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare siano in formato aperto e accessibile secondo le indicazioni contenute nel Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione di dati di cui all' Allegato 2 della delibera ANAC (ex CIVIT) n.50/2013, nonché nelle "Linee Guida per i siti web della PA";
- 3) eliminare le informazioni, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, non più attuali nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e provvedere all'aggiornamento dei dati, ove previsto;
- 4) pubblicare, in raccordo con il dirigente responsabile dell'elaborazione del dato, i dati e le informazioni aggiornate nei casi previsti e comunque ogni qualvolta vi siano da apportare modifiche significative degli stessi dati o pubblicare documenti urgenti.

4.1.9 Pubblicazione dei dati negli Uffici scolastici regionali

I dirigenti degli Uffici scolastici regionali provvederanno ad effettuare la pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui al presente piano secondo lo schema delineato dai punti precedenti opportunamente adattato all'organizzazione degli stessi uffici.

4.1.10 Le tipologie di dati da pubblicare

La sezione "Amministrazione Trasparente" è articolata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato tecnico del Decreto legislativo 33/2013 e dalla Delibera n. 1310/2016 dell'ANAC, come esposto nella Tabella degli obblighi allegata.

Si aggiunge che l'impegno dell'Amministrazione verso la trasparenza, quale primario obiettivo del Ministero, è rivolto al completamento della sezione "Amministrazione trasparente", sia con riguardo all'ampliamento del ventaglio dei dati che alla qualità dei medesimi.

La trasparenza come una delle principali misure ai fini della prevenzione della corruzione è inoltre sviluppata nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione soprattutto con riferimento a quei dati la cui pubblicazione (anche se normativamente prevista), è considerata rilevante in quanto ricadente in un ambito considerato, dalla stessa legge anticorruzione, a rischio specifico di accadimenti corruttivi.

Ciò avviene, in particolare, con i dati e le informazioni relative ai bandi di gara e ai contratti di cui alla legge 190/2012.

I suddetti dati sono monitorati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione ai fini dell'applicazione delle relative misure di prevenzione, costituendo la base della piattaforma informativa a supporto del medesimo Responsabile. In tal senso, è fondamentale che i Referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza contribuiscano, in un'ottica di sinergica collaborazione col Responsabile della prevenzione, vigilando sul regolare afflusso dei dati pubblicati dai dirigenti e sul loro regolare aggiornamento.

4.1.10.1 Coordinamento tra trasparenza e tutela dei dati personali. Indicazioni relative all'osservanza delle norme in materia di tutela della riservatezza.

Il 25 Maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati Personali (GDPR 679/2016). In data 10 Agosto 2018 con il Decreto Legislativo 101 il Governo ha provveduto ad adeguare la normativa nazionale costituita essenzialmente dal Decreto Legislativo 196/2003 al GDPR. Tra le novità più rilevanti vi è senza dubbio il cosiddetto principio di "responsabilizzazione", secondo il quale il titolare del trattamento deve garantire, ed essere in grado di dimostrarlo, che il trattamento è effettuato non solo in maniera conforme alla normativa ma in maniera tale da non determinare rischi e quindi gravare sui diritti e le libertà degli interessati. Infatti, il regolamento sposta il fulcro della normativa dalla tutela dell'interessato alla responsabilità del titolare e dei responsabili del trattamento che si deve concretizzare nell'adozione di comportamenti proattivi a dimostrazione della concreta (e non meramente formale) adozione del regolamento. Naturalmente ciò significa ancor di più trovare il giusto bilanciamento tra trattamento dei dati personali (che contempla anche la loro diffusione) e un altro interesse pubblico rilevante costituito dalla trasparenza amministrativa. L'ANAC nell'aggiornamento al PNA 2018 prende atto del fatto che dal punto di vista del coordinamento tra la normativa in materia di trasparenza e le nuove regole in materia di tutela dei dati personali non vi sono sostanziali novità rispetto al passato, limitandosi a ricordare che anche nei casi in cui la pubblicazione di dati personali per finalità di trasparenza sia autorizzata da una norma di legge o di regolamento, la stessa debba comunque avvenire nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha nominato al proprio interno il Responsabile della Protezione dei Dati (artt. 37, 38 e 39 del GDPR) che annovera fra i suoi compiti anche quello di fornire consulenza al titolare o al responsabile del trattamento sull'osservanza del Regolamento e in generale in materia di riservatezza dei dati personali. Il Responsabile per la protezione dei dati personali è stato nominato con DM n. 0282 del 16/04/2018 ed è stato individuato nella dott.ssa Antonietta D'Amato.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali potrà fornire il proprio supporto nei casi di riesame delle istanze di accesso civico generalizzato da parte dell'RPTC, il cui diniego sia basato su motivi di tutela della riservatezza. Si rende, quindi, quanto mai indispensabile porre particolare attenzione alla divulgazione di dati/informazioni/documenti attraverso la pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente. Dal punto di vista strettamente operativo si richiamano le indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei dati personali con le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. 243 del 15 maggio 2014 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014. In particolare, le Linee Guida stabiliscono che è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, **lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati**, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici, e che il procedimento di selezione dei dati personali che possono essere resi conoscibili online deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale ("**dati sensibili**"), oppure nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato ("**dati giudiziari**").

Ai sensi dell'art. 7 bis c. 1 del decreto 33/2016 introdotto dal decreto 97/2016 "gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo

modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web e il loro riutilizzo ai sensi dell'art. 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali”.

Il medesimo articolo al c. 4 precisa “nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”.

Le norme citate si riferiscono esclusivamente alla trasparenza attuata mediante la pubblicazione obbligatoria e ne fissa i relativi limiti. Pertanto, preliminarmente alla pubblicazione di dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, si procede alla *verifica caso per caso*, della ricorrenza o meno dei presupposti per la pubblicazione degli stessi. In ogni caso non sono pubblicabili dati personali non pertinenti e/o eccedenti gli obblighi di pubblicazione la cui diffusione non sia necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto. Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online (a titolo esemplificativo: l'indirizzo di abitazione o di residenza, il codice fiscale delle persone fisiche, le coordinate bancarie (codice Iban) ove vengono accreditati contributi, sussidi e somme a qualunque titolo erogate dall'amministrazione a favore di persone fisiche, imprese, professionisti, a fronte di controprestazione).

Nel caso in cui si proceda alla pubblicazione di dati e documenti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti da norme vigenti si procederà ad anonimizzare gli eventuali dati personali presenti.

4.1.10.2 Misure di monitoraggio e vigilanza

Nella considerazione che la materia della trasparenza viene a costituire una sezione specifica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e rientra fra le misure di prevenzione previste da quest'ultimo, il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di cui al Decreto legislativo 33/2013 acquista una valenza più ampia e un significato in parte innovativo.

Il monitoraggio sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione è predisposto annualmente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sia sull'amministrazione centrale che periferica.

Le attività di ricognizione e controllo sui processi di sviluppo e attuazione dell'obiettivo strategico in materia di trasparenza e anticorruzione sono svolte dall'Organismo indipendente di valutazione (OIV) del Ministero durante l'arco dell'anno, anche attraverso il Responsabile della Struttura tecnica permanente per la misurazione della *performance*.

In particolare, le azioni consistono nel monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità, nel predisporre una Relazione annuale sullo stato del medesimo, nel promuovere ed attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza.

I risultati delle suddette attività vengono riferiti agli organi di indirizzo politico del Ministero che ne tengono conto ai fini dell'aggiornamento degli obiettivi strategici di trasparenza che confluiscono nel documento dell'anno successivo.

4.1.11 L'Accesso civico: Accesso civico “semplice” e Accesso civico “generalizzato” (c.d. FOIA)

All'obbligo dell'Amministrazione di pubblicare i dati e le informazioni, corrisponde il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare.

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

a) il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale (accesso civico “*semplice*”);

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “*generalizzato*”). Per quest'ultimo tipo di accesso occorre fare riferimento alle Linee guida dell'ANAC, di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, in cui sono date specifiche indicazioni.

Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l'istituto dell'accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti *ex lege*, da pubblicare all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

L'accesso civico viene attuato tramite misure che ne assicurano l'efficacia, la tempestività e la facilità per il richiedente.

La richiesta di accesso civico "semplice" è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero secondo le seguenti modalità:

- posta ordinaria all'indirizzo: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la programmazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA.
- posta elettronica all'indirizzo e-mail dedicato: accessocivico@istruzione.it.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ricevuta la richiesta e verificatane la fondatezza, la trasmette al Direttore generale/Dirigente competente detentore dei dati (responsabile della trasmissione) che cura la trasmissione dei dati e delle informazioni ai fini della pubblicazione richiesta nel sito web entro trenta giorni e la contestuale trasmissione al richiedente, ovvero, la comunicazione al medesimo dell'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne dà comunicazione al richiedente e indica il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso di ritardo o mancata risposta nei tempi previsti, il richiedente può ricorrere al Responsabile del potere sostitutivo del Ministero individuato nel Capo di Gabinetto.

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dagli interessati al link:

<http://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-accesso-civico#generalizzato>

L'accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

Anche tale richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

L'istanza va presentata all'Ufficio responsabile del procedimento.

La richiesta può essere inviata tramite posta ordinaria all'indirizzo dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Viale Trastevere 76/A, 00153 ROMA oppure per posta elettronica all'indirizzo e-mail dell'Ufficio individuato come competente presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca o all'indirizzo mail del Ufficio Relazioni con il Pubblico: urp@istruzione.it. Se l'Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell'amministrazione periferica l'ufficio competente verrà individuato nell'organigramma dell'Ufficio scolastico regionale oppure la richiesta di accesso potrà essere inviata al relativo Ufficio Relazioni con il Pubblico.

L'Ufficio responsabile del procedimento che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato potrà formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni).

Laddove sia stata presentata opposizione e l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

Il comma 7 dell'art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni (o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni).

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto è stato predisposto un apposito modulo scaricabile dagli interessati al link:

<http://www.miur.gov.it/web/guest/altri-contenuti-accesso-civico#generalizzato>

I Responsabili dell'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MIUR dell'amministrazione centrale e periferica.

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell'ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'indirizzo mail: accessocivico@istruzione.it

4.1.12 La pubblicazione delle informazioni in materia di Contratti pubblici

L'articolo 1, commi 15 e seguenti, della L. 190/2012, ha rafforzato il concetto di trasparenza introducendo ulteriori disposizioni che ampliano l'elenco delle informazioni e dei documenti da pubblicare anche in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

In particolare, l'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare sui propri siti web istituzionali le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando; elenco degli operatori invitati a presentare offerte; aggiudicatario; importo di aggiudicazione; tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; importo delle somme liquidate.

Nel sistema disegnato dalla disposizione richiamata la misura è assicurata dalla previsione per cui, entro il **31 gennaio di ciascun anno**, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Da ciò discende che i Responsabili delle strutture, qualora interessate all'espletamento di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, sono tenute:

- alla pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni prescritte;
- alla trasmissione di dette informazioni all'ANAC;

In particolare, relativamente alle strutture dell'Amministrazione centrale la Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica procede alla pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione 'Amministrazione trasparente, sotto-sezione di primo livello *'Bandi di gara e contratti'*, delle informazioni prescritte in formato tabellare .XLM entro il 31 gennaio di ogni anno. A tal fine tutte le strutture di livello dirigenziale generale procedono entro non oltre il 10 gennaio di ciascun anno all'invio in formato tabellare .XLS delle informazioni prescritte alla predetta Direzione.

Nel rispetto di quanto previsto dal comunicato del Presidente ANAC del 13 giugno 2013, prima richiamato, i Responsabili delle strutture, generalmente interessate alle procedure di affidamento di contratti pubblici, che per una data annualità non abbiano alcun contratto da pubblicare dovranno, in ogni caso, trasmettere all'Autorità un tracciato XML vuoto.

La legge anticorruzione, poi, prevede un ulteriore adempimento quello di trasmettere le informazioni sopra indicate, in formato digitale, all'AVCP oggi ANAC che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini.

Copia di tale comunicazione, effettuata secondo le modalità stabilite dalla delibera dell'AVCP come sopra richiamata, è inviata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di monitorare il rispetto delle disposizioni richiamate e, quindi, ad assumere le determinazioni di competenza.

4.2 Il Codice di Comportamento

In conformità a quanto previsto dall'articolo 54 del D.lgs. 165/01, dal P.N.A e dal PTPCT 2013-2016 il MIUR ha adottato con **DM 525 del 30 giugno 2014**, un proprio Codice di comportamento.

Al fine di assicurare il rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti MIUR ai soggetti da ultimo elencati i responsabili delle strutture interessate ovvero, in generale, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti inseriranno negli atti di incarico o nei contratti di consulenza e collaborazione nonché in tutti bandi di gara o contratti di acquisizione di beni e servizi la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento generale e del Codice di comportamento MIUR nonché la clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.

I Referenti della prevenzione della corruzione e i dirigenti vigilano, ciascuno per le Strutture di propria competenza, sulla corretta attuazione dei Codici e riferiscono annualmente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza sullo stato di applicazione degli stessi.

4.3 Rotazione del personale

La legge 190/2012, articolo 1, comma 5 lett. b) e al comma 10 lett. b), prevede quale misura di prevenzione la rotazione degli incarichi.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera e) della legge 190/2012 il Dipartimento per la Funzione pubblica definirà i criteri generali per la messa in opera di un meccanismo di rotazione e, sulla base di questi, l'Organo di indirizzo politico adotterà la direttiva come sopra richiamata, entro 6 mesi, o altro termine eventualmente previsto, dall'emanazione delle suddette linee guida.

A tal fine, il MIUR provvederà all'adozione di una direttiva interna per assicurare la rotazione del personale, sia dirigenziale che non dirigenziale, con funzione di responsabilità ed operante nelle aree individuate a rischio corruzione. Sarà, in ogni caso, assicurata la partecipazione secondo le modalità stabilite dalla suddetta direttiva ovvero dalla legislazione vigente, delle organizzazioni sindacali.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza provvederà, d'intesa con il dirigente competente, alla verifica dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quindi, adotterà, ove possibile, sistemi di rotazione del personale coinvolto nell'istruttoria o nel rilascio dei provvedimenti inerenti le attività a maggior rischio corruzione, al fine di evitare che la gestione delle suddette attività sia svolta per lungo tempo dai medesimi dipendenti.

In ogni caso, nelle more della definizione di detti criteri, la misura della rotazione del personale dirigente nelle aree a rischio si applica, in conformità ai principi di integrità e trasparenza, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- avviene a scadenza degli incarichi e integra i criteri di conferimento degli stessi;
- avviene nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali generali quali, ad esempio, la valutazione professionale positiva alla fine dell'incarico ricoperto.
- avviene nel rispetto della disponibilità numerica del personale dirigenziale e nel rispetto dei principi di buon andamento, mantenimento dell'efficacia e continuità dell'azione amministrativa;
- avviene tenendo conto del principio per cui l'incarico dirigenziale non può protrarsi oltre i sei anni in uffici che gestiscono, in tutto o in parte, procedimenti appartenenti alle aree a rischio salvo comprovate esigenze organizzative e funzionali, ivi incluse quelle connesse al reperimento delle più idonee professionalità, in settori caratterizzati da alta complessità procedurale e/o tecnico – amministrativa e alla carenza di organico nell'amministrazione. Tali esigenze, dettagliatamente motivate, dovranno essere previamente presentate al Responsabile per la prevenzione della corruzione. La specializzazione richiesta in taluni uffici, infatti, rende più difficile la rotazione degli incarichi se non vengono parallelamente contemperate anche le altre esigenze imposte dall'azione amministrativa quali l'economicità, l'efficacia, il raggiungimento dei risultati attesi, il buon andamento.

Il rispetto della misura di rotazione con specificazione dei casi di impossibilità di rotazione dovrà essere evidenziato nella relazione annuale sul monitoraggio del rispetto delle misure dal presente Piano.

Relativamente al personale non dirigente, nelle more della definizione delle suddette linee guida, sono allo studio criteri per l'attuazione della misura di rotazione da attuarsi successivamente al processo di riorganizzazione del MIUR previsto nei prossimi mesi. In ogni caso, al fine di scongiurare un rallentamento nell'attività amministrativa la rotazione del personale delle aree non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dirigenti.

La rotazione del personale dirigenziale e del personale delle aree è, quindi, una misura di prevenzione che impatta in maniera non indifferente sull'assetto organizzativo che si contrappone con il principio di continuità dell'azione amministrativa e garanzia della valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in specifici settori di attività. Si tratta, quindi, di una misura "operativa" da porre in essere e disciplinare nel piano triennale e connessa all'identificazione delle aree di rischio.

Relativamente al personale coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in caso di notizia di avvio di procedimento penale e di avvio di un procedimento disciplinare per condotte di natura corruttiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 comma 1, lett. L quater del D.lgs 165/2001.

4.4 Astensione per conflitto d'interesse

Ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 241/1990, così come novellato dall'articolo 1, comma 41, della Legge 190/2012, i singoli responsabili del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

Tale norma contiene due prescrizioni:

- un obbligo di astensione per i soggetti individuati dalla stessa norma;
- un dovere di segnalazione.

In attuazione, quindi, del disposto dell'articolo 6 bis della L. 241/90 sopra richiamato il personale dipendente provvederà a segnalare tali situazioni ai dirigenti responsabili della struttura presso cui lavorano o, se essi stessi dirigenti, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e al competente Referente per la corruzione.

La norma va letta in maniera coordinata con l'articolo 6, comma 2, del DPR n. 62/2013, che prevede *"Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*. L'articolo 6, co. 2, del DPR 62/2013 prevede, quindi, un generale dovere del dipendente di astensione dal prendere decisioni, ovvero dallo svolgere le attività a lui spettanti, in presenza di un conflitto anche solo potenziale (ovvero non attuale, ma in cui il dipendente potrebbe trovarsi in un momento successivo allo svolgimento dell'attività in discussione) di interesse personale o familiare, patrimoniale o non patrimoniale *"come quello derivante dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici"*.

L'articolo 6, comma 2 del DPR 62/2013 è stato ripreso e integrato dall'articolo 6 del Codice di comportamento dei dipendenti MIUR ai sensi del quale *"Presso ogni struttura organizzativa, Direzione generale e Uffici dei Capi Dipartimento per il personale ivi in servizio, viene istituito un "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" in cui annotare i casi di astensione rilevati e le tipologie degli stessi. Ciascun Capo dipartimento, Direttore generale, darà contezza annualmente dei casi di astensione rilevati e delle tipologie degli stessi al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza."* La tenuta del Registro risulta necessaria al fine di garantire il necessario monitoraggio sulle situazioni di astensione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Registro delle astensioni è unico per ciascuna struttura organizzativa ovvero Direzione Generale/Dipartimento.

Ciascun dipendente, nel momento in cui viene assegnato all'ufficio, deve informare con comunicazione scritta, il Dirigente dell'ufficio medesimo di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti provati in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. In particolare, così come prescrive l'articolo 6, comma 1, del DPR 62/2013 il dipendente dovrà precisare:

- se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

A tale proposito l'articolo 6, comma 1, del DM 525/2014 (Codice di comportamento dei dipendenti MIUR), al fine di consentire al dirigente di verificare l'effettiva esistenza di una situazione di conflitto di interesse, ma anche per limitarne la portata, chiarisce che la comunicazione deve riguardare rapporti con soggetti privati che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche al dipendente affidate. La comunicazione, come accennato, verrà valutata dal dirigente il quale ne terrà conto nell'assegnazione delle attività.

I dirigenti e i responsabili di ciascuna struttura vigileranno sull'esatto adempimento di tale obbligo da parte dei dipendenti loro assegnati.

Ai sensi dell'articolo 7 del DPR 62/2013 il dipendente deve altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. La norma, ripresa integralmente dall'articolo 7 del DM 525/2014 viene dallo stesso integrata individuando nel responsabile dell'ufficio di appartenenza il soggetto cui comunicare per iscritto la situazione da cui discende l'obbligo d'astensione. Il responsabile dell'ufficio dovrà pronunciarsi sull'esistenza di tale situazione previa apposita valutazione consistente, sostanzialmente, nel verificare il nesso esistente fra la decisione o l'attività concreta da assumere e l'impatto della stessa sugli interessi appartenenti a soggetti "non indifferenti" per il dipendente. Il responsabile dell'ufficio disporrà la sostituzione in caso di accoglimento dell'istanza. Ricalcando il modello di cui all'articolo 6 viene previsto l'utilizzo del "*Registro delle astensioni per conflitto di interesse*" in cui annotare i casi di astensione rilevati e le tipologie degli stessi. Nel riprendere le disposizioni della legge anticorruzione che ha introdotto l'articolo 6bis nella legge n. 241/1990, è stato previsto che il dipendente che a qualunque titolo partecipa ad un procedimento amministrativo, anche senza esserne titolare, deve astenersi in caso di conflitto di interessi, di cui alle ipotesi sopra riportate, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

L'articolo 13 del DPR 62/2013 dispone che ciascun dirigente prima di assumere le sue funzioni comunichi le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e deve altresì dichiarare se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. L'articolo 13 del Codice di comportamento MIUR nel riprendere il riportato disposto normativo prevede che le comunicazioni di cui sopra sono rese con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da aggiornarsi in caso di eventuali variazioni sopraggiunte successivamente al conferimento dell'incarico. Tali comunicazioni sono rese al dirigente funzionalmente sovraordinato che conferisce l'incarico che provvede ai necessari controlli a campione, anche attraverso i più comuni motori di ricerca, circa la veridicità delle stesse in misura non inferiore al 30% del totale delle dichiarazioni pervenute. L'esito di tali controlli è trasmesso, con apposita relazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Ai sensi dell'articolo 14 del DPR 62/2013 è fatto divieto al dipendente di concludere, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui a concludere tali contratti sia l'amministrazione, il dipendente che con le imprese stipulanti ha concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, si deve astenere dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio. Tale comunicazione verrà riportata nel Registro delle astensioni. (articolo 14 DM 525/2014)

Al fine di permettere il monitoraggio dei rapporti tra il MIUR e i soggetti che con lo stesso stipulano contratti o sono destinatari di procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, i responsabili dei relativi procedimenti richiederanno negli avvisi pubblici la sottoscrizione, contestualmente all'accettazione, di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà ex articolo 47 del DPR n. 445/2000 attestante l'eventuale presenza o assenza di qualsiasi relazione di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci degli stessi soggetti contraenti/destinatari/interessati ai procedimenti di cui innanzi e i dirigenti e i dipendenti del MIUR. Il Dirigente competente dovrà verificare l'adempimento di tale incombenza da parte dei soggetti beneficiari di qualsiasi vantaggio.

4.5 Il conferimento degli incarichi dirigenziali: inconferibilità e incompatibilità

Con riferimento alle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste nel D.lgs 39/2013 recante *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, l'articolo 15 attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la cura del rispetto, nell'ambito del MIUR, delle relative disposizioni.

Gli incarichi a cui la citata norma si riferisce sono gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali così come definiti dalle lett. i), j) e k) dell'articolo 1 del D. Lgs. 39/2013, a cui si rinvia.

In particolare, occorre segnalare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza i casi di possibile violazione delle citate disposizioni, in modo da permettere alla stessa di esercitare i poteri di cui al citato articolo 15 del D. Lgs. n.39/2013, ossia:

- contestazione all'interessato dell'esistenza o insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità di cui al citato decreto;
- segnalazione dei casi di possibile violazione delle disposizioni del D.lgs. n. 39/2013: all'Autorità nazionale anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge n. 215/2004; alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- revoca dell'incarico amministrativo di vertice dirigenziale conferito. Il provvedimento di revoca dovrà poi essere comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro 30 giorni, può formulare richiesta di riesame, decorsi i quali la revoca diventa efficace.

Con riferimento alle situazioni di incompatibilità queste sono quelle previste nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 a cui si rinvia.

Differentemente dall'inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Al fine di escludere qualsiasi ipotesi di inconferibilità e incompatibilità il D.lgs. 39/2013 prevede che:

- all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenterà una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, da pubblicare poi sul sito istituzionale dell'amministrazione che conferisce l'incarico. Tale dichiarazione costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico (articolo 20, comma 1, D. Lgs. n. 39/2013).
- l'interessato, nel corso dell'incarico, presenterà una dichiarazione annuale sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39/2013 da pubblicare poi sul sito istituzionale (articolo 20, comma 2, D. Lgs. n. 39/2013).

Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del d.lgs. n. 39/2013 sono rese al dirigente funzionalmente sovraordinato che conferisce l'incarico che verifica la veridicità delle stesse operando, per quanto compatibile, secondo le indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*

L'esito di tali attività è inviato, con l'apposita relazione annuale, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Nel caso in cui venga riscontrata nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il dirigente funzionalmente sovraordinato ne darà notizia al Responsabile della prevenzione agli adempimenti di cui all'articolo 15 del citato D.lgs. n. 39/2013.

Il MIUR vigilerà secondo le modalità sopraesposte anche nei casi di conferimento di incarichi dirigenziali, per particolari attività o in considerazione di incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors), ai sensi dell'articolo 53, comma 16ter del D.lgs. 165/2001 che dispone che: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

A tal fine:

- nei contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo sarà prevista un'apposita clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata (per quanto concerne le procedure di scelta del contraente), sarà prevista la clausola c.d. di “pantouflage” con cui il contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. A tal fine dovrà essere disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di incompatibilità.

Nei disciplinari di gara e nelle lettere d'invito, la clausola c.d. di “pantouflage” sarà: *“il sottoscritto _____ Legale rappresentante dell'Impresa _____ dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del MIUR per il triennio successivo alla conclusione del rapporto. Nell'ipotesi in cui emergesse, per effetto dei controlli effettuati dallo stesso Ministero, l'evidenza della conclusione dei rapporti di cui sopra, sarà disposta l'immediata esclusione dalla procedura di gara di cui trattasi”*.

L'impianto normativo riguarda quei dipendenti che, nel corso degli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione con riferimento allo svolgimento di attività presso i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi. I “dipendenti” interessati sono coloro che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Amministrazione, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto dell'atto. I predetti soggetti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'Amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

La norma prevede delle sanzioni per il caso di violazione del divieto, che consistono in sanzioni sull'atto e sanzioni sui soggetti:

- quanto all'atto, si prevede che i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;
- quanto ai soggetti, è previsto che i privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell'ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

4.6 Svolgimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali

La disciplina relativa allo svolgimento degli incarichi è contenuta nella direttiva n. 653 del 12 settembre 2015 recante criteri generali in materia di conferimento degli incarichi di istituzionali ed extraistituzionali del personale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e nella relativa circolare operativa a cui integralmente si rinvia (nota prot. 14887 del 12 ottobre 2015).

La Direzione generale per le Risorse umane e finanziarie con cadenza annuale (entro il 15 novembre di ciascun anno) relaziona al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in relazione agli incarichi autorizzati e non autorizzati, con le indicazioni, in tale ultimo caso, delle eventuali motivazioni, nonché agli alle comunicazioni ricevute relativamente ad incarichi gratuiti o per cui non è prescritta l'autorizzazione.

I Capi dipartimento e i Direttori generali garantiscono il rispetto degli obblighi di pubblicità degli incarichi conferiti e autorizzati.

4.7 Formazione di commissioni

E' garantito il principio di rotazione, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione, nella formazione delle alle commissioni per la selezione del personale e per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. I responsabili delle strutture interessate verificano e garantiscono il rispetto di tale principio nella costituzione delle suddette commissioni segnalando eventuali difformità rispetto a tale previsione.

I Responsabili della Struttura di riferimento vigilano sulla sottoscrizione, da parte del dipendente assegnatario di uno degli incarichi innanzi menzionati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 in cui attesti, contestualmente all'accettazione, l'assenza di condanne penali per reati previsti nel capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'articolo 35-bis del d.Lgs. 165/2001 (dedicato, appunto, alla Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici), è precluso a tutti coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- di fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- di fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

I Responsabili della Struttura di riferimento sono tenuti ad acquisire la dichiarazione di autocertificazione ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 39 del 2013 dei componenti delle commissioni di concorso, di selezione per incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, ovvero di commissioni di gara per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In caso di violazione delle previsioni di inconfiribilità, secondo l'articolo 17 del d. lgs. n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Del rispetto del principio di rotazione, sull'acquisizione e controllo sulle dichiarazioni rese, viene dato atto nella relazione annuale al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.8 I Patti di integrità

In attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 il MIUR ritiene dover utilizzare appositi patti d'integrità per l'affidamento di commesse. Nei relativi avvisi, bandi di gara e/o

lettere di invito dovrà essere esplicitata una apposita clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Tali patti d'integrità prevedono per i partecipanti alla gara di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, ovvero di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione della gara stessa.

I patti di integrità sono uno strumento utile per contrastare la collusione e la corruzione nei contratti pubblici in cui la parte pubblica si impegna alla trasparenza e correttezza per il contrasto alla corruzione e il privato al rispetto di obblighi di comportamento lecito ed integro improntato a lealtà correttezza, sia nei confronti della parte pubblica che nei confronti degli altri operatori privati coinvolti nella selezione. I patti, infatti, non si limitano ad esplicitare e chiarire i principi e le disposizioni del Codice degli appalti ma specificano obblighi ulteriori di correttezza. L'obiettivo di questo strumento, infatti, è il coinvolgimento degli operatori economici per garantire l'integrità in ogni fase della gestione del contratto pubblico.

Il patto d'integrità è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "amministrazione trasparente" sotto sezione "altri contenuti - corruzione", e dovrà essere utilizzato per ogni procedura di gara per l'acquisto di beni e servizi (ivi comprese le procedure di cottimo fiduciario, gli affidamenti diretti, le procedure negoziate, le procedure sotto - soglia attivate tramite mercato elettronico oltre che per l'adesione alle convenzioni Consip).

Tutte le imprese offerenti o invitate dovranno sottoscrivere i documenti di cui sopra, pena esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara relativa.

Analogamente il patto d'integrità dovrà far parte dei documenti allegati ai contratti e ai buoni d'ordine.

Tutte le strutture sono pertanto obbligate ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia in base alla quale il mancato rispetto del patto di integrità che si dovrà aver cura di richiamare o allegare dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

I dirigenti e i referenti per la corruzione rispettivamente competenti devono vigilare sulla corretta attuazione di quanto imposto dal comma 17, articolo 1, della L. n. 190/2012, relazionando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza su eventuali condotte difformi.

4.9 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

L'art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" modifica l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

La legge interviene su uno specifico profilo relativo al cd. *whistleblowing* - espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza. *To blow the whistle* significa "soffiare il fischietto", come un tempo faceva il poliziotto nel tentativo di far cessare un'azione illegale (ne dettava una disciplina già la "Lincoln Law" del 1863, varata nel pieno della guerra civile americana per far fronte alle frodi negli approvvigionamenti).

Il profilo su cui il disegno di legge interviene è la protezione del dipendente che segnali illeciti, rispetto a misure discriminatorie o comunque penalizzanti, entro il rapporto di lavoro, pubblico o privato. Tale protezione è prevista da numerosi atti internazionali, come la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 (art. 33), ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione (art. 9), ratificata con legge n. 112 del 2012; la necessità di analoga protezione si ritrova nelle raccomandazioni del *Working group on bribery*, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), nelle raccomandazioni del GRECO (il *Groupe d'Etats contre la corruption*) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione; nonché dal G-20 *Anti-corruption working group*, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i *Guiding principles for whistleblower protection legislation*.

Nell'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012 (recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha introdotto - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnala illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico. La legge ha, infatti, introdotto nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

Sull'argomento, il Piano nazionale anticorruzione (PNA) prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001.

L'adozione delle iniziative necessarie deve essere prevista nell'ambito del PTPCT come intervento da realizzare con tempestività.

L'Autorità nazionale anticorruzione, all'esito di una consultazione pubblica conclusasi nel marzo 2015, ha emanato (Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2015) specifiche Linee guida per le pubbliche amministrazioni in merito ai modelli da adottare per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.

Su un piano più generale, obblighi di segnalazione di reati da parte del pubblico ufficiale che ne sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni sono previsti dall'art. 361 del codice penale: l'omissione o il ritardo di denuncia all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, comporta la pena della multa da 30 a 516 euro; la pena è invece la reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

L'articolo 1 della legge, quindi, sostituisce l'articolo 54-bis del Testo unico del pubblico impiego prevedendo, anzitutto, che colui il quale - in buona fede e nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione - segnali al responsabile della prevenzione della corruzione dell'ente o all'Autorità nazionale anticorruzione ovvero denunci all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro, non possa essere - per motivi collegati alla segnalazione - soggetto a sanzioni, licenziato o sottoposto a misure organizzative che abbiano effetto negativo di sorta sulle condizioni di lavoro.

L'ambito della segnalazione - comunque sottratta al diritto d'accesso agli atti previsto dalla legge n. 241 del 1990 - risulta il medesimo rispetto a quello di cui al vigente articolo 54-bis riferendosi a "*condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza*" il dipendente pubblico.

L'adozione eventuale delle misure discriminatorie va comunicata dall'interessato o dai sindacati più rappresentativi all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la quale a sua volta ne dà comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica e agli altri organismi di garanzia, per le determinazioni di competenza.

Rispetto al previgente articolo 54-bis, la disciplina si applicherebbe alle segnalazioni fatte dal dipendente pubblico in *buona fede*, ritenendosi tali quelle circostanziate mosse "*nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto*", che la condotta illecita si sia verificata. La buona fede è comunque esclusa ove il dipendente abbia agito con colpa grave.

Viene sancito il divieto di rivelare l'identità del segnalante illecito, oltre che nel procedimento disciplinare, anche in quello penale e contabile. Nel procedimento penale, la segretezza dell'identità è coperta in relazione e nei limiti del segreto degli atti d'indagine di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel processo contabile, l'identità non può essere rivelata fino alla fine della fase istruttoria. Nel procedimento disciplinare, rimane confermato che l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso (sempre che la contestazione disciplinare sia basata su elementi diversi da quelli su cui si basa la segnalazione); tuttavia, se la contestazione disciplinare sia fondata (anche solo parzialmente) sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata dietro consenso del segnalante, diversamente rimanendo inutilizzabile la segnalazione, ai fini del procedimento disciplinare. La scelta di fondo è, ad ogni modo, l'esclusione di segnalazioni in forma anonima. E' confermato che la riservatezza della segnalazione importa la sua sottrazione all'accesso amministrativo quale disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

A tutela dell'istituto, vengono per la prima volta introdotti meccanismi sanzionatori:

- qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che abbia adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria, da 5.000 a 30.000 euro.
- qualora venga accertata l'assenza ovvero la adozione di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni non conformi alla garanzia di riservatezza del segnalante, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro.

- qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni, poi, non si applicano alle segnalazioni che costituiscano reati di calunnia o diffamazione o comunque reati commessi con la denuncia, accertati anche solo da sentenza di condanna in primo grado.

Fin dal 2014, al fine di predisporre le attività necessarie a rendere fattiva la tutela del dipendente pubblico che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, indicazioni sul funzionamento dell'istituto e l'indirizzo di casella di posta istituzionale sono state pubblicate sulla rete intranet. (nota prot. 917 del 4 marzo 2014).

L'accesso a tale casella di posta, appositamente creata anche per chi volesse informare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al fine di permettergli la vigilanza sulla corretta esecuzione del PTPCT, è affidata allo Staff del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4.10 Formazione in materia di prevenzione della corruzione ed in materia di trasparenza

I dati relativi all'anno 2018 saranno disponibili nel corso del 2019, all'esito dell'annuale rilevazione delle attività formative per il personale amministrativo del MIUR e della elaborazione e redazione del relativo rapporto di valutazione.

È possibile anticipare, tuttavia, che, coerentemente a quanto programmato nel Piano di formazione per il triennio 2018-2020, anche per l'anno 2018 è stato previsto lo svolgimento di attività di formazione sull'argomento in parola, con particolare riferimento ai corsi INPS-Valore PA e SNA.

Giova, comunque, ricordare che, per quanto riguarda la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, già nel corso del 2017, la DGRUF, oltre ad aver attivato per i dipendenti del MIUR la partecipazione ai corsi di formazione erogati dalla SNA (c.d. corsi a catalogo) e dalle Università in collaborazione con INPS, ha organizzato e coordinato lo svolgimento di corsi di formazione e-learning specificatamente dedicati alla prevenzione della corruzione, rivolti, anche in questo caso, a tutto il personale dell'Amministrazione centrale e periferica, sia dirigenziale che delle aree funzionali.

In particolare, nelle tabelle che seguono, sono riportati, riassuntivamente, i dati di sintesi dell'attività formativa tenuta nel 2017 e dedicata al tema in oggetto, quali risultanti dall'annuale Rapporto di valutazione.

Corsi E-LEARNING

Titolo Corso	Durata	N. Partecipanti	Modalità
La disciplina in materia di prevenzione della corruzione	1,5 h	90 (Dirigenti)	On-Line
Il codice di comportamento dei dipendenti del MIUR	1,5 h	70 (Dirigenti)	On-Line
I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce del codice di comportamento del MIUR e delle norme in materia di prevenzione della corruzione	2 h (AI) 3 h (AII) 4 h (AIII)	1702 (AI-AII-AIII)	On-Line

I sopra elencati corsi sono stati realizzati con la collaborazione di RTI – Enterprise Services Italia s.r.l. - Leonardo s.p.a. (la lettera ed il seguente numero romano indicano l'area di appartenenza del personale che ha usufruito dei corsi).

Corsi SNA

Titolo corso	Sede di svolgimento	Partecipanti
Etica, codici di comportamento e procedimenti disciplinari nel pubblico impiego privatizzato	Caserta - Roma	1 Dirigente 10 (A III)
Percorso di accompagnamento e supporto alla redazione del Piano di prevenzione della corruzione	Roma	1 (A III)
Corso specialistico per responsabili e referenti dell'anticorruzione	Roma	2 (A III)
Gli agenti del cambiamento e la leva formativa quale misura di prevenzione della corruzione	Roma	1(A III)
Attuazione normativa in materia di prevenzione corruzione nelle Pubbliche Amministrazioni	Roma	1 (Dirigente) 3(A III)
La disciplina dell'accesso generalizzato (f.o.i.a.): strumenti necessari per la corretta applicazione nella PA	Roma	2 (Dirigenti) 2 (A III)
La trasparenza ed il nuovo diritto di accesso	Roma-Caserta	2 (A III)

Corsi INPS-VALORE PA

In generale, la designazione e l'avvio dei partecipanti ai corsi, rimessi a ciascuna Struttura rispettivamente dell'Amministrazione centrale (tramite la DGRUF) e dell'Amministrazione periferica (in coordinamento autonomo con l'INPS da parte di ciascun USR), hanno tenuto conto della correlazione tra il settore di attività, ove il dipendente presta servizio, e la materia oggetto dell'intervento formativo (nello specifico, la prevenzione della corruzione e la trasparenza), nonché del grado di preparazione del dipendente medesimo.

I corsi di formazione sono stati erogati, con la collaborazione delle Università, prevedendo una diversificazione dei percorsi di studio, ripartiti in due livelli: I livello e II livello ("alta formazione"), quest'ultimo suddiviso, a sua volta, in II livello di tipo A e II livello di tipo B. I corsi di I e II livello di tipo A sono stati svolti prevalentemente con lezioni in presenza della durata di 40, 50 o 60 ore. Il numero dei corsisti, previsto per ciascuna classe, è variato da un minimo di 20 ad un massimo di 50. Nel caso in cui il numero degli aspiranti partecipanti è risultato superiore al numero massimo dei posti disponibili, l'Ateneo ha previsto una prova selettiva, all'esito della quale è stata stilata una graduatoria di merito.

In particolare, per l'Amministrazione centrale, è stato attivato il corso "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" della durata di 60 ore, con 6 posti disponibili ed articolato in lezioni frontali e moduli laboratoriali.

4.11 Misure conseguenti alla delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 relativamente alle Istituzioni Universitarie e agli Enti pubblici di ricerca

La parte speciale del documento dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, individua specifiche tipologie di amministrazioni o settori di attività che approfondisce nella logica di offrire un supporto alle amministrazioni nella predisposizione dei PTPCT. Per quanto riguarda l'attività del MIUR, oggetto di analisi sono state le Istituzioni universitarie. Gli indirizzi sono stati elaborati con l'attivo contributo di un tavolo tecnico convocato dall'ANAC a partire da febbraio 2017, i cui componenti, oltre ad esperti del settore, provengono dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica (MIUR),

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN), dal Comitato Nazionale dei Garanti per la Ricerca (CNGR), dal Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e dal Convegno dei direttori generali delle Amministrazioni universitarie (CODAU). Si tratta, infatti, della pluralità di soggetti che globalmente costituisce la *governance* del settore, con ruoli e competenze differenti.

Le indicazioni suggerite (e non imposte) nel PNA che riguardano più direttamente le attività di pertinenza del MIUR, in particolare il competente Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, saranno, da quest’ultimo, perseguite nel prossimo triennio, in un’ottica di coordinamento con i soggetti sopraindicati e costituiranno anche oggetto del processo di analisi e gestione del rischio nell’ambito dell’elaborazione di futuri PTPCT.

Con il successivo Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 39 del 14/05/2018 vengono fornite indicazioni e raccomandazioni, estendibili per quanto compatibili, anche agli Enti pubblici di ricerca, per l’adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione di conflitto di interessi nonché indicazioni interpretative in materia di attività extraistituzionali dei docenti universitari.

4.11.1 Istituzioni universitarie

A seguito dell’emanazione del suddetto Piano l’allora Ministro Fedeli, in data 14 maggio 2018, ha adottato l’Atto di indirizzo con cui ha raccolto l’invito dell’ANAC di raccomandare alle Università (e, per quanto compatibile, agli Enti pubblici di ricerca) l’adozione di misure volte a contrastare fenomeni di corruzione, di cattiva amministrazione e di conflitto di interessi, nonché di fornire alle stesse indicazioni interpretative in materia di attività extra-istituzionali dei docenti universitari. L’atto è stato in pari data trasmesso a tutti i Rettori delle Università italiane, ai Presidenti degli enti di ricerca vigilati dal MIUR e al Presidente dell’ANVUR.

4.11.1.1 Statuti e Regolamenti

La Direzione generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca (di seguito DGFIS), nell’ambito delle competenze volte a verificare le proposte di modifiche statutarie e regolamentari pervenute dagli Atenei, ha provveduto ad esaminarle alla luce dell’Aggiornamento 2017 del Piano nazionale anticorruzione dell’ANAC e dell’Atto di indirizzo del MIUR del 14 maggio 2018. In particolare, tale lavoro ha riguardato ben 22 atenei con proposte di modifiche:

	ATENEIO	MODIFICHE SU
1	Università Telematica “Giustino Fortunato”	Statuto
2	Università degli studi di Parma	RGA
3	Università di Pisa	Statuto
4	Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale	Statuto
5	Università degli Studi di Urbino	Statuto/RGA
6	Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa”	Statuto
7	Università Telematica degli studi IUL	Statuto
8	Università degli Studi “Tor Vergata”	Statuto
9	Università degli Studi di Milano	Statuto
10	Università Telematica “San Raffaele Roma”	Statuto
11	Università IUAV di Venezia	Statuto
12	Università “Enna Kore”	Statuto
13	Università Telematica UNIDAV	Statuto
14	Università degli studi di Foggia	RGA
15	Università LUISS Roma	Statuto
16	Università degli studi di Brescia	RGA
17	Università degli studi di Firenze	Statuto

18	Università degli studi di Genova	RGA
19	Politecnico di Bari	Statuto
19	Politecnico di Bari	Statuto
20	Università di Salerno	Statuto/RGA
21	Università di Bari	Statuto
22	IUSS Pavia	RGA

A seguito del controllo effettuato, ex art. 6 della legge 168/1989, si è evidenziata l'esigenza di uniformare quanto prima la disciplina statutaria e regolamentare in materia di procedimento disciplinare alle raccomandazioni formulate dall'ANAC e dal Ministero. Al fine di assicurare il massimo grado di imparzialità e garantire la terzietà dell'istruttoria, è stata raccomandata l'introduzione del principio elettivo nella composizione del Collegio di disciplina (anche solo parziale) e la presenza nel predetto Collegio di componenti in prevalenza esterni. Il citato Atto d'indirizzo raccomandava, altresì, alle Università di prevedere nei propri statuti la titolarità del potere disciplinare, nei casi di illeciti commessi dal Rettore, in capo al Decano dell'Ateneo.

A fronte delle comunicazioni effettuate e del monitoraggio condotto sugli statuti (e regolamenti generali) pubblicati si è riscontrato che almeno la metà delle Università si è adeguata o si sta adeguando alle indicazioni fornite in materia dalla DGFIS.

4.11.1.2 Reclutamento

Coerentemente con quanto delineato nell'Atto di Indirizzo n. 39 del 2018, si è provveduto a fornire riscontro alle richieste di parere pervenute dagli Atenei in ordine alla corretta applicazione delle vigenti norme in materia di reclutamento ribadendo le raccomandazioni di cui al predetto Atto di Indirizzo, con particolare riferimento alla composizione delle Commissioni giudicatrici, alla prevenzione di situazioni di conflitto di interesse tra chi partecipa alle procedure selettive e il personale presente a diverso titolo nell'Ateneo e potenzialmente alla base di situazioni di nepotismo, familismo e assenza di imparzialità.

4.11.1.3 Programmazione triennale delle Università

La DGFIS sta predisponendo lo schema del decreto con il quale saranno definite le linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle università 2019-2021 ai sensi dell'art. 1-ter della L. n. 43/2005, che nel suddetto atto di indirizzo è indicato come lo strumento più idoneo per rispondere alla richiesta dell'ANAC relativa al rafforzamento del ruolo d'indirizzo strategico del MIUR.

Ai fini dell'approvazione del programma di attività dell'ANVUR, la DGFIS sta altresì provvedendo a fornire al Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca gli elementi di propria competenza, ivi compresi quelli indicati nell'atto d'indirizzo (procedure di valutazione della didattica e della ricerca e criteri di selezione degli esperti della valutazione).

4.10.1.4 Accreditamento e offerta formativa e università telematiche

Per quanto di specifica competenza della Direzione generale per lo studente lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, si fa rilevare che, nelle more dell'emanazione delle linee generali d'indirizzo delle Università 2019 - 2021, con DM n. 6 del 7 gennaio 2019, sono stati rivisti i requisiti di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi universitarie, acquisito il parere dell'ANVUR, ed è stata introdotta una disciplina generale unitaria applicabile sia ai corsi universitari tradizionali che a quelli telematici. Con il medesimo decreto è stato, altresì, ridefinito l'apporto quantitativo e qualitativo della docenza necessaria per tutti i corsi da accreditare e dei tutor, in particolare, per i corsi in teledidattica.

4.11.2 Enti pubblici di ricerca

Aggiornamenti EPR: a partire dal 2017 si è proceduto ad un'implementazione dei Piani Triennali di Attività (Documenti di programmazione strategica nei quali ciascun ente è chiamato a rappresentare le principali linee di programmazione strategica e finanziaria) presentati dagli enti pubblici di ricerca, nei quali è stata introdotta un'apposita sezione denominata "attività di terza missione" condivisa con Anvur, attraverso la quale ciascun ente nel proprio piano è chiamato a valorizzare le funzioni e i risultati raggiunti dagli Enti pubblici nazionali, rendendo maggiormente visibili anche quelle attività che rientrano nella cosiddetta "terza missione" individuata proprio da Anvur.

4.11.2.1 Aggiornamenti finanziamenti 5 per mille

In tema di ricerca il Ministero gestisce, tra gli altri, l'elenco dei soggetti iscritti al cinque per mille da destinare ad attività di ricerca che possono beneficiare dei contributi destinati dai contribuenti ai medesimi beneficiari.

La procedura di iscrizione è stata completamente informatizzata ed è stata semplificata per consentire all'utente di visualizzare in maniera immediata e trasparente il processo di valutazione e l'esito del medesimo procedimento.

Nel comparto "Ricerca", alla voce di menu "Sistema della Ricerca" è stata aggiornata la nuova pagina "Cinque per mille" raggiungibile al seguente indirizzo:

<http://www.miur.gov.it/web/guest/cinque-per-mille>.

In particolare a partire dall'anno 2018 è stata introdotta una sezione specificamente dedicata ai rendiconti che gli Enti Beneficiari dovranno inviare al Ministero. Tale implementazione consentirà di rendere visibile l'attività rendicontata relativa ai finanziamenti ricevuti nel rispetto della massima trasparenza e conoscibilità dei dati finanziari.

4.11.2.2 Incentivazione della ricerca pubblica e valorizzazione dei ricercatori nell'ambito dello Spazio europeo della ricerca" - Interventi di tipo amministrativo

Attraverso i DD.MM. n. 593 (e ss.mm.ii.) e n. 594 del 2016 il MIUR ha conferito organicità e sistematicità alla normativa sui progetti di ricerca industriale e fondamentale, rendendo altresì più chiara e disponibile la modulistica collegata, qualunque sia la fonte finanziaria di competenza del MIUR.

Ulteriori importanti risultati sono stati ottenuti dal MIUR attraverso l'avvio a regime della banca dati degli esperti scientifici (REPRISE), che conta ad oggi oltre 30.000 adesioni da parte di docenti e ricercatori, italiani e stranieri, di elevata qualificazione, posti tempestivamente a conoscenza dei codici etici e di comportamento (trasparenza, correttezza, imparzialità, assenza di conflitto di interessi, ecc.) fissati dai singoli bandi. Ed è importante considerare che, proprio raccogliendo un suggerimento dell'ANAC, nel bando PRIN emanato a fine 2017, il MIUR ha altresì subordinato la partecipazione al bando da parte dei coordinatori nazionali all'avvenuta iscrizione all'albo degli esperti, rendendo pertanto tale iscrizione pressoché obbligatoria (almeno nella misura in cui gli iscritti vogliono accedere ai finanziamenti ministeriali).

Inoltre, in favore della trasparenza, il MIUR procede alla pubblicazione a posteriori della lista complessiva dei nominativi dei revisori attivi su ogni singolo bando, col numero di revisioni effettuate e con l'indicazione dell'area scientifica in cui sono avvenute.

La evidente frammentazione dei soggetti finanziatori rende tuttavia sempre più urgente l'esigenza di un efficace coordinamento e di una programmazione generale dell'intero budget della ricerca; si tratta di valutazioni di tipo strategico e politico, su cui è attualmente in corso un'ampia riflessione.

4.12 Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati.

Anche a seguito della revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dal D.Lgs. 175/2016, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mantiene alcune

partecipazioni in società e organismi, che possono essere ricondotti alle diverse tipologie di controllo individuate dalla vigente normativa: società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate ed enti di diritto privato di cui all'art. 2 bis, co. 3 del D.lgs. 33/2013. Le misure di prevenzione della corruzione e gli obblighi di trasparenza si applicano in misura diversa alle diverse tipologie di soggetti e conseguentemente sono diversi gli obblighi che gravano sull'amministrazione controllante o partecipante. Nell'individuare le misure da applicare nei confronti di questi soggetti, si tiene conto del grado di coinvolgimento del Ministero all'interno degli stessi, in termini del rapporto di controllo esercitato.

Le Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, indicano i compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti: oltre agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 22 del D.lgs. 33/2013. Il Miur dovrà, a seconda del tipo di partecipazione, vigilare sull'adozione di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza o promuovere l'adozione di adeguate misure.

4.12.1 "Indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'INVALSI e sull'INDIRE" di competenza della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

E' competenza della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quella che la normativa vigente (DPCM n. 98/2014) ha conferito tramite la generica espressione "*Indirizzi, vigilanza e monitoraggio sull'INVALSI e sull'INDIRE*".

Le principali forme di controllo esercitate ex ante sui due enti sono:

- Approvazione dei principali documenti di programmazione, come il Piano Triennale delle Attività, nonché gli atti fondamentali riferiti alla gestione ovvero i Bilanci di Previsione e le relative variazioni, aventi funzione autorizzativa dei conseguenti impegni di spesa, in ragione del potere di vigilanza che la legge e lo Statuto attribuiscono al MIUR nei loro confronti;
- I Regolamenti e gli Statuti sono sottoposti a controllo di legittimità e di merito ad opera del Ministero ai sensi del recente D.Lgs. n. 218/2016;
- Il controllo ex ante viene, inoltre, esercitato attraverso la nomina degli organi di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) e di controllo (Collegio dei Revisori dei Conti); corollario di tale forma di controllo è il coordinamento della procedura di determinazione dei compensi da attribuire agli organi di amministrazione e di controllo dell'Ente, ad oggi disciplinata da apposita direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si conclude con l'adozione di un decreto del MIUR, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le principali forme di controllo contestuale sono:

- La ricezione e l'analisi dei verbali del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente per un costante monitoraggio dell'attività amministrativo-contabile;
- La verifica dello svolgimento delle attività svolte, sulla base delle relazioni periodiche dalla legge; per entrambi gli enti in oggetto relazione annuale sulle attività svolte ex art. 30, comma 5, della Legge 20 marzo 1975, n. 70; per l'Invalsi anche un relazione triennale sugli esiti delle attività di valutazione prescritta dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286;
- In caso di dissesto finanziario, impulso alla procedura di commissariamento dell'Ente e contestuale nomina del/dei commissario/i straordinario "da individuarsi preferibilmente all'interno dell'amministrazione vigilante" (art. 18, D.Lgs. 218/2016).

Il controllo ex post è, invece, esercitato principalmente mediante l'approvazione del Rendiconto Generale degli enti, secondo quanto previsto nei rispettivi Statuti nonché con una procedura di controlli ex post in materia di consistenza e variazioni dell'organico, di piano del fabbisogno del personale e di reclutamento introdotta dal recente D.Lgs. 218/2016 che ha operato un sostanziale riordino degli enti pubblici di ricerca.

Quanto al finanziamento dei due enti, la Direzione collabora alla gestione degli adempimenti, in raccordo con la Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, per l'attribuzione della quota del fondo ordinario per gli enti e le

istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero (FOE) da destinare all'INVALSI e all'INDIRE, a valere sul capitolo 7236 dello stato di previsione del MIUR di pertinenza di tale Direzione Generale.

4.12.2 Vigilanza nei confronti delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati di competenza della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Anche a seguito della revisione straordinaria della partecipazioni prevista dal D. Lgs. 175/2016, Direzione Generale sopracitata non esercita alcun potere di controllo derivante da partecipazioni del MIUR in società in controllo pubblico, enti di diritto privato in controllo pubblico ed altre categorie rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione del predetto decreto delegato.

Esercita, invece, competenza in relazione agli enti di diritto privato vigilati e/o finanziati sui quali viene svolta attività di vigilanza e di monitoraggio in ragione del finanziamento erogato e/o dei poteri di designazione di rappresentanti del Ministero in seno agli organi di amministrazione e/o di controllo degli stessi. Si riporta un prospetto riassuntivo

PROSPETTO ENTI DI DIRITTO PRIVATO VIGILATI E/O SORVEGLIATI DALLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE				
DENOMINAZIONE ENTE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RAPPORTO FUNZIONALE ENTE/MIUR	ADEMPIMENTI DGOSV	MONITORAGGIO ADEMPIMENTI DGOSV
Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (MUST) Personalità giuridica privata ex artt. 12 e seguenti del codice civile.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 novembre 1947, n. 1528 (Erezione in ente morale della Fondazione "Museo nazionale della scienza e della tecnica", con sede in Milano. Vigente al: 21-6-2018 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9)); ▪ Legge 2 aprile 1958, n. 332 (Attribuzione della personalità giuridica di diritto pubblico all'Ente per il museo nazionale di scienza e tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano); ▪ LEGGE 2 maggio 1984, n. 105 (Aumento del 	Vigilanza MIUR risultante dal combinato disposto dell'art. 605, comma 2, lett. e) del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erogazione contributo ai sensi dell'art. 1, comma 40, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Competenza UFF I - sezione contabilità; ▪ Istruttoria funzionale alla nomina, ex art. 7, comma 4, dello Statuto, di n. 1 rappresentante del MIUR in seno al Consiglio di Amministrazione; ▪ Istruttoria funzionale alla nomina, ex art. 14, comma 1, dello Statuto, di 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomina rappresentante e MIUR nel CdA - 28 giugno 2017 – scadenza 28 giugno 2021; ▪ Nomina n. 1 membro effettivo e n. 1 membro supplente in rappresentanza del MIUR in seno al CdR – Nota UFGAB n. 14311 del 10 maggio 2018 – DURATA 4 ESERCIZI - scadenza alla data del Consiglio

<p>ENTE SOTTO POSTO AL CONTR OLLO DELLA CORTE DEI CONTI, secondo le modalità di cui all'art. 4 della Legge 21 marzo 1958, n. 259</p>	<p>contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 605, comma 2, lett. e); ▪ Art. 1, comma 40, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); ▪ Decreto Legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59); ▪ Statuto Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" del 14 maggio 2013; 		<p>n. 1 membro effettivo e n. 1 membro supplente in rappresentanza del MIUR in seno al Collegio dei revisori dei conti;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cura della fase conclusiva della procedura di revisione dello Statuto, ex art. 18, comma 1, dello Statuto stesso (atto di approvazione di concerto con il MEF); ▪ Approvazione eventuale delibera di nomina commissario liquidatore (art. 18, comma 2, Statuto); ▪ Analisi referti inviati dalla Corte dei Conti ex art. 7 della Legge 21 marzo 1958, n. 259. 	<p>Generale che approva il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica, mentre la cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.</p>
<p>Opera nazionale Montessori (ONM) Personalità giuridica a privata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ REGIO DECRETO 8 agosto 1924, n. 1534 (Erezione in Ente morale dell'Opera Montessori, in Roma); ▪ LEGGE 3 marzo 1983, n. 66 (Concessione di un contributo annuo all'Opera nazionale Montessori); ▪ LEGGE 16 febbraio 1987, n. 46 (Statizzazione delle sezioni di scuola materna e 	<p>Vigilanza MIUR risultante dal combinato disposto dell'art. 605, comma 2, lett. d) del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'art. 1, comma 2,</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Istruttoria funzionale alla nomina, ex art. 14, comma 1, dello Statuto, di n. 1 rappresentante del MIUR in seno al Consiglio direttivo; ▪ Esame relazione annuale 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Convenzione in scadenza in data 4 agosto 2019; ▪ Nomina rappresentante e MIUR nel CdI – nota ▪ DGOSV n. 4781 del 3 maggio 2017 – scadenza 3

	<p>delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), art. 605, comma 2, lett. d); ▪ Art. 1, comma 40, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); ▪ Statuto Opera nazionale Montessori del 10 giugno 2001; ▪ Convenzione DGPER-ONM n. 9077 del 4 agosto 2016. 	<p>della Legge 3 marzo 1983, n. 66.</p>	<p>sull'attività svolta;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cura della fase conclusiva della procedura di revisione dello Statuto (art. 19, comma 2, Statuto); ▪ Istruttoria convenzione MIUR/ONM (DGPER). 	<p>maggio 2021.</p>
<p>Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo (UNLA)</p> <p>Personalità giuridica privata</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atto costitutivo 13 dicembre 1944; ▪ LEGGE 2 aprile 1968, n. 470 (Provvidenze a favore dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo); ▪ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1952, n. 181 (Erezione in ente morale dell'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma); ▪ Art. 1, comma 40, Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). 	<p>Sorveglianza MIUR, ai sensi dell'art. 605, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; nel potere di sorveglianza è compresa la facoltà di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'articolo 1 della predetta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esame relazione annuale sull'attività svolta. 	

legge.

Di seguito l'indicazione delle azioni previste dalla Direzione Generale nei confronti degli enti di diritto privato di cui sopra:

NATURA SOGGETTO	AZIONI SPECIFICHE	TEMPISTICA
<p>Associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica: 1) con bilancio superiore a 500.000 euro; 2) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da PA; 3) e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.</p>	<p>Trasmissione richieste con cui si invita l'organizzazione a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dare piena attuazione alle linee guida ANAC (1134/2017); - adottare misure di prevenzione di fenomeni di corruzione e di illegalità integrative al modello 231, ovvero ad adottare il PTPCT (ove non adottato il modello 231); - nominare il RPCT; - adottare un codice di comportamento; - recepire nel modello 231, ovvero nel PTPCT, le disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro; - pubblicare sul proprio sito istituzionale, nei termini di legge, la relazione annuale del RPCT sull'attività svolta di cui all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012. 	<p>Monitoraggio costante degli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le verifiche sull'inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013</p>
<p>Enti pubblici di ricerca (Indire e Invalsi)</p>	<p>V. premessa alla presente informativa.</p>	<p>Tempistiche previste dalla normativa vigente in materia e monitoraggio costante degli adempimenti in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le verifiche sull'inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 39/2013.</p>

4.13 Le procedure di gestione dei fondi strutturali e dei fondi nazionali per le politiche di coesione

L'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA) in continuità con il PNA e con i precedenti aggiornamenti, individua alcuni settori di attività e tipologie di amministrazioni che, per la peculiarità e la rilevanza degli interessi pubblici trattati, sono stati ritenuti meritevoli di un approfondimento, al fine di esaminare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e di fornire supporto nella predisposizione dei PTPCT alle amministrazioni coinvolte.

In particolare, uno dei settori oggetto di particolare attenzione riguarda le procedure per l'impiego dei finanziamenti europei e nazionali in ragione, in primo luogo, della considerevole entità delle risorse pubbliche assegnate alle amministrazioni dall'Unione europea e dal Governo.

L'Autorità ha ritenuto opportuno, infatti, procedere ad un approfondimento sui possibili rischi corruttivi connessi alle diverse fasi procedurali identificando, in via solo esemplificativa ed ipotetica, alcune aree maggiormente esposte e talune misure volte alla mitigazione di potenziali fenomeni corruttivi.

4.13.1 I Finanziamenti europei "Per la Scuola"

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è titolare di un Piano Operativo Nazionale, plurifondo FSE e FESR, e di un relativo Piano Operativo Complementare, a valere su risorse FSC e Fondo di Rotazione, entrambi denominati "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento", nonché di un Piano d'azione complementare "Obiettivi di servizio" finanziato con risorse FSC, e relativo alle premialità della precedente gestione 2007-2013.

Per i tre Piani, tutti affidati all'Autorità di Gestione del PON "Per la Scuola", incardinata presso la Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale, è utilizzato il Sistema di gestione e controllo (SIGECO) dei Fondi strutturali che specifica, fra l'altro, le tipologie di operazioni ammesse a finanziamento, le modalità di selezione, nonché le categorie di beneficiari che possono accedere alle varie opportunità di finanziamento.

In particolare, la sezione del sito web istituzionale dedicata al PON "Per la Scuola" riporta nelle varie sezioni, la manualistica di riferimento, compresi gli avvisi emanati e le operazioni autorizzate, nonché i principali dati finanziari e di attuazione alla sezione "Pon in chiaro".

Il sistema di gestione e controllo è composto da un set di documenti soggetto ad aggiornamento in coerenza con le modifiche regolamentari e funzionali che possono avere impatto sul programma. I principali documenti di riferimento per l'aggiornamento del PNA si trovano nel "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione" e nelle "Disposizioni per i beneficiari", allegati comunque alla presente nota.

I beneficiari del PON sono principalmente le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo e le scuole dell'infanzia delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), e delle Regioni più sviluppate (Val d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio).

Le tipologie di operazioni si distinguono in primo luogo in base al Fondo europeo di cofinanziamento:

- Operazioni FSE, che riguardano principalmente i progetti a prevalente finalità formativa;
- Operazioni FESR, che riguardano principalmente i progetti finalizzati a migliorare e accrescere le dotazioni infrastrutturali e strumentali delle istituzioni scolastiche.

Nel seguito si descrivono, distintamente per le operazioni cofinanziate da FSE e per le operazioni cofinanziate dal FESR, le modalità di attuazione (selezione e finanziamento, esecuzione degli interventi, rendicontazione delle spese e pagamento del contributo) e le regole di ammissibilità delle spese. Si precisa, tuttavia, che i criteri di selezione sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza del programma.

A. Fase di selezione e approvazione del finanziamento FSE

La fase di selezione e approvazione del finanziamento relativamente agli interventi finanziati dal FSE prevede gli step di seguito indicati.

L'Autorità di Gestione emana un avviso con il quale vengono messi a bando una o più sotto-azioni. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del MIUR - Istruzione, in ogni avviso vengono specificate la tipologia di azione/intervento da realizzare in coerenza con gli obiettivi e le finalità del PON, il relativo piano finanziario e i costi ammissibili, le modalità e i criteri di valutazione, il periodo di realizzazione delle attività progettuali con le relative scadenze.

A fronte dell'avviso, l'istituzione scolastica, ove ritenga candidabile il suo progetto, procede con l'approvazione di apposita delibera di adesione da parte degli organi collegiali. Adottata tale delibera, l'istituzione scolastica, nella figura del Dirigente scolastico, presenta la candidatura corredata delle informazioni richieste dall'avviso.

I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sono sottoposti a un processo di selezione e valutazione, mediante applicazione di criteri conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2015.

Le proposte, pertanto, devono rispondere ai criteri di ammissibilità e ai criteri di selezione esplicitati nell'avviso di riferimento.

La procedura di selezione dei progetti si articola in due differenti passaggi:

- verifica dell'ammissibilità delle proposte formative;
- istruttoria per la selezione delle candidature ammissibili secondo i criteri fissati in ogni singolo avviso.

La valutazione avviene in linea generale sulla base dei seguenti criteri:

- conformità;
- requisiti del proponente;
- requisiti della proposta progettuale.

L'ammissibilità dei progetti è controllata dallo stesso sistema informativo.

La selezione, invece, può avvenire:

- mediante attribuzione automatica dei punteggi da parte dello stesso sistema informativo;
- mediante una o più commissioni centrali o periferiche, nominate e deputate all'attribuzione dei punteggi, come indicati dall'avviso stesso;
- un sistema misto che prevede contestualmente sia un'assegnazione automatica dei punteggi con riferimento ad alcuni criteri di selezione sia una valutazione da parte di una commissione sulla base dei restanti criteri.

Conclusa la valutazione, si procede all'elaborazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, secondo quanto previsto dall'avviso (provinciale, regionale, nazionale), quindi la stessa viene pubblicata sul sito ufficiale del MIUR. L'autorizzazione dei progetti avviene in ordine di graduatoria e secondo le risorse programmate nel piano finanziario del PON a valere sulla singola area di riferimento.

B. Fase di selezione e approvazione del finanziamento FESR

Il Programma Operativo Nazionale *“Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento”*, è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. Nello specifico, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) finanzia interventi infrastrutturali all'interno delle istituzioni scolastiche per potenziare le dotazioni tecnologiche e gli ambienti di apprendimento delle scuole nonché riqualificare gli edifici scolastici tramite azioni di adeguamento e miglioramento sismico, adeguamento impiantistico, messa in sicurezza (agibilità degli edifici), bonifica dall'amianto e da altri agenti nocivi; accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; efficientamento energetico, miglioramento dell'eco-sostenibilità degli edifici; attrattività delle scuole, miglioramento della qualità ed ammodernamento degli spazi per la didattica, realizzazione di spazi funzionali per lo svolgimento di servizi accessori agli studenti (es. mensa, spazi comuni, aree a verde, realizzazione di infrastrutture per lo sport e per gli spazi laboratoriali), riqualificazione e miglioramento della fruibilità degli spazi (interni ed esterni).

Al fine di individuare i beneficiari, l'Autorità di Gestione emana un avviso con il quale vengono messi a bando una o più sotto azioni. Gli avvisi sono pubblicati sul sistema informativo dei Fondi Strutturali Europei all'interno del sito del MIUR – Istruzione (<http://www.istruzione.it/pon>); in ogni avviso vengono specificate la tipologia di azioni/interventi da realizzare in coerenza con gli obiettivi e le finalità del PON, i relativi piani finanziari e i costi ammissibili, le modalità e i criteri di valutazione, il periodo di realizzazione delle attività progettuali con le relative scadenze.

A fronte dell'avviso, l'istituzione scolastica valuta la presentazione della candidatura per la realizzazione di un progetto. Nel caso di avvisi rivolti alle Istituzioni scolastiche è necessaria l'approvazione di apposita delibera di adesione da parte degli OO.CC.

I progetti presentati dalle istituzioni scolastiche sono sottoposti a un processo di selezione e valutazione, mediante applicazione di criteri conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza del 28.05.2015.

Le proposte, pertanto, devono rispondere ai criteri di ammissibilità e ai criteri di selezione esplicitati nell'avviso di riferimento.

La procedura di selezione dei progetti si articola in due differenti passaggi:

- verifica dell'ammissibilità delle domande;
- istruttoria per la selezione delle candidature ammissibili.

L'ammissibilità dei progetti è verificata dallo stesso sistema informativo in quanto basata su criteri automatici.

Superata la fase di ammissibilità, la valutazione dei progetti sulla base dei criteri di selezione e l'assegnazione dei relativi punteggi per la definizione della graduatoria può avvenire mediante:

- elaborazione informatica delle informazioni inserite nella proposta progettuale e assegnazione automatica dei punteggi da parte del sistema SIF 2020;
- costituzione di una o più commissioni centrali o periferiche, nominate e deputate alla valutazione dei progetti;
- un sistema misto che prevede contestualmente sia un'assegnazione automatica dei punteggi con riferimento ad alcuni criteri di selezione che una valutazione da parte di una commissione sulla base dei restanti criteri.

Conclusa la valutazione, si procede alla elaborazione della graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento, secondo quanto previsto dall'avviso (provinciale, regionale, nazionale), quindi la stessa viene pubblicata sul sito ufficiale del MIUR.

Analogamente, nel caso di avvisi destinati ad enti locali e finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, si procede all'emissione di un avviso, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione dedicata al PON "Per la Scuola" a fronte del quale sono raccolte le candidature dei soggetti interessati.

Le proposte progettuali sono vagliate da una apposita commissione di valutazione che si esprimerà in merito ai criteri indicati nell'avviso.

Le graduatorie dei soggetti ammessi al finanziamento, infine sono pubblicate nella sezione dedicata sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5 COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Nell'Atto di indirizzo dell'organo di vertice che definisce le priorità politiche per l'anno 2019, adottato dall'On. Le Ministro in data 20/12/2018, viene individuata, tra le priorità politiche del Ministero, *PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA*. Tale priorità intende realizzare azioni volte a: realizzare e a garantire una maggiore *compliance* alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione.

Si deve evidenziare che il 2017 ha segnato profonde modifiche dei modelli procedurali utilizzati in passato per definire il documento di pianificazione alla luce delle significative innovazioni apportate dal D.lgs. 74 del 25 maggio 2017 (di modifica del D.lgs. 150/2009) con l'obiettivo di migliorare i processi di gestione del ciclo della performance e di allineare il ciclo di programmazione economico finanziaria al ciclo di programmazione strategica.

Per ottimizzare le nuove procedure, è stato realizzato un sistema informatizzato in grado di supportare il Ciclo della *performance*. La nuova piattaforma, collaudata nel 2017, rappresenta un nuovo modello per l'acquisizione, la raccolta e la sistematizzazione delle informazioni connesse alla *performance* organizzativa.

Tale modello è funzionale a supportare le diverse fasi di individuazione, assegnazione, validazione degli obiettivi specifici ed annuali e di definizione delle attività e dei connessi indicatori e *target* e ad assicurare la corretta acquisizione e messa in relazione delle informazioni, anche ai fini delle successive attività di valutazione dei risultati.

Le priorità politiche sono declinate nel Piano della Performance, in coerenza con i contenuti della Nota integrativa, in obiettivi specifici che l'Amministrazione intende perseguire nel triennio 2019-2021.

Ciascun obiettivo è misurato tramite un set di indicatori, con relativi target, volti a valorizzare l'incremento del livello complessivo di trasparenza amministrativa, di prevenzione della

corruzione e dell'illegalità, di sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica, dell'efficacia e della qualità dei servizi.

Partendo dagli obiettivi triennali sono poi individuati gli obiettivi per l'anno di riferimento (obiettivi annuali), che rappresentano i traguardi intermedi da raggiungere al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo triennale cui si riferiscono.

Relativamente alla Priorità politica n. 10 - *PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA* è previsto il seguente obiettivo specifico triennale:

Priorità Politica di riferimento	Proposta Obiettivi specifici triennali	Unità Organizzative coinvolte	Indicatori			Base line	Target 2019	Target 2020	Target 2021
		Principale	Dimensione	Tipologia	Descrizione				
10 - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA Realizzazione di azioni volte a garantire una maggiore compliance alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza attraverso lo sviluppo dei piani e delle misure di prevenzione e repressione della corruzione a tutti i livelli, in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione.	Conclusione del processo di gestione del rischio di corruzione del MIUR entro gennaio 2021 relativamente a DIPPR e DIPIT	Capi Dipartimento	efficacia	Quantità prodotta	% di completamento del sistema di risk management (fasi del processo di gestione del rischio completate)	30	50	80	100

Mentre l'obiettivo annuale per il 2019 è stato così declinato:

Priorità Politica di riferimento	Obiettivi specifici triennali	Obiettivi annuali	Unità Organizzative coinvolte	Indicatori			Base line	Target 2019
				Dimensione	Tipologia	Descrizione		
10	Conclusione del processo di gestione del rischio di corruzione del MIUR entro gennaio 2021 relativamente a DIPPR e DIPIT	definizione del Catalogo dei processi dell'Amministrazione centrale	DDGG	efficacia	Quantità prodotta	pubblicazione del catalogo	90	100